

Antonio Guarino

Linee di tutti i giorni

Satura  Editrice

Linee di tutti i giorni

Antonio Guarino

Linee di tutti i giorni

Satura  Editrice

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI
Copyright 2006 Satura Editrice s.r.l.
via G. Gigante, 204 - 80128 Napoli
tel. 081 5788625 - fax 081 5783097
sito web: www.saturaeditrice.it
e-mail: saturaeditrice@tin.it

SOMMARIO

I.	«Nulla dies sine linea»	p.	9
II.	<i>A difesa dei giusromanisti</i>	»	11
III.	<i>Genio e banalità</i>	»	21
IV.	<i>Otto anni a Catania</i>	»	31
V.	<i>Note di mezzo secolo</i>	»	35
	1. Inviato speciale in Roma antica	»	35
	2. Storia o curiosità?	»	36
	3. Comandi e consigli	»	38
	4. L'esperienza romana	»	40
	5. Limiti della volgarizzazione	»	42
	6. Genuinità di Gaio Veronese	»	43
	7. Sul diritto volgare	»	45
	8. La vera pietanza	»	47
	9. Il «iudicium domesticum»	»	48
	10. Giustiniano e il classico	»	49
	11. Equivoci postclassici	»	50
	12. Gli auspici magistratuali	»	52
	13. La designazione degli imperatori	»	54
	14. Galba e Getulico	»	55
	15. Il sepolcro di Accursio	»	57
	16. I prigionieri dei Lusitani	»	58
	17. Traiano e i Cristiani	»	60
	18. Mestiere di storico	»	61
	19. Etichette	»	62
	20. Gelato con panna	»	64
	21. Il Forcellini autorizza	»	65
	22. Le categorie nella storia	»	67
	23. «Imperator»	»	68
	24. «Incredibile quia absurdum»	»	70

25. Il coraggio di poi	p.	72
26. La catena di lavorazione	»	74
27. La morte del giurista romano	»	76
28. Le obiezioni di Piganiol	»	78
29. Il Casanova degli apografi	»	79
30. Errore veniale?	»	82
31. La dedica implicita	»	84
32. Il bollente Jhering	»	85
33. Il linguaggio di Fedro	»	87
34. L'autore di Dione	»	88
35. Ancora Tuberone	»	90
36. «Soft Law»	»	92
37. Bilanci critici	»	94
38. Certi accostamenti	»	96
39. Variabilità del tempo	»	97
40. Il «latrunculator»	»	98
41. Il bugiardo	»	99
42. «Impact factor»	»	100
43. Le rane sapienti	»	101
44. Modello americano	»	103
45. Tradurre ai lettori	»	104
46. Rocambolesco	»	106
47. Il naso di Cleopatra	»	107
48. Giusromanisti in cerca di autore	»	107
49. Manzoni, chi era costui?	»	110
50. Il quadro di Raffaello	»	112
51. La salute del negozio giuridico	»	113
52. La flemma del computer	»	115
53. L'acetone	»	116
54. Lord Lovat al Cremera	»	117
55. La restaurazione di Giove	»	119
56. Francesca Bozza	»	120
57. Da Teodosio II a Giustiniano	»	122
58. Positivismo giuridico?	»	124
59. «Anus ad armillum»	»	125
60. Un grande nome	»	126

61. «Au quotidien».....	p. 127
62. Il diritto romano del marchese Maffei.....	» 128
63. L'asino in mezzo ai suoni	» 130
64. Quella volta a Salisburgo.....	» 132
65. Il Kamasutra	» 133
66. Il vecchio Spencer	» 134
67. «Pro debitore»?	» 135
68. Novantenni si diventa.....	» 136
69. Artigianato giuridico	» 136
70. Pagliuzze	» 137
71. La partenza di Enea.....	» 138
72. Il meschino	» 139
73. Accorgimenti oratorii	» 139
74. Il fenomeno del colonato	» 141
75. Frustate benefiche	» 142
76. Un'eresia su Cicerone.....	» 143
77. Graduatorie inopportune.....	» 144
78. La «Veuve»	» 145
79. Statuti epistemologici	» 146
80. Il vecchio Rudorff.....	» 147
81. La causalità soverchiante.....	» 148
82. Recensori difficili.....	» 149
83. Il brontolone.....	» 149
84. Il pessimismo a cena.....	» 150
85. «Dormono sulla collina»	» 151
86. Il «coccodrillo».....	» 151

I
«NULLA DIES SINE LINEA»

1. Apelle, il sommo pittore greco vissuto nel sec. IV a. C. fra Efeso e Coa, era diligentissimo nell'esercitarsi quotidianamente per non perdere la sicurezza della mano. Di lui racconta Plinio il Vecchio (*Nat. Hist.* 35.84) che non tralasciò mai l'abitudine, quali che fossero le sue altre occupazioni, di tracciare ogni giorno almeno una linea di disegno («*Apelli fuit ... perpetua consuetudo, nunquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem*»). Questo suo modo di comportarsi, aggiunge Plinio, divenne proverbiale. E il proverbio che si formò nei secoli successivi (possiamo aggiungere noi oggi) fu: «*nulla dies sine linea*», nessun giorno senza fare qualcosa del proprio mestiere.

2. Nel mio lavoro di studioso dell'antico diritto romano e di diritto in genere, io non sono certamente un Apelle, tutt'altro, e ne sono cosciente. Ma del grande artista ho anch'io l'uso inveterato del «*nulla dies sine linea*». Poco incline alle molteplici relazioni sociali, alla conversazione ciarliera, al telefono ed a marchingegni di comunicazione siffatti, mi rifugio il più che posso nella lettura e nella riflessione su ciò che è successo due o tremila anni fa o che va succedendo al giorno d'oggi. Di qui l'uso di inviare (ad amici e non) molte lettere scritte rigorosamente a mano, delle quali generalmente non conservo minuta o copia, e altresì l'abitudine della quotidiana annotazione sempre manoscritta di riscontri, interrogativi, pensieri su innumerevoli fogliettini, tutti di uguale misura e di diligente stesura, dei quali ogni paio di mesi (e non parliamo dell'ultimo

giorno dell'anno) faccio peraltro severe decimazioni. Dalla minima percentuale di materiale che resta dopo queste «purghe» periodiche escono (rielaborati, si intende) le «note minime», i «corsivi» e i «tagliacarte» che sono andato pubblicando, a prescindere dai lavori piú impegnativi, su riviste e giornali, nonché (e particolarmente) su quella attenta e sollecita «rassegna di diritto romano» che è stata *Labeo* a partire dal 1955 sino a quando, nel 2004, le hanno staccato freddamente la spina.

Il mondo può sopravvivere senza gamberi, ma (lasciate che mi illuda) senza i giusromanisti no. Troppi? Non so. Certo, ogni anno e per ovvie ragioni, in misura minore dell'anno precedente.

3. Ecco, in questo volumetto, una piccola scelta delle «linee di tutti i giorni» che ho pubblicato in tempi lontani e vicini. Una scelta di pezzi o pezzulli che vogliono valere solo come spunti per nuove ricerche per le quali mi affido a chi legge. Le pagine iniziali, dedicate alla difesa dei «giusromanisti», sono editorialmente nuove, ma esprimono il mio pensiero di sempre, oggi piú forte che mai, in ordine al ruolo vitale che tuttora spetta ai bistrattati studiosi dell'antico diritto romano nell'ambito della cultura moderna. «Coraggio, vinceremo», disse ai suoi cavalleggeri il generale Custer prima dell'ultimo scontro disperato al Little Big Horn (25 giugno 1876). Siamo sicuri che venne sconfitto?

* Un vivo ringraziamento all'amico Emilio Germino, che ha curato l'edizione del libro. Un'affettuosa dedica ai cari lettori di *Labeo*.

II A DIFESA DEI GIUSROMANISTI

1. Dal punto di vista di Linneo, il sommo classificatore dei regni vegetale minerale e animale fiorito nel '700, il giurista è un animale vertebrato, bipede, solitamente occhialuto che rientra nella specie detta dell'*homo sapiens sapiens*. La sua considerevole sapienza egli la dedica allo studio del diritto di Roma antica, dunque agli aspetti propri dell'ordinamento giuridico romano nella sua lunga storia e nelle sue svariatissime vicende. Ai suoi consimili del regno animale, e in particolare agli storiografi dell'Antico e agli studiosi del Moderno e del Contemporaneo, può riuscire gradevole oppure sgradevole oppure del tutto indifferente, se non addirittura ignoto. Tralascio l'elenco di coloro che lo apprezzano e di coloro che non lo apprezzano. Sarebbe una lunga ed inutile conta. Mi limito ad esortare i miei venticinque lettori e amici a non affrettarsi nel giudicarlo positivamente o negativamente. Tanto tempo fa, leggendo un vecchio racconto marinaresco americano (se ben ricordo, i *Due anni a prora*, «before the Mast», cioè davanti all'albero di trinchetto, pubblicato nel 1840 da Richard H. Dana), mi imbattei in un rude proverbio che mi è poi rimasto impresso, non so bene se nella mente o nel cuore: date a un cane un nome cattivo, dopo di che impiccatelo («*Give a dog an ill name and hang him*»). Proprio così. Molte volte il giudizio buono o cattivo dipende essenzialmente dalla nomea che il giudicando ha precedentemente riscosso. È la nominata, la fama quella che spesso influisce decisamente in un senso o nell'altro. E siccome lo «ill name», come le biglie nere in certe votazioni assembleari, molto spesso fa

premio sul nome buono (nelle votazioni ora dette, sulle biglie bianche), non è raro il caso che ai giusromanisti il vento soffi contro, e ciò solo perché si bada troppo a qualche specifico e sgradito e sgradevole esemplare della categoria. Pur ammettendo che tra i giusromanisti (non so, non dico se altrove) i barbagianni, gli stralunati, gli egocentrici, gli onocefali e via dicendo non mancano, io vorrei tentare di suggerire un giudizio meno aspro, facendo capo ad una presentazione un poco più completa (e forse più esperta) della famiglia giusromanistica in tutti gli aspetti del suo operare. I venticinque pazienti di cui sopra giudichino. Mi rimetto (democraticamente, suvvia) alla maggioranza. Ed ora facciamo come nei processi dei vecchissimi tempi. Dica l'usciera: «La parola alla difesa: udite, udite».

2. La difesa dei giusromanisti italiani e stranieri (anche stranieri, perché la scienza del diritto romano è letteralmente diffusa in tutto il mondo) fa presente, a titolo preliminare, che la preparazione di un giusromanista affinché sia in grado di effettuare decorosamente le sue ricerche è una preparazione che esige studi lunghi e approfonditi, quanto meno in tre campi del sapere: in campo storico, in campo filologico e in campo giuridico. Salvo casi rarissimi di autodidatti e di uomini assolutamente geniali, giusromanista si diventa a seguito di studi protratti sino alla laurea universitaria in legge (talvolta in lettere o anche in lettere) e proseguiti per pochi o molti anni (dipende) dopo gli studi universitari. Questo vuol dire, in parole brute, che si tratta, a parte il resto, di una preparazione molto costosa, dunque di attività che esige, ove non la si voglia riservare ai ricchi, un supporto sostanzioso e costante dello Stato sia in attrezzature, sia in didattica specializzata, sia in danaro, in moneta, in soldi. Non si risponda che quando i soldi non ci sono, quando le finanze dello Stato fanno buca, ai giusromanisti si deve rinunciare, mentre invece non si può rinunciare, che so, ai medici di famiglia o ai magistrati di tribunale.

Non si aggiunga che le materie universitarie di diritto romano sono, in fondo, materie di lusso, materie per le quali non si può concedere agli studenti, sin che rimangono nel giro dei loro docenti anche i romanisti, piú di una dozzina di «crediti». Sarebbe una risposta tartufesca e sciocca, che implicherebbe, a lungo andare, non solo una limitazione del livello di cultura garantito dal sistema universitario nazionale, ma anche una svalutazione politica ed economica della nazione nella concorrenza con le altre nazioni e con le organizzazioni economiche (particolarmente le supranazionali) che alle altre nazioni si appoggiano e danno appoggio. Non ci volete credere? Male. Ricordatevi di quella signora che circa due secoli fa disse che è inutile sprecar troppo danaro nella costruzione di grandi osservatori astronomici, tanto di stelle se ne vedono a milioni la notte di San Lorenzo, e ricordatevi (è notorio) la risposta che le diede il grande scienziato Jean-François-Dominique Arago: «L'astronomia, signora, ha attinenza anche col prezzo degli zuccheri». E, se non vi basta, tornate con la mente all'inesauribile personaggio di Napoleone. Se il generale Napoleone Bonaparte, dirottato il piú lontano possibile dal timoroso Direttorio, non si fosse portato appresso anche una scelta schiera di antichisti nella campagna di Egitto del 1798-1800 e se questi scienziati non avessero avuto competenza e fortuna nelle loro ricerche di egittologia, forse la spedizione di Egitto sarebbe oggi piú squalificata dalla storia di quanto generalmente non sia. Perciò, vivaddio, non gettiamo a mare i giusromanisti perché sono costosi. Pur se indirettamente e meno vistosamente, essi tornano utili al prestigio dello Stato e al progresso della civiltà in misura non inferiore (magari talvolta addirittura superiore) a quella dei costruttori di centrali nucleari oppure a quella di pur validissimi uomini di Stato (avete presente la figura di Vittorio Scialoja?). Basta avere una visione del bilancio statale che non sia gretta e semplicistica a guisa di quella di un commerciante di peperoni imbottiti.

3. Potrei continuare, ma preferisco astenermi. Sarebbe troppo facile insistere nel difendere i giusromanisti sul piano elementare della loro utilità culturale e sociale. La scienza, infatti, non è mai inutile, anzi è sempre utile (se non oggi, domani o dopodomani), non fosse altro perché produce e perfeziona «metodo», vale a dire tattiche e strategie di pensiero utilizzabili, con successo, chissà, da un oggi imprevisto e imprevedibile condottiero di eserciti trascontinenziali. Piuttosto il dubbio serio che la difesa dei giusromanisti spesso si vede opporre è se i giusromanisti di oggi, personalmente considerati, cooperino in modo efficace al perfezionamento ed al progresso del metodo nello studio storico del diritto. Ebbene sí, il dubbio non è privo di fondamento. Non tutti sono i giusromanisti che, giunti ad un certo punto nella scalata della vetta, si comportano come veri *grimpeurs* e proseguono, dopo essersi concessi un breve e salutare riposo, nella sempre piú difficile e faticosa salita. Anch'essi sono solitamente professori universitari. Anch'essi, come moltissimi loro colleghi di tutte le discipline, dopo aver vinto il concorso e dopo aver ottenuto l'ordinariato e la sede desiderata, dicono a se stessi, se pure lealmente se lo dicono: «chi me lo fa fare, a sfianarmi nell'ascensione (no, meglio parlare di ascesa) verso la vetta lontana?». E siccome, in verità, l'ordinamento universitario vigente non lo esige e la carriera burocratica continua ad andare avanti automaticamente, ecco che anch'essi talvolta si fermano, ecco che anch'essi talvolta non studiano (o almeno non scrivono) piú, ecco che anch'essi consultano sempre piú distrattamente libri e riviste, ecco che alcuni tra loro (pochissimi, peraltro) si riducono alla ripetizione stanca (e stancante, cioè sempre piú tediosa) di quel che già sanno, ricorrendo in aula e fuori a discorsi che sanno di stantío lontano un miglio, dedicando il tempo che gli rimane libero a ricerche letterarie od artistiche (ma va), oppure alla lettura di romanzi rosa (ma sí), oppure (è piú facile e redditizio) alla politica e/o alla cosí detta libera professione o a certe

cosí dette consulenze. Il rattristante fenomeno, ripeto, non è solo dei professori di materie giusromanistiche, ma di ogni sorta di professori universitari. Io oso qui denunciarlo solo perché del male sono stato affetto, per qualche tempo ed in qualche misura, anch'io, sinché non ho preso il coraggio a due mani dimettendomi dall'Ordine forense. Fatto sta che, se non ci si scuote (cosa difficilissima), per il giusromaniista e per i suoi colleghi universitari la ricerca è finita, anche se l'interessato si illude che non lo sia e che l'anno prossimo o tra dieci anni tornerà alla piena ricerca, malgrado che i muscoli del pensiero (scusate il barocchismo) siano stati resi sempre piú flaccidi dall'inattività.

4. Di questa verità mi sono reso conto (ed ho preso coscienza) nei miei lunghi soggiorni svizzeri a Mürren, un paesino a circa 2000 metri di altezza che è posto, dall'altra parte della valle, di fronte alla catena montuosa della Jungfrau. Nella quiete astratta, vagamente kandiskyana, di Mürren ci ho passato, per trent'anni e piú, il mese di agosto allo scopo di rifinire gli scritti che avevo appuntato o semi-preparato nei mesi precedenti, oltre che al diletto di qualche passeggiata solitaria su e giú per quelle silenziose montagne. La mia base era l'albergo Edelweiss, ove lasciavo di inverno tutta l'attrezzatura montanara, una copia del *Corpus iuris civilis*, qualche vocabolario e lo zibaldone completo delle lette e rilette avventure di Sherlock Holmes (non mi parlate di Auguste Dupin: il personaggio di Edgar Allan Poe ragiona troppo, per i miei gusti, e manca di un dottor Watson da lasciare interdetto e ammirato). Ebbene a Mürren tra le poche attrattive speciali che mi si offrivano giungeva ogni tanto la notizia che qualche gruppo di scalatori aveva preso d'assalto la temutissima (e quanto tristemente famosa) parete Nord dell'Eiger. Non mancavo mai di recarmi, in questo caso, nel punto giusto di osservazione, posto a qualche chilometro dal paese. Ero solito incontrarvi alcuni vecchi esperti locali, di cui ascoltavo con rispetto at-

tentamente le laconiche osservazioni e i commenti. Le cose andavano invariabilmente così. Sin che non giungevano ad un certo punto di altezza gli scalatori erano vispi ed erano da noi (muniti di binocoli) seguiti e accompagnati a mezza voce con parole benevoli e con giudizi ancora piuttosto prudenti, ma quando i loro vistosi maglioni rossi erano pervenuti al «punto di non ritorno» gli esperti si dividevano nelle loro opinioni. Alcuni borbottavano fiduciosamente che avrebbero proseguito, altri deducevano con sottigliezza dai loro movimenti impacciati i segni della stanchezza e della paura e si volgevano intorno per mugolare che quasi sicuramente sarebbero tornati alla base o che avrebbero atteso nei tremiti del freddo l'arrivo dell'elicottero. Fatto sta che ben pochi sono stati quelli che hanno portato a termine l'impresa dell'Eiger. La maggioranza era tratta in salvo, poco o molto più in su, dall'elicottero. E se le condizioni del tempo peggioravano o l'elicottero comunque non ce la faceva, non voglio pensarci: gli sventurati rotolavano giù sulle rocce (il che però, confesso, non l'ho mai visto, anche perché mi allontanavo sgomento). Fortuna che il giusromanista, ove non raggiunga la vetta, cade giù (questo è vero), ma senza mai farsi male. Non ha nemmeno bisogno, rialzandosi dalla poltrona che non ha mai abbandonato, di ripulirsi come gli scalatori (quelli delle montagne) per andare a bere un boccale di birra alla più vicina «Stube». Forse è per questo che generalmente i giusromanisti non vanno in giro con maglioni rossi.

5. Preso atto della realtà che una buona maggioranza dei giusromanisti (diciamo il 60%) diventano, dopo qualche anno dall'esplosione giovanile del loro ingegno, scientificamente inattivi, parliamo degli altri. Parliamo cioè dei giusromanisti «attivi», di quelli che insistono più a lungo e caparbiamente nell'attività di ricerca. Non si tratta, lo avverto subito, di studiosi calati tutti nello stesso stampo. Bisogna essere molto attenti a distinguere dai giusromanisti

«completi» o esaurienti, i quali sono o dovrebbero essere la normalità, quelli «frettolosi», impressionistici o sensazionali. Completi, o per meglio dire scrupolosi, sono i giusromanisti che, rinunciando a facili voli di fantasia, procedono nelle loro ricerche attenendosi fedelmente ad un metodo che risale quanto meno agli ultimi decenni dell'Ottocento e che in questo frattempo è stato (si badi bene) da loro stessi continuamente controllato, corretto, perfezionato. Il metodo è quello della preventiva scrupolosa valutazione critica, sotto il profilo del diritto (profilo generalmente trascurato o non espertamente esaminato dagli altri storici dell'antichità romana), di tutto il materiale probatorio o indiziario disponibile. Un metodo, per intenderci, da me ultimamente esposto per sommi capi nel libro *Giusromantica elementare* (1989, seconda ed. 2002), con il completamento di una trentina di casi concreti discussi e analizzati. Un metodo, per capirci meglio, che fa pensare alla pazienza (se volete, alla pignoleria) del castoro, ma che ha resistito a più di un violento attacco da parte di scomposti critici. I giusromanisti diligenti (se volete, un po' opachi) che, come me, si attengono (e non ad occhi chiusi) a questa metodologia fondamentale non sono forse i più intelligenti (oppure hanno, chi sa, l'intelligenza di non voler apparire tali ad ogni costo), ma sono, credetemi, i più affidanti. Né è vero che essi, come talvolta li si accusa, rubino malamente il mestiere ad altri studiosi dell'antico, per esempio ai filologi, perché sono di solito altrettanto esperti anch'essi ed hanno inoltre il buon senso di non isolarsi nel loro lavoro e, al contrario, di ricorrere spesso e volentieri al controllo e all'aiuto degli esterni, specie se filologi di vaglia.

6. Meno affidanti dei giusromanisti ortodossi, o di stretta osservanza del metodo, dei quali ho sinora parlato, sono la gamma dei frettolosi, degli impressionistici e dei sensazionali. Descrivere tutto l'assortimento nella sua grande varietà sarebbe molto difficile. Credo che non vi riusci-

rebbe nemmeno uno di quei teologi che si sono dedicati a comporre opere minuziose di casistica dei peccati, ad uso appunto dei sacerdoti abilitati al sacramento della confessione: opere che un mio caro collega dei tempi di Catania, docente di diritto canonico, teneva accuratamente chiusi a chiave in un reparto della biblioteca per sottrarli alle curiosità profane dei non addetti ai lavori. Comunque, onestà vuole da parte mia la premessa che incorrere *una tantum* (o, facciamo, anche *bis*) in una ricerca particolare condotta alla brava può capitare a tutti, anche ai piú rigorosi osservanti: peccato veniale. Il male è se qualcuno, per uso, per abitudine trascura le regole, indubbiamente noiose, del metodo critico, ivi compreso il problema ineluttabile delle interpolazioni giustiniane e dei glossemi postclassici. Chi conduce la ricerca con superficialità, affidandosi sopra tutto alla propria intuizione, può anche cogliere (a volte) la verità della storia giuridica romana, ma molta fiducia in ciò che asserisce non si può avere. Tanto meno si può confidare nella serietà delle sue asserzioni quando egli, trascinato dalla «*fiducia sui*», dalla fede in se stesso, proclama essere la sua maniera di pensare e di scrivere, addirittura un metodo, anzi il metodo unico e solo da adottarsi nella ricerca ai fini di un'esposizione davvero efficace. Mai piú. Il giusromanista, lo si tenga presente, non si trova nelle condizioni di Giorgio da Castelfranco detto il Giorgione quando, nel trapasso dal '400 al '500, aiutato forse dal giovanissimo Tiziano, sottopose (suppongo) a «provini» una certa serie di giovani donne e finalmente elesse a propria modella la bellissima che si vede oggi ritratta nella *Venere dormiente* che ammiriamo nella Gemäldegalerie di Dresda. Giorgione esaminò con la debita cura ciò che della Venere oggi si vede, e magari qualcosa di piú, ma oltre non andò e non vi ebbe interesse. Orbene, è chiaro che il vero giusromanista non è assimilabile, dicevo, al grande pittore veneto, macché. È assimilabile piuttosto ad un medico, il quale della giovane modella giorgionesca avrebbe anche tastato il

polso, auscultato le spalle e quant'altro, prescrivendo anche (ma forse incorro in un piccolo anacronismo) un'analisi delle urine. Chiara la differenza, o no?

7. Non basta. I giusromanisti, quelli veri, trovandosi a vivere e ad operare nelle nazioni moderne, parlano ovviamente nelle lingue correnti in queste nazioni dell'oggi. Dovendo farsi capire dagli studiosi e dagli studenti che li circondano, essi sono portati a prendere conoscenza anche del diritto pubblico e privato in cui sono immersi. Ecco perché essi, fatta eccezione per qualche barboglio che non manca mai, cercano di esprimersi il più che gli sia possibile nel linguaggio giuridico moderno e sono in grado di contribuire con la loro esperienza della lunga e travagliata storia dell'ordinamento giuridico romano all'interpretazione critica ed evolutiva dei diritti positivi contemporanei. Può darsi che, a tutta prima, risultino un po' noiosetti, alla guisa dei vecchi nonni, ma tutti dicono che l'esperienza dei nonni non è da gettar via, né è quindi ragionevole decidere di mettere da parte un congruo insegnamento delle materie giusromanistiche negli studi universitari e post-universitari di giurisprudenza. E con ciò la mia difesa dei giusromanisti è chiusa, almeno in «primo grado». Se vi sarà un grado di appello, non dovrò troppo sforzarmi, sappiatelo, nel ricercare altri argomenti.

8. Né si dica che ho cercato di raffigurare il loro mondo nella formula più accattivante. Non ho affatto taciuto i difetti da cui molti di loro sono afflitti. Tanto meno ho fatto nomi e cognomi di questi ultimi (quello che importa è il peccato, non il peccatore). Insomma, come Cyrano de Bergerac nella commedia di Edmond Rostand (atto II, scena VII), vi ho presentato e vi presento i Cadetti di Guascogna, voglio dire i giusromanisti, della cui specie umana faccio parte, senza fronzoli che li abbelliscano, ma con grande

* Destinato agli *Studi in onore di Giovanni Nicosia* e in corso di pubblicazione nella *Rivista di diritto civile* del 2006.

e sentito orgoglio. *«Ce sont les cadets de Gascogne / de Carbon de Castel-Jaloux; / bretteurs et menteurs sans vergogne, / ce sont les cadets de Gascogne ...».*

III GENIO E BANALITÀ

1. Charles Baudelaire ha confidato a se stesso, in un foglietto di data imprecisabile dei suoi «Diari intimi», che a creare (e in particolare a scrivere) una banalità bisogna essere geniali: sicché si è proposto di scrivere anch'egli, una volta o l'altra, una banalità («Créer un poncif, c'est le génie: je dois créer un poncif»). La confessione a se stesso è diventata una confessione all'Universo quando i *Journaux intimes* baudelairiani sono stati pubblicati postumi nel 1909. Naturalmente a me non sfugge l'ironia feroce di questo pensiero intimo, ma mi permetto di osservare (io pure, forse, con un tantino di ironia) che a chi scrive qualcosa (e poi non la cancella) molto difficilmente pare di aver gettato giù una banalità. Generalmente gli capita di rendersene conto a cose fatte, quando lo scritto è stato ormai già pubblicato. Lo aiutano molto in questa tardiva presa di coscienza i suoi lettori e, in modo particolare, i suoi critici ed i suoi colleghi (i quali spesso si sottraggono anche alla noiosa fatica di leggerlo con attenzione). A me la cosa è successa numerose volte, per non dire (con ostentazione troppo pacchiana di modestia) sempre. Ne ho preso buona nota, spesso ho riconosciuto tra me e me il mio torto, ma vi è stato anche qualche caso in cui non mi sono capacitato o addirittura (chiedo perdono) sono andato in furia per l'eccesso e la minuziosità delle critiche. Che ho fatto allora? No, non sono sceso sul terreno contro il mio critico, nemmeno gli ho tolto il saluto, neanche mi sono preso la briga di andargli a fare visita personale (come ha fatto qualche persona di mia conoscenza) per chiarire e sostenere anche a voce le mie tesi. Questo no.

Piuttosto vi è stata qualche occasione in cui ho moderatamente reagito mediante un nuovo scritto, mentre vi è stata qualche altra occasione (pur se non proprio frequente) in cui ho portato pazienza ed ho taciuto. Inoltre mi sono sempre piú rafforzato nella tendenza a dare consiglio a chi scrive e vuol pubblicare il suo scritto di pensarci due volte, anzi quattro, prima di farlo, perché vi è sempre dietro l'angolo qualcuno pronto ad accusarti di «poncif». Porto ad esempio, nel capoverso che segue, la lettera che indirizzai ad una lontana allieva napoletana che voleva pubblicare in edizione fuori commercio la sua vecchia dissertazione di laurea (una buona dissertazione peraltro) sul *connubium* e che mi aveva chiesto di apporvi una prefazione. Io sconsigliai la pubblicazione, ma l'antica allieva non si persuase, diede alle stampe il volume (nel 1995) e come prefazione ci mise argutamente la mia lettera.

2. «Gentile e cara Amica, il comune sodale M. V., raffinato editore e quant'altro, mi ha inviato una copia della Sua dissertazione di laurea sul *connubium* romano, pregandomi (cioè ordinandomi) di leggerla e di scrivere, in vista della sua pubblicazione, qualche parola di *praefatio*. Ebbene, io non l'ho fatto. Questa mia lettera non è di prefazione, ma è, per rimanere sul latino, di *abdicatio*. E non è per pigrizia, dal momento che negli ambienti napoletani mi chiamano unanimemente «'o faticatore». Tanto meno è per scortesia, se è vero che a Napoli molti mi segnano a dito come «'o cavaliere». È che anche i cattedratici hanno un onore, ed io Le assicuro sul mio onore che il mio atteggiamento omissivo è unicamente dettato dal riguardo verso un'amabile signora e dall'affetto verso un'amatissima ex allieva. Perché? Perché chi pubblica alcunché è perduto, o almeno ne corre il rischio. Lui (lei), il consorte, i figli, talvolta anche i nipoti. Dato che una copia del libro va, per diritto di stampa, alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, dato che altre copie (che però generalmente, per fortuna, si

perdono) vanno in Procura della Repubblica; dato che la CIA non manca mai di assicurare un esemplare di stampa alla sterminata Biblioteca del Congresso in America; dato insomma che «*scripta manent*», Lei pubblicando 'entrerà in letteratura'. Vi saranno autori che La citeranno con favore, ma ve ne saranno altri (di solito, moltissimi) che La criticheranno ferocemente. Non parliamo delle implicazioni politiche (per esempio: 'l'autrice parla bene della *lex Canuleia de connubio*, dunque è favorevole alla plebe, dunque è giacobina'; o viceversa, si intende). Le conviene, Signora? Conviene ai suoi congiunti? Lo sa che, dopo oltre un secolo, ancora si cita sprezzantemente lo Huschke per certe sue spericolate esegesi di Gaio? Ricorda le cinque righe scritte che bastavano a Fouché (o era qualcun altro?) per mandare la gente al patibolo? Ci pensi Signora, ci pensi. Poi faccia come crede, s'intende».

3. Il fatto che la signora di cui sopra non abbia seguito il mio consiglio è cosa trascurabile, tanto più che, come ho detto, la tesi di laurea sul *connubium* mi pareva e mi pare apprezzabile. Meno trascurabile, e a volte addirittura da deplorare, è il comportamento di storici affermati, anzi giustamente affermati, che non prendono in considerazione l'opportunità di valersi nelle loro ricerche anche della cooperazione di noi giusromanisti. Dalla nostra specifica esperienza (l'ho già sostenuto nel 2004 in un articolo intitolato *Il passato è un paese straniero*, oggi ripubblicato in *Altre pagine di diritto romano* [riediz. Napoli, De Frede, 2006] 339 ss.) possono derivare utili correzioni di rotta e, in qualche caso, veri e propri salvataggi da errori o addirittura da banalità che nemmeno Baudelaire si sentirebbe di qualificare geniali. Per rendervene conto, volete dare uno sguardo ai quattro capoversi (4-7) che seguono?

4. Il caso di cui parlerò riguarda Scipione Emiliano (il così detto Africano minore) e la sua vera o presunta gene-

rosità (cfr. *Atti Acc. Pontaniana* 30 [1981] 7 ss.). In un passo di Polibio (31.27.1-3) si legge che Scipione Africano (il «maggiore») aveva stabilito per le sue figlie, Cornelia-prima (andata poi sposa a P. Scipione Nasica Corculum) e Cornelia-seconda (maritata, piú tardi ancora, a Tiberio Sempronio Gracco), una dote di 50 talenti ciascuna; che la moglie dell'Africano, Emilia, aveva versato di quegli importi solo la metà ai mariti; e che, alla morte di Emilia (162 a. C.), Scipione Emiliano, figlio adottivo del figlio dell'Africano, dovendo versare la seconda metà, non volle approfittare di una «legge» romana che gli concedeva una rateazione in tre anni, e pagò l'importo totale in unica soluzione, con grande e ammirato stupore di tutti per la sua generosità. Come mai di una dote «fissata» dall'Africano si fece carico la moglie? E come mai del residuo di 25 talenti per ciascuna delle sue «zie» (in realtà solo sorelle del padre adottivo) fu ritenuto debitore l'Emiliano? Il problema è reso ancora piú spinoso dal fatto che, per ciò che generalmente si sostiene, alla morte dell'Africano (183 a. C.) la prima figlia era stata già promessa in isposa a P. Cornelio Scipione Nasica Corculum, mentre il marito della seconda figlia, cioè Tiberio Gracco, non era ancora in predicato (cfr. Plut. *T. Gr.* 4.4). A mente del Bandelli (*I figli dell'Africano*, in *Index* 5 [1974-75] 127 ss.), Emilia era *uxor*, ma non *in manu* dell'Africano, dunque era probabile titolare di un patrimonio proprio, derivante in parte dalla famiglia di origine e in parte da donativi ricevuti dal marito durante il lungo periodo della sue fortune. Ma l'ipotesi in ordine ai donativi, per verità, non quadra, almeno se si ammette, con i piú, che a cavallo tra il III e il II secolo avanti Cristo già vigeva, in quanto derivante da antiche consuetudini, il divieto di donazioni tra coniugi. Comunque, se, secondo Polibio, fu l'Africano a fissare, o anche a mettere insieme (ad accantonare) i 100 talenti occorrenti alla dote delle figlie, perché, stando sempre a Polibio, fu la moglie dell'Africano a costituire in concreto le due doti?

La soluzione non è facile, ma io penso che, sopra tutto se è vero, come il Bandelli sostiene, che Scipione Africano subì una forte perdita economica in conseguenza dei processi ben noti che lo riguardarono, egli non potè far seguire all'intenzione di dotare cospicuamente le figlie l'accantonamento effettivo dei 100 talenti: dato che la moglie aveva del suo (e parecchio, stando a quanto si desume dal suo fastoso modo di vivere), egli confidò a lei, con disposizione peraltro puramente ottativa, il compito di provvedere alla dote delle figlie: dote, alla quale, si badi, il costume sociale non vincolava il figlio Publio, che delle due Cornelie, essendo fratello, non era capo-famiglia, ma era tutt'al più soltanto tutore. E può essere interessante, a questo proposito, ricordare che, alcuni secoli dopo, Diocleziano e Massimiano, in un rescritto del 293 (a Basilissa, cfr. CI. 5.12.14), ribadivano che, a sensi di puro diritto romano, «*mater pro filia dotem dare non cogitur ... pater autem de bonis uxoris suae invitae nullam dandi habet facultatem*». Per ottemperare al desiderio del marito (forse sorretto da qualche parziale lascito), Emilia cominciò con l'assegnare in dote a ciascuna figlia, all'atto del matrimonio, 25 talenti. Per altri 25 talenti da dare *dotis causa* a ciascuna, è evidente che, non essendo ammissibile una *dotis promissio post mortem* resa ai generi, Emilia si impegnò verso questi ultimi solo sul piano sociale. Sul piano giuridico essa seguì il sistema di gravare il nipote ed erede testamentario Scipione Emiliano di un *legatum per damnationem*, che obbligava l'Emiliano al versamento delle ingenti somme, rispettivamente, ai mariti Nasica Corculum e Tiberio Gracco. Quanto al comportamento di Scipione Emiliano, che pagò subito e non in tre rate annuali, è degno certo di molta lode che egli non abbia sollevato difficoltà, ma è poco credibile che realmente vigessero in Roma delle «leggi» che autorizzassero il pagamento dei contanti «*annua, bina, trina die*». Una consuetudine (non una legge) del genere venne in essere, di certo, solo in materia di «restituzione» della dote dal marito alla

moglie, non anche in ordine all'esecuzione dell'obbligo di pagare la dote al marito. Direi proprio che Polibio, tutto preso dallo zelo di esaltare la *liberalitas* del suo veneratissimo Emiliano, sia incorso, qui come altrove, in un veniale equivoco in ordine al diritto romano. Errore del quale uno storico «generico» di Roma antica può facilmente non essersi accorto, ma un giusromanista che gli fosse stato accanto probabilmente si sarebbe avveduto.

5. Dall'errore dell'antico Polibio e dello storico non pienamente esperto di diritto romano passiamo all'incertezza, sempre in materia di diritto romano, manifestata da un egregio studioso contemporaneo (cfr. il mio *Iusculum iuris* [1985] 130 ss.). Dunque, nei suoi interessanti studi su Manilio poeta, Enrico Flores (*Contributi di filologia maniliana* [1960] 40 e 47) esamina, tra l'altro, i versi 4.209-214 dell'*Astronomicon*. In questo brano si caratterizza in astratto la figura del giureconsulto romano e si fa riferimento in concreto a un *Servius*, che altri non può essere se non Servio Sulpicio Rufo: «*Hic etiam legum tabulas et condita iura / noverit atque notis levibus pendentia verba, / et licitum sciet, et vetitum quae poena sequatur, / perpetuus populi privato in limine praetor. / non alio potius genitus sit Servius astro, / qui leges potius posuit quam iura retexit*». Il Flores (di cui ovviamente non discuto la lettura) intende i versi in questo senso: che il giureconsulto (*hic*) nato sotto il segno della *Libra*, «conoscerà anche le tavole delle leggi, il diritto stabilito e le parole che dipendono dalle concise note (sc.: le *notae iuris*), e saprà ciò che è lecito e quale pena segua ogni divieto, essendo pretore del popolo, senza interruzione (sc.: *usque ad mortem*), nella sua casa privata; anzi sotto la medesima costellazione sarebbe nato il giurista Servio, del quale possiamo dire che stabilì delle leggi più che spiegare il diritto». Da questa interpretazione mi discosterei, precisandola, nei seguenti punti. Primo: le *legum tabulae* e i *condita iura* sembrano la trasposizione poetica della notis-

sima endiadi *ius lexque* (o *lex iusque*), che indicava nel linguaggio giuridico (e forse anche in quello corrente) l'insieme del diritto romano. Secondo: i *pendentia verba notis levibus*, piuttosto che un'allusione (un po' stravagante) alle *notae iuris* ed alla loro interpretazione sono un'allusione (assai piú verosimile) alla cosí detta attività cautelare (anzi, non solo del *cavere*, ma anche dell'*agere*) del giurista, il quale era esperto anche nelle formule (*verba*) che vanno pronunciate per l'affermazione dei diritti, formule che venivano a loro volta ridotte sinteticamente in brevi sigle. Terzo: il giureconsulto non viene giustapposto al *praetor* per essere un giudice privato *perpetuus*, che cioè esercita la sua funzione ininterrottamente per tutta la vita (anziché per un solo anno), ma viene forse, e piú semplicemente, indicato come un privato (*privato in limine*) che era il consigliere, l'ispiratore, insomma l'*alter ego* del *perpetuus populi praetor* (cfr. in certo modo Ulp. D. 2.1.7 pr.: *iurisdictio perpetua*), cioè del *magistratus populi Romani* che emetteva annualmente il suo *edictum perpetuum*, ma notoriamente si adeguava nel redigerlo agli orientamenti espressi dai piú autorevoli giuristi dei suoi tempi. Non voglio escludere peraltro che il *perpetuus*, pur riferendosi sintatticamente al *praetor*, sia in qualche modo ambivalente ed abbia una certa qual carica allusiva anche al giureconsulto, che ininterrottamente svolge la sua nobile attività. Piú o meno, sarebbe un'ipállage analoga all'oraziano «*vides ut alta stet nive candidum Soracte*», in cui *alta* si collega con *nive*, ma allude marginalmente, se il mio gusto non erra del tutto, anche all'altezza del Soratte. Oppure simile al carducciano «il divino del pian silenzio verde», in cui a me è sempre parso, sia pure irrazionalmente, di sentire una tonalità di verde anche nel divino silenzio del piano verdeggiante. E tutto ciò, se vero, collauda la tesi del Flores, secondo cui Manilio non era affatto un poeta vagante tra le nuvole, ma era un uomo pienamente calato nel suo tempo e nel diritto ad esso relativo.

6. Parole di fermezza in parte diverse da quelle usate per i due casi precedenti merita, e me ne spiace, un'opera proclamata (e per altri versi giustamente proclamata) «classica»: quella di Joseph Vogt, *Die römische Republik*, la cui quinta edizione è stata tradotta in italiano nel 1968 (V. J., *La Repubblica romana* [Bari, Laterza ed., 1968] p. XV-442, con prefazione dell'A. e riproduzione delle pagine introduttive dettate da Adolfo Omodeo per la prima ediz. del 1939). Il libro è stato ampiamente rimaneggiato per essere posto al corrente con le più recenti ricerche, come risulta anche dall'aggiornatissima bibliografia finale (p. 417 ss.). Tornare su un'opera così nota e così notoriamente felice, per elogiarne la straordinaria freschezza, è fuor di luogo. Non è fuor di luogo invece segnalare quello che è, mi si consenta, un difetto di questa e di molte altre illustri ricostruzioni della storia romana: la deficienza dell'informazione giuridica, o forse peggio la sottovalutazione della componente giuridica. Una storia tanto acuta nell'analisi dei fatti sociali ed economici, come è quella del Vogt, sorprende, ad esempio, nella superficialità (dirò così) dei cenni dedicati alle *XII tabulae* (p. 58 s.: «ora gli organi dello stato partecipavano al diritto penale e a quello delle obbligazioni, in quanto erano stabilite le norme e la procedura; la sentenza risolutiva di una contesa e l'espiazione di un delitto rimanevano però ancora in ampia misura in mano degli stessi cittadini»), alla *lex Canuleia* (p. 60: «ciò permetteva ora a singoli plebei la forma patrizia del contratto matrimoniale e l'ammissione nella società delle famiglie patrizie e dei loro culti»), al *praetor urbanus* (p. 74: «presto [presto rispetto al 367 a. C.] questo magistrato si applicò a perfezionare il diritto tradizionale – *ius civile* – in base all'autorità della carica attraverso editti – *ius praetorium* –, mettendo lo sviluppo del diritto al passo con il progresso del tempo»), al *ius privatum* (p. 105: «il diritto privato assicurava la libertà di ogni singolo cittadino nel quadro della legge e dei costumi e fondò il recinto della famiglia, chiuso

in sé, in cui il *pater familias* dominava autocratico, quasi che egli dovesse essere indennizzato, con questa sua sovranità familiare, dalla subordinazione all'impero dei magistrati», al processo privato (p. 105: «nei processi civili i magistrati usavano grande moderazione; ... compito dei pretori era solo accettare la querela e stabilire le norme processuali che dovevano aver vigore»), e si potrebbe continuare a lungo. È fuor di dubbio che noi storiografi del diritto romano la storia romana generale la bazzichiamo solitamente poco e male: «*mea culpa*». Ma come sarebbe meglio per gli studi, se l'atto di contrizione fosse recitato anche da chi scrive storia dello sviluppo sociale, economico, politico. E fosse seguito dal «pentimento attuoso» di una rapida scorsa a qualche manuale di storia e di istituzioni del diritto romano.

7. I capoversi che precedono sono intesi a dare una piccola dimostrazione pratica di come il giusromanista possa rendersi utile (talora indispensabile) allo storico socio-politico dell'antichità romana nel precisare ed eventualmente nel correggere costruttivamente le sue ricerche. Tra i moltissimi esempi che potrei dare dell'analoga utilità (forse indispensabilità) del giusromanista per gli interpreti e per i «creatori» dei diritti moderni adduco qui, uno per tutti, l'esempio minimo del «difensore civico». Questo istituto è stato regolato in Italia, su fervida istanza di certi partiti democratici, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad integrazione di precedenti leggi regionali, ed è diffuso in quasi tutti gli enti di governo a carattere di amministrazione locale (regioni, province, comuni). Il suo delicatissimo compito è quello di garantire il funzionamento imparziale dell'ente di governo cui si riferisce, di dare voce agli eventuali giusti lamenti dei cittadini e di segnalare pubblicamente le disfunzioni che si verificano. Ciò a (vaga) imitazione e perfezionamento di un gentiluomo semi-pubblico frequente nei paesi scandinavi, il così detto «*Ombudsman*», che effet-

tivamente si impegna ad alzare autorevolmente la voce su richiesta dei cittadini quando le cose, anche a suo avviso, non vanno tanto bene. Non dico quante volte mi sono vanamente espresso in passato contro la proposta dell'adozione ed esaltazione del difensore civico come funzionario dell'ente pubblico. Fatto sta che oggi in Italia il progetto è stato realizzato, che il funzionario civico viene (o dovrebbe essere) «eletto» da una maggioranza qualificata degli stessi consiglieri dell'ente e che, salve rare e lodevoli eccezioni, funziona molto poco e molto male. Nel Comune di Napoli esso non funziona affatto per l'insuperata ragione che dal 2001 ad oggi non si è mai formata una maggioranza qualificata che lo eleggesse. A dicembre del 2004, rispondendo ad un'intervista giornalistica di fine anno, io denunciavo questo vuoto (di cui nessuno pareva si fosse accorto), spiegai che il difensore civico ha un lontano precedente nel *defensor civitatis* del Basso Impero romano e chiarii che il *defensor civitatis*, dovendo la sua nomina e le sue sorti alla stessa autorità politica che lo aveva designato, ovviamente non aveva mai contato nulla di nulla. L'intervista fece localmente un certo scalpore. Per due o tre settimane si discusse accesa-mente a Napoli della necessità e dell'urgenza sia di colmare il vuoto del difensore civico sia di dotare costui di una reale indipendenza dall'amministrazione comunale e dai partiti politici. Un consigliere comunale (credo dell'opposizione) mi telefonò a casa per chiedermi di presentare la mia candidatura ed io gli risposi, naturalmente, che il suo era «suonno 'e fantasia». Infine tutto tacque e tutto continua a tacere. Dall'alto dello scalone municipale di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, domina su quelli che salgono e quelli che scendono, maestosa e inesplicabile, la testa (il capo, «la capa») di un grosso busto femminile di antica ma incerta provenienza (cfr. B. Croce, *Storie e leggende napoletane*, riediz. 1990, p. 331). Il buon popolino napoletano è solito chiamarla speditamente «donna Marianna, 'a capa 'e Napoli».

IV OTTO ANNI A CATANIA

1. Di solito mi vanto di aver trascorso a Catania i primi dieci anni della mia carriera di professore di ruolo. Ma ho fatto meglio i conti. Gli anni catanesi sono stati soltanto otto: dal 1942-43 al 1949-50, dopo di che passai a Napoli. Il fatto è che in quel periodo di tempo obbiettivamente piccolo i miei colleghi della Facoltà giuridica ed io (primo fra tutti l'indimenticabile Cesare Sanfilippo) ce la prendemmo tanto a cuore per superare i dissesti provocati dalla guerra e facemmo tante cose per rimettere in sesto l'organizzazione scientifica e didattica della Facoltà giuridica, che gli anni furono sostanzialmente pari non dico a dieci, ma addirittura ad una ventina. E un altro fatto, sia detto senza enfasi, è che io a Catania ho lasciato una buona parte del mio cuore. Ora che sono vecchio e fuori servizio, ma sí, vi ritornerei volentieri per chiudere la mia lunga vita (e possibilmente, prima del congedo, per provare ancora una volta, o meglio due, o meglio anche dieci, il gusto impareggiabile della «scacciata» appena tirata fuori, scottante e gravida di formaggio fresco, dal forno). Non solo. Finalmente mi concederei un fine settimana a Taormina, località incantevole che, mi dovette credere, durante gli otto anni di Catania, preso com'ero dalle faccende universitarie, non sono mai riuscito a visitare.

2. Il sospirato concorso universitario lo vinsi a fine novembre del 1942. Dato che ero a Roma, impegnato a fare il magistrato in Tribunale, il giorno dopo mi precipitai al Ministero dell'Istruzione per sapere se e quale Ateneo fos-

se disponibile per un neo-professore di Storia del diritto romano. Ve ne erano due: Camerino e Catania. I vecchi maestri cui mi rivolsi per suggerimenti mi consigliarono tutti la piccola e gloriosa Camerino, tanto piú che Catania era quotidianamente sotto bombardamento degli Anglo-Americani, i quali avevano occupato ormai la Tunisia. Non so dire perché (forse fu perché era molto piú popolata di studenti) scelsi Catania. Ai primi di dicembre feci il primo viaggio: tutto sommato piuttosto scomodo, in un treno a smatico lungo il Tirreno. Poi attraverso lo Stretto e infine su una Littorina (cosí la si chiamava allora) che lambiva le magiche acque da Messina ad Acitrezza. Bombardamenti nessuno. Mi dissi che forse si stava esagerando con queste storie dei bombardamenti incessanti. Ma, quando giunsi in città e mi vi inoltrai su uno scassatissimo taxi, ebbi una doccia fredda. Le mura della periferia erano zeppe di manifesti e manifestini funerari che lamentavano la morte di un figlio, di un fratello, di uno zio, di un cugino, di un padre e via dicendo. Un'ecatombe. Solo qualche giorno dopo mi spiegarono che i morti c'erano, ma non erano tanti quanti ci si poteva figurare: nell'uso popolare, i manifesti mortuari erano fatti affiggere non dall'intera famiglia del defunto, ma dai singoli congiunti, cioè dalle singole persone di cui lo scomparso fosse padre, figlio, nonno, nipote eccetera. Non dico che fu una notizia lieta. Dico solo che fu, almeno in un certo senso, una ragione di minore allarme. Comunque lasciamo perdere queste tristezze. Quando il taxi, quel giorno dell'arrivo, mi sbarcò davanti all'edificio dell'Università fu una meraviglia, uno stupore, una gioia. Vetri rotti e infissi scassati in quantità, ma la bellissima struttura era, nel suo complesso, intatta. E intatta sarebbe rimasta, a scorno dei pessimisti e dei menagramo, sino alla fine della guerra.

3. Sanfilippo lo trovai in una sala del Seminario giuridico, all'ultimo piano, che leggeva gravemente (tutto grave-

mente faceva Sanfilippo) un passo della Glossa di Accursio seduto davanti ad un tavolo coperto da molti altri libri. Di poche parole, ma nella sostanza addirittura fraterno. Mi fece fare il giro del palazzo anche per presentarmi ad altri professori presenti: primo fra tutti Orazio Condorelli, filosofo del diritto che io tuttora considero uno dei piú grandi gentiluomini di tutti i tempi. Stabilimmo d'accordo l'orario delle lezioni e la data della mia prolusione in Aula Magna. La prolusione (solennità di altri tempi) l'avrei fatta il mese successivo, il 21 gennaio 1943, rivestito dalla severa toga universitaria catanese, davanti ai colleghi tutti in toga e al cospetto di un pubblico numeroso e tranquillissimo, quasi che fosse stato pattuito col nemico che in quel giorno e a quell'ora non vi sarebbero stati bombardamenti. Bombardamenti in effetti non ve ne furono. Fallica, il solenne portiere dell'edificio, mi disse per rassicurarmi: «Non si preoccupi, professore, oggi i bombardieri non vengono. Non vengono, anche se rimane stabilito che cornuti sono».

4. Il resto è storia. Storia di otto anni di intense vicende che non posso stare a raccontarvi io, essendo stato di esse uno degli attori. Occorrerebbe uno storiografo a tutto giro che le ricostruisse e le valutasse a dovere. Ne verrebbe fuori, vi assicuro, qualcosa di molto interessante. Io posso dirvi solo che di quegli anni ormai lontani ho ricordi quasi tutti bellissimi. Quasi tutti, non tutti. Alcuni ricordi, lo ammetto, sono soltanto belli.

5. I brevi capoversi che precedono li ho pubblicati nel n. 11.4 (2005) del *Bollettino di Ateneo dell'Università di Catania*. Aggiungo questa postilla per ricordare quanto meno a me stesso che a Catania ci sono tornato (o non tornato) piú volte dopo il trasferimento a Napoli, per motivi lieti e per motivi tristi. Lieta fu l'occasione di fare da testimoniaio, in un agosto lontano, alle nozze della mia allieva Franca La Rosa (ma quanto mi fece soffrire, causa la canicola, il *tight*). Altrettanto

lieta, qualche tempo dopo, la presa di conoscenza (finalmente) della bellissima Taormina, ove fui testimonia di nozze per un altro allievo, Santi Di Paola, che oltre tutto era stato il primissimo, in ordine di tempo, dei miei apostoli catanesi (però, siccome gli sposi decisero di pernottare al San Domenico, io doveti, per discrezione, trasferirmi frettolosamente in altro albergo). Lieta fu ovviamente la partecipazione alle onoranze per gli ottanta anni di Cesare Sanfilippo. Lieta anche l'opportunità che mi fu data più tardi di tenere agli studenti una lezione non ricordo su quale argomento. Ma vi sono stati, purtroppo, anche i momenti tristi, come quello della morte prematura del mio fidatissimo Di Paola o quello della commemorazione accademica che di lui, qualche tempo dopo, venni invitato a fare. Più triste ancora, molto più triste, è stata in anni recenti l'impossibilità fisica di ritrovarmi a Catania tra i moltissimi che hanno partecipato al lutto per la scomparsa degli amici fraterni dei tempi miei, cioè di tempi divenuti ormai molto lontani: Cesare Sanfilippo, Giuseppe Auletta, Orazio Condorelli, Cristoforo Cosentini. No, proprio non mi riesce di cavarmela con una delle solite citazioni latine. Sono commosso. Sono profondamente commosso. Chiuso.

1. INVIATO SPECIALE IN ROMA ANTICA. – 1. Tra le strenne natalizie del 1957 gli studiosi di Roma antica sono stati invitati a considerare con particolare soddisfazione la *Storia di Roma, narrata da Indro Montanelli ai ragazzi da nove a novant'anni* (Milano 1957, p. 542). Indro Montanelli non è uno storiografo patentato e, non essendo nemmeno un uomo politico, difficilmente salirà mai su una cattedra universitaria. È difficile che ci tenga, del resto. Giornalista tra i più brillanti, inviato speciale nelle sei parti del mondo, sparlatorescanzonatissimo di tutto e di tutti, questo suo contributo alla storia di Roma gli verrà forse passato sotto silenzio, quando non preso in malaparte, da altri studiosi all'infuori di me. Eppure si tratta di un vero e sensibile contributo di pensiero critico che è stato scritto, chi sa, più per essere letto e capito dai ragazzi prossimi ai novanta, che da quelli vicini ai nove anni. Un contributo, diciamo di passata, sempre o quasi basato su informazioni attendibili, intelligentemente ordinate e poi riplasmate, ne sia lode a Dio, in un discorso arioso e moderno, perché basato sul giusto convincimento che «ciò che rende grande la storia di Roma non è che sia stata fatta da uomini diversi da noi, ma che sia stata fatta da uomini come noi». L'uovo di Colombo. Avvicinarsi alla storia di Roma con la mentalità dell'inviato speciale, viaggiare attraverso i suoi molti secoli con l'abito mentale dell'esperto *reporter*, osservarne le alterne vicende con l'occhio smagato di chi ha già visto qualcosa del genere in uno degli innumerevoli suoi viaggi precedenti: non è da tutti, naturalmente. Nessuno vuol dire

che gli storiografi genuini (o ufficiali) debbano comportarsi così. Ma non è nemmeno da tutti, riconosciamolo. Come stanno a dimostrare, fatte le debite eccezioni, i molti orrendi libelli di divulgazione della storia romana che alcuni suoi studiosi hanno sulla coscienza.

2. I modelli ideali di Montanelli son chiari. Egli gioca a carte scoperte e li indica *in limine litis*: Svetonio e Dione Cassio. Forse anche, senza magari volerlo, un pizzico di quel Tacito, di cui Montanelli dice (p. 437) che «va letto con criterio, senza chiedergli analisi né sociologiche né economiche, accontentandosi di grandi *reportages*, perfetti come meccanica di narrazione, col *thrill* e la *suspense* come si dice in linguaggio cinematografico, e animati da personaggi probabilmente falsi, ma straordinariamente caratterizzati, che si scolpiscono nella memoria con un vigore di stile che nessuno scrittore ha mai più avuto dopo di lui». E di Svetonio, di Dione, di Tacito, Montanelli ha il gusto del personaggio, della rivelazione confidenziale, del particolare piccante sorprendente inedito. Basterebbe aprire a caso qualunque pagina del libro. Ma il meglio, credo, sta nel leggerlo tutto, da cima a fondo, sino a quel capoverso conclusivo (p. 534), che svela di colpo, e quasi di sorpresa, la serietà con cui Montanelli lo ha scritto. («Mai città al mondo ebbe più meravigliosa avventura. La sua storia è talmente grande da far sembrar piccolissimi anche i giganteschi delitti di cui è disseminata. Forse uno dei guai dell'Italia è proprio questo: di avere per capitale una città sproporzionata, come nome e come passato, alla modestia di un popolo che, quando grida 'Forza Roma!', allude soltanto a una squadra di calcio»). [1957].

2. STORIA O CURIOSITÀ? – 1. Una commendevole fatica è stata assolta da J. Imbert, G. Sautel, M. Boulet-Sautel con la raccolta e la traduzione francese di una lunga serie di testi e documenti, da servire di complemento all'insegnamento della «storia delle istituzioni e degli avvenimenti sociali», in cui si sta sperimentando ormai da un paio d'anni la didattica

universitaria francese («*Thémis*», *Textes et documents. Histoire des institutions et des faits sociaux. I. Des origines au X^e siècle*, par. J. Imbert, G. Sautel, et M. Boulet-Sautel [Paris 1957] p. 449). I nomi dei tre valenti e simpatici colleghi lasciano di leggieri immaginare i pregi della silloge: vasta ma non smisurata, varia ma non sminuzzata, semplice ma non volgarizzata. Salvo che, proprio perché si tratta di una raccolta fatta assai bene, si rafforzano in chi la scorre i dubbi circa la validità della riforma universitaria francese. La storia del diritto, mortificata in una panoramica di quattro e più millenni, non è più storia, è curiosità erudita: sí che è assai dubbio che gli studenti possano trarne quel succo formativo della loro coscienza giuridica che ne ha giustificato sin'oggi, e solo può veramente giustificarne, l'insegnamento. E questi testi, di varie lingue e di diversissimo linguaggio, ridotti come sono al comune denominatore di un elegante francese (ché questo solo leggeranno, c'è da scommettere, i discenti), accresceranno, se possibile, la fata morgana di una cultura storico-giuridica, che sembra a portata di mano, ma che è in realtà, *nisi fallor*, irraggiungibile. [1957].

2. *Postilla*. Le parole che precedono sono del lontano 1958, ma meritano purtroppo una sconsolata appendice degli anni nostri. Un'appendice doverosamente dedicata a segnalare che nella seconda metà del secolo XX non si è registrata nessuna reazione al sistema didattico francese. Macché. L'ondata semplificatoria si è estesa per tutta l'Europa ed ha raggiunto e sommerso anche l'Italia. Quivi ormai, per demerito di certi governi faciloni e superficiali della fine degli anni '90, l'insegnamento della storia del diritto e in particolare del diritto romano, quando non è addirittura un *optional* dell'insegnamento universitario, ma quasi, è ridotto, nelle facoltà che ancora lo tengono in vita, ad una faccendola di minime proporzioni da saldarsi spendendo un numero molto esiguo di «crediti». Dal che sono derivati certi curiosi libricciuoli «*pic-nic*», costituiti da pezzulli scritti da molti autori diversi (pur se, singolarmente presi, spesso ec-

cellenti) per un totale di poche centinaia di paginette ricucite tra loro alla buona. Libricciuoli, oltre tutto, non sempre davvero semplici e facilmente digeribili perché il guaio dei *pic-nic* (quelli veri, da consumarsi sul prato all'ombra di un albero frondoso) è che le cibarie da mandar giù spesso non combinano tra loro per spezie, per cottura e per odore.

3. COMANDI E CONSIGLI. – 1. Con la consueta, incisiva chiarezza, Norberto Bobbio ha trattato, in un recente articolo (*Comandi e consigli*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 15 [1961] 369 ss.), della nozione giuridica di «consiglio» e della differenza tra «comando» e «consiglio». Un capitolo abituale nei vecchi trattati di diritto naturale, ma completamente negletto dalle moderne trattazioni di filosofia del diritto e di teoria generale del diritto. Senza stare a riassumere la interessante argomentazione (principalmente basata su letture di Suarez, di Hobbes e di Thomasius), ne riferisco i risultati (cfr. p. 385 ss.):

- | | |
|---|---|
| (a) <i>l'autore del comando è titolare di un potere coattivo;</i> | <i>l'autore del consiglio no, possiede solo una vis direttiva;</i> |
| (b) <i>il destinatario del comando è obbligato ad eseguire il precetto;</i> | <i>il destinatario del consiglio è libero di eseguire o non eseguire il precetto;</i> |
| (c) <i>la ragione dell'obbedienza al com. è nel rispetto o nel timore di esso (obbedienza assoluta);</i> | <i>la ragione dell'obbedienza al cons. è nell'apprezzamento della sua ragionevolezza (obb. condizionata);</i> |
| (d) <i>le eventuali conseguenze dannose dell'adempimento ricadono sull'autore del comando;</i> | <i>le eventuali conseguenze dannose dell'adempimento ricadono principalmente sul consigliato;</i> |
| (e) <i>la sanzione dell'inadempimento consiste in una conseguenza spiacevole istituita direttamente o indirettamente dall'autore del comando.</i> | <i>la sanzione dell'inadempimento consiste in una conseguenza incerta e indipendente dalla volontà del consigliato.</i> |

2. Secondo il Bobbio (p. 386), di tutti questi caratteri distintivi, il piú importante è l'ultimo. Senza sanzione istituita (egli dice) non vi è potere coattivo di chi comanda, non vi è obbligo del destinatario, non vi è obbedienza assoluta da parte sua, non vi è esenzione da responsabilità per l'adempimento. Ebbene mi sia permesso di replicare che, se non il filosofo del diritto, se non il giusnaturalista, se non il cosí detto teorico generale del diritto (o scienziato del diritto, o come altro si compiaccia di essere denominato), potrà dubitare, anzi dovrà dubitare, anzi certamente dubiterà di questa affermazione lo storiografo del diritto o anche, *tout court*, il giurista. Invero, a me sembra che le concatenate lucubrazioni del Bobbio prescindano un po' troppo sveltamente dall'esperienza della storia, lontana e vicina, del fenomeno giuridico. Se i precetti non accompagnati da sanzione fossero davvero puri e semplici consigli, dovremmo forse negare la qualifica di comandi alle norme cosí dette «programmatiche» della Costituzione; e, in ogni caso, dovremmo sicuramente escludere dal novero dei comandi normativi giuridici le cosí dette *leges imperfectae* di romana memoria (cfr. Ulp. 1.1). Vero è, per limitare il discorso a queste ultime, che i Romani dell'età classica le qualificarono «*imperfectae*», ma è anche vero che essi non negarono alle stesse la qualità di «*leges*», alla stregua di tutte le altre, ed è vero altresí che quelle *leges* poi dette *imperfectae* furono il solo tipo di leggi conosciuto e applicato (e obbedito) in Roma nell'età piú vetusta. E poiché la *lex imperfecta* non è una curiosità archeologica, ma una possibilità (anzi, sia pure su limitatissima scala, una realtà) degli ordinamenti giuridici moderni, io chiedo a me stesso: la *lex imperfecta* è davvero e soltanto un consiglio o è invece ancor essa un comando? Dicano quello che vogliono il filosofo, il giusnaturalista, lo scienziato del diritto, ma per noi «giuristi appiedati» la seconda risposta è quella che conta. Io non vedo come si possa, allo stato delle nostre esperienze giuridiche, negare il carattere di comando, sia pure im-

perfetto, ad un precetto che, sia pur privo di sanzione, proviene tuttavia da un organo istituzionalmente fatto per comandare e che è formulato in un «tono» (anche il tono, si dice, fa la musica) che non ammette disobbedienza dal destinatario. Le esigenze di una categorizzazione e di una terminologia tranquillanti, cui il Bobbio spesso si richiama, non giustificano, a mio avviso, che un comando senza sanzione sia classificato come consiglio, così come non sarebbe giustificato che un aeroplano privo di un'ala, e quindi incapace di volare, fosse ritenuto un autoveicolo. In materia di diritto ragionare trascurando l'esperienza è lo, stesso che fare la geometria delle quattro dimensioni.

3. Forse, perciò, con un po' più di attenzione all'esperienza giuridica, le meditazioni del Bobbio (peraltro, ripeto, come sempre, limpide e incisive) andavano piuttosto poggiate sul punto *a*, cioè sulla considerazione dell'autore del comando, che sul punto *d*, cioè sulla considerazione delle conseguenze dell'adempimento. E forse, aggiungerei, la considerazione dell'autore del comando avrebbe potuto portare a quest'ulteriore osservazione: che chi può comandare (chi è istituzionalmente fatto per comandare, chi ha potestà di comando) tanto può emanare un precetto in tono che non ammette replica, quanto può, bontà sua, emettere un precetto a puro titolo di consiglio, di avvertimento, di raccomandazione e così via dicendo. Nel secondo caso, è ovvio che una sanzione per l'inadempimento è inconcepibile. Nel primo caso, viceversa, è ben concepibile che la sanzione per l'inadempimento manchi. Quel che decide non è la presenza di una sanzione istituita, ma la effettiva e seria volontà di comandare in colui che ha potestà di comando. (Una volontà effettiva e seria che, mi si consenta di aggiungere, si basi su un sufficiente tasso di «persuasività» dell'azione o omissione comandata). [1961].

4. L'ESPERIENZA ROMANA. – Se è vero il detto su «chi ben comincia», possiamo prevedere e augurarci che sia

pubblicato al piú presto il completamento del corso di diritto privato romano del Robleda. Per ora si tratta di una Introduzione, anzi di una *Introductio* [O. Robleda S. J., *Ius privatum Romanum. 1. Introductio in studium iuris privati Romani* (Romae 1960) p. XV + 337], che, essendo destinata agli allievi della Pontificia Università Gregoriana, è doverosamente scritta in un latino talvolta lievemente ispirato a Merlin Cocai, ma che, quanto alla sostanza, esige dai romanisti incondizionato rispetto ed alto apprezzamento. Ai meriti dell'esposizione si aggiungono quelli della ricostruzione storica. L'A., infatti, non è di quelli che sposano ad occhi chiusi la *communis opinio*, ma ama ben spesso prendere chiara e meditata posizione sui singoli punti, argomentando sempre con pacatezza e plausibilità. Non importa, in questa sede, esporre consensi o dissensi, salvo forse che in ordine ad un problema preliminare: quello della giustificazione dello studio attuale del diritto romano. Il R. parte dal presupposto che il diritto romano sia stato «*adeo perfectum*» («*adeo*», anche se esclude, comprensibilmente, taluni istituti sopra tutto del diritto delle persone: p. 24) che a questa alta perfezione bisogna attribuire la causa del suo sopravvivere nei secoli e l'utilità del suo studio d'oggi (p. 24 ss.). Ma io, pur essendo pienamente convinto del fatto che i Romani ebbero il genio del diritto, né parlerei di perfezione, o quasi, del *ius Romanorum*, né escluderei che la sopravvivenza di esso sia anche, e fortemente, dipesa (come ha giustamente sostenuto il Koschaker) dalle circostanze. Quanto ai motivi per cui oggi è opportuno (anzi, a mio parere, è necessario) studiare il diritto romano, nemmeno calcherei tanto la mano sulla perfezione dei suoi istituti o sulla parentela di molti di essi con istituti del diritto (privato) moderno. Sopra tutto io penserei e penso alla necessità per il giurista di ogni epoca di materiare di esperienza le sue costruzioni, e sopra tutto insisterei sulla per ora ineguagliata messe di esperienze storiche che il diritto romano ci offre. Sta di fatto (e l'ho scritto piú volte) che,

allo stato attuale delle nostre conoscenze storiografiche, l'esperienza giuridica piú vasta e piú varia, di cui disponiamo per la formazione della cultura giuridica moderna, è l'esperienza (non sempre felice, luminosa, ammirevole) del diritto romano nel suo millenario sviluppo evolutivo e involutivo. Rinunciare ad essa, come purtroppo oggi fanno molti cosí detti «dogmatici», equivarrebbe alla rinuncia che un fisico nucleare facesse alla meditazione dell'effetto Volta o dell'anello di Pacinotti. (Ed è forse per questo che quei tali compiaciuti «dogmatici», di cui sopra, costruiscono di solito, nei loro sudatissimi libri, bombe atomiche che si sgonfiano alla prima puntura di spillo). [1961].

5. LIMITI DELLA VOLGARIZZAZIONE. – Qualunque iniziativa onestamente intesa al «rilancio» del diritto romano tra i moderni studiosi del diritto, sempre piú inclini, ahimé, a trascurare l'esperienza giuridica di Roma: qualunque iniziativa del genere non può che trovarci convinti e consenzienti. Questo il motivo per cui segnalo con eguale calore due opere recenti, pur se di peso diverso, dedicate alla volgarizzazione del diritto romano. Dichiaratamente volgarizzatrice (e che magnifica edizione) è l'opera di Erwin Scharr, *De Romanorum iure, Latine et Germanice* (Zürich - Stuttgart, 1960, p. 1400), che consiste in una larga scelta di testi romani, con versione tedesca a fronte, preceduta da una dotta introduzione sulle fonti romane e sulla romana giurisprudenza, anche con riguardo alla loro importanza per lo sviluppo giuridico europeo e per la cultura giuridica contemporanea (p. 13-155). Tendenzialmente monografica è invece la trattazione del brasiliano S. A. B. Meira, *A Lei das XII Tabuas fonte do direito publico e privado* (Rio de Janeiro, 2^a ed., 1961, p. 260), che purtroppo non è soverchiamente aiutata da una buona composizione tipografica e manca, chi sa perché, di Indice-Sommario. Forse nuoce a quest'ultimo libro la farragine di notizie e di citazioni, talvolta invecchiatissime e inutili, cui l'autore non ha saputo, revisionandolo e rieditandolo, rinunciare. Forse gli nuoce

anche l'entusiasmo per la legislazione decemvirale, che il Meira giunge a qualificare, sia pure sotto un certo aspetto, come «fonte do direito universal» (p. 244). Forse, diciamo pure, il libro del Meira non dice nulla di nuovo al romanista *engagé*. In altri termini, mentre l'opera dello Scharr è, entro i limiti che l'autore si è imposti, da qualificare come buona in senso assoluto, l'opera del Meira è da qualificare, pur con i limiti cui l'autore ha soggiaciuto, come altrettanto buona in senso relativo. L'una e l'altra fatica sono, in conclusione, parimenti meritorie, perché saranno utili in pari modo, ciascuna nell'ambiente che le è proprio, a quella diffusione volgarizzatrice dell'esperienza romanistica, di cui, dicevamo in principio, il mondo dei giuristi moderni ha profondo bisogno. [1961].

6. GENUINITÀ DI GAIO VERONESE. – 1. Gaio e le sue Istituzioni continuano ad essere oggetto di attente ricerche e di alterne diagnosi da parte della romanistica contemporanea. Da quando, e son circa sessant'anni, ci si è convinti che il discorso del Codice veronese non è affatto un modello di precisione e di lucidezza, le vie seguite sono state essenzialmente due: quella della ricerca dei numerosi glossemi postclassici che avrebbero intorbidato il limpido originale del giurista classico; quella della negazione dei tanti glossemi e dell'attribuzione allo stesso Gaio delle storture avvertibili nel Veronese. Ed è umano che i seguaci di questo secondo orientamento, per non incorrere nel sarcasmo solazziano di essere «le Vestali del Veronese», si siano potuti trasformare nei detrattori di Gaio, qualificando quest'ultimo di giurista di second'ordine (Schulz), di stella di ridotta grandezza del firmamento giurisprudenziale romano (Kunkel), o addirittura di giurista «non classico», pur se vissuto nella così detta età classica del diritto romano (Kaser). Il mio punto di vista al riguardo è stato espresso assai chiaramente da tempo [cfr. Guarino, *Il classicismo dei giuristi classici*, in *Scr. Jovene* (1954) 227 ss.; in senso adesivo, van Oven, in *T. 23* (1955) 240 ss.] ed è, quindi, con comprensibile soddisfazione che

segnalo il recente, autorevole schieramento del Flume sulla stessa linea, che è quella del «classicismo» di Gaio [Flume, *Die Bewertung der Institutiones des Gaius*, in *ZSS.* 79 (1962) 1 ss.]. Le Istituzioni gaiane, dice (sante parole) il Flume, non meritano di essere qualificate come non classiche, volgari, semivolgari, insomma come sottoprodotto («können nicht als unklassisch, als vulgär oder halbvulgär, als Produkt von Unterströmungen usw. eingeordnet werden»): esse sono un libro di scuola e pertanto non possono avere le caratteristiche di lucentezza, di acutezza e via dicendo dei *libri tres* di Sabino e di tante altre opere celebrate della giurisprudenza romana. Il che viene specificamente illustrato attraverso l'analisi della famosa distinzione tra *res corporales* e *res incorporales* [p. 11 ss.].

2. Malgrado tutto, peraltro, vi sono troppe cose nel Veronese, che il carattere elementare e didattico delle istituzioni non è sufficiente a chiarire. Per me la spiegazione è semplice. Anche se non così numerose e profonde quali le hanno viste taluni (dal Beseler al Solazzi), è ovvio che di glosse ve ne siano anche in Gaio, sarebbe strano se di glosse non ve ne fossero nel Veronese. Ma il Flume non la pensa così e, aderendo a una poco felice tesi del Wolff [cfr. *St. Arangio-Ruiz* (1953) 4.171 ss.], sostiene, sia pur con argomentazione parzialmente difforme [cfr. p. 2 ss.], la non genuinità del dettato veronese: il Codice veronese, in parallelo con le *Res cottidianae*, altro non sarebbe che una epitome dell'opera originale di Gaio, a noi non pervenuta. Ora, per quanto ingegnose siano le considerazioni dell'A. in ordine ai passi presi in esame (Gai 2.66-68, 70-72, 73 ss., 3.161), non mi sembra, con tutta franchezza, che il Flume riesca a conferire colore di verosimiglianza alla tesi del Wolff. Strano, davvero strano, che della presunta opera originale di Gaio nessuna notizia ci sia conservata dai *Digesta* o dalle *Institutiones* giustinianee. Strano che un'epitome postclassica, o comunque postgaiana, parli ancora di *imperator Antoninus*, cioè di un Antonino tuttora vivente. Strano che nel Veronese sia lasciato ancora tanta parte al

processo formulare. Strano che nella tarda epitome di Gaio si dia ancora tanto rilievo alle dispute tra le due scuole giurisprudenziali e che queste non vengano ancora nominate come Sabiniana (o quanto meno, Cassiana) e Proculiana. E sarebbe facile continuare, elencando altri motivi di incredulità piú o meno profonda. No, posso sbagliare, ma piú gli studi critici sulle istituzioni gaiane si moltiplicano e piú queste ne escono fresche e «genuine», pur con i loro innegabili chiaroscuri. Le sdruciture e i rattoppi che si avvertono nel Codice veronese non sono tali da compromettere il giudizio prevalente circa la bontà del tessuto e l'eleganza del taglio. [1963].

7. SUL DIRITTO VOLGARE. – 1. *À propos du droit vulgaire* è il titolo di un saggio, come sempre lucido e pacato, che Jean Gaudemet ha recentemente dedicato alla contestatissima categoria del «Vulgarrecht» [in *St. Biondi* 1.271 ss., estr. 1963]. Il lungo articolo si divide in una introduzione e due parti. Il secolo decimonono, esordisce l'A. [cfr. specialm. 272 s.], aveva del diritto una concezione elevata, come di alcunché di superiore al contingente umano, di normativa suprema e inderogabile insomma, che le vicissitudini di questi ultimi quarant'anni, così pieni di drammatiche offese alla dignità del diritto, hanno non poco contribuito a corrodere. «Nul juriste aujourd'hui ne peut ignorer que le Droit est contamment tourné, méprisé, violé; que la réalité sociale diffère souvent de ce que prescrivent les textes; que les principes juridiques sont remis en question». Questo ormai endemico incontrarsi e confondersi del diritto col fatto costituisce forse la ragione, o comunque l'occasione saliente dell'accresciuto, e talvolta preponderante interesse che, per restare nel nostro seminato, gli storiografi del diritto romano stanno dimostrando, da qualche tempo a questa parte, per il fenomeno cd. del Volgariamo e del cd. diritto volgare, «qui aurait existé en face d'un droit qui ne le serait pas». Peraltro le incertezze sulla nozione, sulla realtà storica, sulla effettiva portata del diritto

volgare sono tante, che il G. si propone di riesaminare tutta la questione, in tutti i suoi svariati aspetti, onde poterci poi suggerire «comment on pourrait exquisser l'histoire du droit vulgaire à Rome». Ed effettivamente, nella prima parte del suo articolo [p. 274-284], l'A. compie l'opera meritoria, e tutt'altro che facile, di riordinare criticamente in un panorama unitario le molte, troppe concezioni diverse (spesso, bisogna dirlo, formulate in un clima di ignoranza e di incomprendimento vicendevole), che al proposito si sono manifestate. Sorvolando su teorie ormai superate o abbandonate (come quelle del Besta, del Solmi, dello Schupfer, dello stesso Brunner, che ha coniato l'espressione «Vulgarrecht»), il G. si ferma [p. 276 ss.] sulle formulazioni più moderne (tutte unificate, a parer suo, dal fatto che il «Vulgarrecht» è: l'insieme delle soluzioni giuridiche scaturite da una «Stilhaltung», per usare la parola del Wieacker, qualificabile come «Vulgarismus») e la classifica secondo tre criteri: *a*) un criterio di valore, che sta a base delle concezioni di chi (Kaser, Grosso, Boyer) vede nel Vulgarrecht il diritto romano qual è inteso dai non giuristi, dai pratici, dai giuristi di mezza tacca; *b*) un criterio di origine, che sta a base della concezione del Levy, il quale peraltro dapprima ha sostenuto che il diritto volgare (occidentale) è quello scaturito dalla pratica che si oppone alle costituzioni imperiali [*West Roman Vulgar Law, The Law of Property* (1951)], di poi è passato a ritenere [*Weströmisches Vulgarrecht, Das Obligationenrecht* (1956)] che il diritto volgare si manifesta anche nelle fonti ufficiali e si caratterizza per la sua evidente derivazione, attraverso l'opera mediatrice dei pratici del diritto, dalle concezioni caratteristiche del *vulgus* (concezione che si riattacca al criterio di valore e che sembra condivisa, oltre che dal Kaser, anche dal Wieacker); *c*) un criterio storico (o per meglio dire diacronico), che è quello suggerito, come unico modo per giustificare almeno formalmente il diritto volgare, dai critici degli altri due criteri (Pugliese, Guarino, Archi), i quali sostanzialmente concordano nel ritenere che la essenza del

diritto volgare è costituita dall'individuazione storiografica del diritto postclassico, o del Basso Impero che sia.

2. Il terzo criterio è evidentemente un criterio eversivo della categoria del diritto volgare, ma gli altri due criteri, il G. non se lo nasconde, non suffragano affatto la verità della categoria. Non il secondo, perché si riconduce ed è stato effettivamente ricondotto, *re melius perpensa*, al primo; non il primo (il criterio di valore), perché postula antistoricamente che si possa individuare un diritto romano «perfetto» di fronte al quale il diritto volgare si ponga come «diritto meno perfetto». E allora? Allora la questione del diritto volgare è una questione essenzialmente scolastica e formale. Tuttavia (ed eccoci alla seconda parte dell'articolo del G. [p. 283-300]), «malgré son formalisme, le débat n'est pas inutile», perché sottolinea il ruolo della pratica nella formazione delle regole giuridiche, la persistenza nei secoli di certe contaminazioni tra fatto e diritto, la particolare importanza e influenza del volgarismo nell'ambiente romano postclassico. Dopo di che l'A. passa ad indicare partitamente alcune manifestazioni non solo postclassiche, ma anche classiche di deviazioni pratiche delle regole del diritto [p. 284 ss.] e, mentre sottolinea che diritto volgare non significa sempre diritto decadente, cerca di spiegare il perché di un maggior successo del diritto volgare nell'età postclassica. Ha favorito il diritto volgare, in questa età, l'inaridirsi della grande giurisprudenza romana, ma l'ha favorito altresì l'incostanza, la contraddittorietà, la precipitevolezza delle costituzioni imperiali, le cui decisioni «politiche» erano spesso lontane dalle esigenze pratiche affermatesi attraverso generazioni e generazioni precedenti. [1963].

8. LA VERA PIETANZA. – Il *Römisches Privatrecht* di Erwin Seidl fu da me recensito, al suo primo apparire [Erlangen 1948], in *Iura* 2 (1951) 211 s. Sono lieto di tornare sull'opera in occasione della sua seconda edizione [Köln, Berlin, Bonn, München, 1963, p. XII + 262]. Il lavoro si

ricollega intimamente all'altro manuale dell'A., *Römische Rechtsgeschichte und Römisches Zivilprozessrecht* [1962, p. XII + 200], e contribuisce con esso a dare, entro un quadro generale dei diritti dell'antichità, una ricostruzione dei metodi (o piuttosto dei modi?) adottati dai giuristi nella loro delicata funzione di interpreti e creatori del diritto. Più che mai, se l'A. mi concede di notarlo, gli altri diritti dell'«antike Rechtsgeschichte» si rivelano, rispetto al diritto romano, in funzione, del resto stuzzicante, di «hors d'oeuvre». La pietanza è tutta nel diritto romano e l'A. ce l'ammannisce con sapienza e finezza, largamente ricorrendo alla semplificazione testuale ed alla riflessione, dirò così, attualistica. [1964].

9. IL «IUDICIUM DOMESTICUM». – Una felice indagine del Volterra (*Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*. 1948) sembrava aver relegato tra le leggende l'istituto del cd. *iudicium domesticum* nei confronti dei sottoposti a poteri familiari. Ma ecco ora il Kunkel (*Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS*. 83 [1966] 219 ss.) prendere, con vigore di argomenti pari a finezza di notazioni, la difesa della storicità (sino a tutto il periodo classico) del *consilium necessariorum*, del cui voto (espresso a maggioranza) il *paterfamilias* avrebbe avuto bisogno, sopra tutto ai fini dell'esercizio del *ius vitae ac necis*. I testi particolarmente considerati sono: Sen. *de clem.* 1.15.2, Val. Max. 5.9.1, Flav. Joseph. *ant. iud.* 16.356 ss.; Cic. *pro Cluent.* 176 ss., Plutarch. *Cato mai.* 21, Dionys. 2.25, Gell. *n. a.* 10.23.4 s. (da Cato *de dote*), fr. August. 4.86, Ulp. D. 48.8.2. Il quadro che, utilizzando questi elementi, il Kunkel riesce a tracciare è altamente suggestivo, né vi è da dubitare della sua attendibilità sul piano sociale. Ma il dubbio insuperabile è se il ricorso al *consilium* (composto non solo da familiari, ma spesso anche da amici autorevoli) costituisse per l'avente potestà un obbligo giuridico. A questo proposito, per verità, il Kunkel non riesce a convincere. In particola-

re, sembra altamente improbabile che le *XII tabulae* abbiano condizionato l'esercizio del *ius vitae necisque* alla sussistenza di una *iusta causa* (troppo mutilo, e comunque poco attendibile è fr. August. 4.86). E sembra altresì arbitraria la restituzione proposta per Ulp. (1 *adult.*) D. 48.8.2: *Inauditum filium pater occidere non potest, sed (cognoscere de eo cum amicis vel) accusare eum apud praefectum praesidemve debet* (si noti l'ineleganza di *cognoscere de eo ... vel accusare eum*). Quanto a quest'ultimo testo, la critica del Bonfante (*Corso* 1.84 [rist. 1963, 111]), da cui prende le mosse il Kunkel, è palesemente infondata. Ulpiano non allude al *iudicium domesticum* nella prima proposizione, né si contraddice con la seconda parte del suo discorso: egli si limita a segnalare l'obbligo, posto dal *ius novum* imperiale, di esercitare il *ius vitae ac necis* solo dopo avere ascoltato le ragioni del figlio, oppure di deferire quest'ultimo al giudizio *extra ordinem* del *praefectus* o del *praeses provinciae*. Del *iudicium domesticum* in Ulpiano non vi è né traccia, né necessità. [1967].

10. GIUSTINIANO E IL CLASSICO. Ottimo lavoro: profondamente elaborato, limpidamente scritto, in generale persuasivo. È il giudizio che merita, a mio avviso, il libro di K. H. Schindler, *Iustinians Haltung zur Klassik* (Köln-Graz 1966, p. XI + 363), un libro che fa onore alla scuola di Fritz Pringsheim, di cui lo S. è allievo, nonché alla espertissima metodologia di Hans Julius Wolff, di cui lo S. ha frequentato i seminari a Friburgo. Il sottotitolo indica i binari della ricerca: *Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*. Le costituzioni che l'A. pone a base della sua trattazione sono le *Quinquaginta decisiones*, del periodo 1 agosto 530 - 17 novembre 530, e le *Constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes*, del periodo 20 febbraio 531 - 18 ottobre 532 (o poco oltre), se ed in quanto non si siano sicuramente dedicate, come pure talvolta è avvenuto, a risolvere con-

troverie o dubbi di marca postclassica. Questo lavoro sottile di identificazione del campo della ricerca, in costante riferimento alle ben note impostazioni dottrinali correnti al proposito, costituisce oggetto dei § 1-9 (p. 1-70). Ad esso fa seguito (ed è la parte più interessante e varia del libro) il complesso delle «*Einzeluntersuchungen*» (p. 71-335), così ordinato: questioni di attribuzione incerta, se al diritto classico o a quello postclassico (§ 10); controversie sicuramente postclassiche (§ 11); controversie postclassiche ritenute classiche da Giustiniano (§ 12); questioni già decise in epoca classica (§ 13); questioni classiche risolte adottando una soluzione già profilatasi in età classica (§ 14 e 15) questioni classiche risolte secondo un orientamento classicistico (§ 16) o la cui soluzione classica è argomentata con considerazioni di marca postclassica (§ 17); pretese questioni classiche (in realtà postclassiche) risolte secondo orientamenti postclassici (§ 18); *differentiae* classiche malamente intese come *dubitaciones* ed eliminate come tali (§ 19); questioni classiche risolte secondo criteri postclassici (§ 20-21); questioni postclassiche risolte secondo orientamenti classici o classicistici (§ 22). Quali, dunque, i risultati? Questi (cfr. anche § 23-27, p. 336 ss.): l'orientamento classicistico di Giustiniano non può essere negato, ma non deve essere neanche sopravvalutato perché fu costantemente corretto da una vigile tendenza «pratica», in virtù della quale l'imperatore non esitò ad adottare anche soluzioni nuove o comunque postclassiche. Conclusione a due facce, come si vede. Ma appunto perciò conclusione, se non altamente suggestiva, certo (lo si ripete) altamente verosimile. [1967].

11. EQUIVOCI POSTCLASSICI. – Buona l'idea del Jacota di dedicare una indagine ai patti conclusi dallo schiavo in proprio nome (M. Jacota, *Les pactes de l'esclave en son nom prope*, in *RIDA*. 3.13 [1966] 205 ss.), ma, direi, debole l'argomentazione e non esente da superficialismi e da equivoci (per esempio, a p. 219-220 nt. 23 e 25 è citato Seuf-

fert, là dove si sarebbe dovuto citare la rc. a Seuffert, *Das Loskauf der Sklaven mit ihrem Geld* [in *Festschr. Un. Gies-sen*, 1907], pubblicata dal Koschaker in *ZSS.* 29 [1908] 516 ss.). Le fattispecie studiate sono quelle: della *pactio pro libertate* dalla cui inesecuzione consegue un'*actio de dolo* o un'*exceptio* (cfr. D. 4.3.7.8); del *pactum de non petendo* concluso dal *servus heres institutus* (cfr. D. 2.14.7.18); della *redemptio suis nummis* (cfr. D. 40.1.5); della *quasi redemptio* (cfr. D. 49.1.19); del *pactum pro libertate* dalla cui inesecuzione consegue un'*actio in factum* (cfr. CI. 4.14.3). L'A. conclude che questo materiale testuale dimostra, in ordine al diritto classico, un «mouvement vers la reconnaissance d'une certaine capacité conventionnelle de l'esclave». Quanto al fatto che il movimento non abbia progredito in età postclassica, egli lo spiega: in primo luogo, con la decadenza postclassica dell'economia schiavistica; in secondo luogo, con la decadenza generale dell'economia romana. A riprova della eccessiva noncuranza dell'A. per l'esegesi testuale, basti leggere le pagine (209 ss.) dedicate ad Ulp. D. 4.3.7.8 (*Servus pactionis pro libertate reum domino dedit ea condicione ut post libertatem transferatur in eum obligatio: manumissus non patitur in se obligationem transferri. Pomponius scribit locum habere de dolo actionem sed si per patronum stabit, quo minus obligatio transferatur, dicendum ait patronum exceptione a reo summovendum. rell.*). Il J. non dubita che legittimato attivo all'*actio de dolo* sia il *patronus* (e segnala per vero il caso come un'eccezione al principio della sussidiarietà dell'*actio de dolo*), mentre è chiaro che Ulp.-Pomp. non parlano del *patronus*, ma del *reus* (in questo senso, sebbene con critica non convincente di *dicendum ait rell.*, Albanese, *La sussidiarietà dell'«actio de dolo»*, in *AUPA.* 28 [1961] estr. 51 ss.). L'equivoco è stato causato dal lettore postclassico autore del glossema che segue (*Ego moveor: quemadmodum de dolo actio datur, cum sit alia actio? rell.*), il quale appunto si meraviglia della concessione dell'*actio de dolo* al *patrono*. Ma il lettore

postclassico (che, a mio parere, non si riferiva ad una frase, espunta dai compilatori, in cui al patrono si sarebbe riconosciuta l'*actio de dolo* [in questo senso, invece, l'Albanese]), ha commesso un patente errore di interpretazione del *Pomponius scribit-actionem*. [1967].

12. GLI AUSPICI MAGISTRATUALI. – 1. Nel suo caratteristico stile asciutto, essenziale e per ciò appunto singolarmente brillante, André Magdelain affronta, in un breve ma densissimo saggio, lo studio affascinante della *lex curiata* e degli *auspicia* di investitura magistratuale (A. Magdelain, *Recherches sur l'«imperium», la loi curiate et les auspices d'investiture*, n. 12 della serie *Sciences historiques* dei *Travaux et Recherches de la Fac. de dr. et de sc. écon. de Paris* [Paris 1968] p. 75). La tesi è quanto mai originale: *a*) premesso che le magistrature repubblicane non furono presumibilmente istituite da specifiche leggi, si spiega l'importanza della *lex curiata* rogata successivamente alla loro elezione: si trattava dell'atto di investitura dei magistrati («seule la loi curiate réalise l'investiture proprement dite en conferant le *justus magistratus*»: cfr. Messala *apud* Gell. 13.15.4); *b*) la *lex curiata* (totalmente estranea all'età regia) era richiesta dal predecessore, prima dell'entrata in carica del nuovo magistrato, allo scopo di dare a costui la possibilità di prendere gli *auspicia* nel primo giorno delle sue funzioni; *c*) gli *auspicia* che il nuovo magistrato prendeva all'entrata in carica (da non confondere con quelli relativi all'elezione) completavano sul piano sacrale la sua investitura («il requiert lui-même son approbation de Jupiter, il se fait investir de lui»), conferendogli il cd. *imperium domi*; *d*) gli *auspicia* che il comandante di eserciti prendeva sul Campidoglio all'atto della sua partenza servivano, a loro volta, all'attribuzione del cd. *imperium militiae*, il quale fu sin dalle origini nettamente distinto dall'*imperium domi* («alors que le pouvoir civil est continu et dure pendant toute l'année de la magistrature, l'*imperium militare* ne

prend naissance qu'avec les auspices du départ et s'éteint quand le général à son retour à Rome franchit le *pomerium*»).

2. La tentazione di lasciarsi convincere è, per qualunque lettore, veramente forte. Ma, almeno in me, un certo scetticismo è incoercibile, sopra tutto per questi motivi: *a*) anche a voler ammettere che le magistrature repubblicane non siano sorte da precise e specifiche leggi istitutive (ma la questione è assai più complessa e va rapportata al lungo processo evolutivo da cui probabilmente uscì la *respublica Romanorum*), è assai poco credibile che a magistrati eletti dai *comitia centuriata* e dai *comitia tributa*, cioè da assemblee attive e influenti della compagine costituzionale repubblicana, sia occorsa una investitura proprio da parte dei *comitia curiata*, che erano l'espressione di una struttura costituzionale ormai superata; *b*) tanto meno credibile è la tesi, quando si sostiene, contro la *communis opinio* (cui aderisco), che la *lex curiata* non fu affatto il residuo di una istituzione operante in età regia, ma fu proprio introdotta nel sistema repubblicano allo scopo di conferire ai *magistratus* il potere di prendere gli *auspicia*; *c*) troppo rischiosa sembra, d'altra parte, la dimostrazione che gli *auspicia* di «entrata in carica» non erano quegli stessi che rendevano possibile l'elezione, così come parecchie e attendibili fonti testimoniano: non si capisce, oltre tutto, quale sarebbe stato il destino del magistrato, cui i presunti *auspicia* di entrata in carica, da prendersi appunto nel primo giorno della stessa, fossero riusciti infausti (si doveva forse procedere a nuove e tardive elezioni?); *d*) venuta meno l'attendibilità dei presunti auspici di entrata in carica, va necessariamente ridimensionata, approssimativamente entro i limiti della *communis opinio*, l'importanza degli auspici presi dal generale al momento della partenza, anche se plausibili e convincenti appaiono molti rilievi sui concetti di *imperium domi* e di *imperium militiae* (non però sulla loro pretesa distinzione *ab origine*). Comunque, siccome l'eccellente

saggio del M. è sicuramente tra quelli su cui si fermerà parecchio l'attenzione dei futuri indagatori, ogni conclusione sui suoi risultati meglio per ora rinviarla. [1968].

13. LA DESIGNAZIONE DEGLI IMPERATORI. – I vari modi di designazione della suprema carica nel principato e nel dominato sono già stati oggetto di numerosi e interessanti studi sia nel campo della numismatica (da ultimo: Grant, *Roman Imperial Money* [1954]) sia in quello della letteratura storiografica e in quello del materiale documentale. Nel campo delle fonti giuridiche in senso tecnico rimane fondamentale la ricerca del Mommsen (*Die Kaiser-Bezeichnung bei den römischen Juristen* [1870], ora in *Jur. Schr.* 2 [1905] 155 ss.), contestata dal Fitting (*Alter und Folge der Schriften röm. Jur.*² [1908, rist. 1965]), ma difesa dal D'Ors (*Divus Imperator, Problemas de cronologia y transmision de las obras de los jurisconsultos romanos*, in *AHDE.* 14 [1942-43] 33 ss.) ed accettata dalla *communis opinio*. Uno studio completo delle opere giurisprudenziali romane peraltro mancava ed ha colmato in parte la lacuna, con la sua abituale precisione e minuziosità di indagine, il Dell'Oro (*Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* [Milano 1968] p. VIII + 201). La prima parte del libro esamina le denominazioni della suprema carica nei singoli giuristi e nelle singole opere, distinguendo in altrettanti capitoli i giuristi delle due scuole sino a Giuliano (p. 7 ss.), i giuristi da Gaio a Papirio Giusto (p. 17 ss.), i giuristi da Papiniano a Modestino (p. 41 ss.), i giuristi postseveriani e le seguenti compilazioni postclassiche: *August.*, *Tit. Ulp.*, *Paul. Sent.*, *Coll.*, *Consult.*, *Dosit.*, *Fr. de iure fisci* (p. 119 ss.). La seconda parte sintetizza: in un primo capitolo (p. 135 ss.) vengono enucleati i diversi titoli usati dai giuristi e in un secondo capitolo (p. 155 ss.) vengono particolarmente studiati i titoli usati nelle enunciazioni di carattere costituzionale. I risultati dell'indagine non sono (non potevano essere) sensazionali, ma sono tali

da porre un argine preventivo ad eventuali future ipotesi a sensazione: il che è molto importante. Si ricava dal paziente esame dei testi che i giuristi romani dell'età classica: *a*) furono prevalentemente orientati ad usare il titolo di «*princeps*» per indicare la carica anziché il personaggio; *b*) usarono i titoli di «*imperator*», di «*Caesar*» e (molto più raramente) di «*Augustus*» con tendenza alla indicazione di personaggi determinati; *c*) conferirono dunque a *princeps* (e *basileus*) una significazione tecnicamente costituzionale, mentre furono inclini ad usare *imperator* (e *autokrator*) per la indicazione concreta di *principes* sia nominati sia innominati. Qualche eccezione a quest'uso di *imperator* si rileva nelle *Pauli Sent.*, che l'A. ha consultato però solo nel testo tenuto presente dallo *Ergänzungs-Index*. Il *fragm. Leidense Pauli* sembra comunque confermare l'eccezione: cfr. § 1 (*princeps*); § 9 (= PS. 5.29.1: *imperator*); § 10 (*princeps*); § 12 (*princeps*). [1968].

14. GALBA E GETULICO. – La lettura, piacevole e istruttiva, di una raccolta di scritti di Heinz Haffter (H. H., *Römische Politik und römische Politiker, Aufsätze und Vorträge* [Heidelberg, ed. Winter, [1967] p. 207) ha fatto cadere la mia attenzione su Suet. *Galba* 6.2: *Galba, a Gaio Cesare in locum Gaetulici substitutus, postridie quam ad legiones venit, solemniter forte spectaculo plaudentes inhibuit, data tessera, ut manus paenula continerent; statimque per castra iactatum est: Disce miles militare; Galba est, non Gaetulicus*. Non fu l'unica tra le prove di severità fornite da Galba come generale (basti pensare che passò subito ad interdire le domande di licenza: *pari severitate interdixit commeatus peti*), ma certo questa sua prima consegna, di tener le mani sotto la mantellina e di astenersi dall'applaudire dovette essere una doccia fredda per soldati che erano stati fino ad allora sotto il comando di quel Getulico, il quale (cfr. Tac. *ann.* 6.30.2) *superioris Germaniae legiones curabat mirumque amorem adsecutus erat, effusae clemen-*

tiae, modicus severitate rell. Il verso che subito si diffuse tra le schiere si spiega; e si intuisce anche che al di sotto di esso debba esservi una forte carica di ironia. Bene, dov'è l'ironia, o addirittura il sarcasmo? Una prima staffilata io la vedrei nel «*disce miles militare*», che invita i veterani delle legioni ad imparare, proprio essi, dopo tante che ne hanno viste, il loro mestiere. Ma l'attenzione dello Haffter (*Politisches in der Volkspoesie*, 150 ss.) si ferma particolarmente sulla seconda parte: «*Galba est, non Gaetulicus*». In questa frase vi è solo la piatta constatazione del cambio di comandante, o vi è anche una frecciata? Certo che vi è una frecciata, ma direi che quella che vi scorge lo Haffter, traverso una dottissima argomentazione, sia un po' troppo fine per essere venuta alle menti dei legionari. Secondo l'A., *Galba* fa pensare a *galbinus*, il colore delle vesti femminili, per traslato fa pensare ai costumi femminei, per ulteriore traslato (confortato dall'epigramma 1.96 di Marziale: *galbinos habet mores*) fa pensare agli invertiti sessuali; viceversa *Gaetulicus*, richiamando gli *asperis incultisque Gaetuli* (cfr. Sall. *Jug.* 18.1) e la *purpura* delle vesti di quei popoli rudi (cfr. Hor. *ep.* 2.2.181), porta a pensare agli uomini rozzi; sicché l'ironia starebbe nel fatto che, mediante le assonanze dei loro nominativi, il severo Galba è indicato come *vir mollis*, mentre il condiscendente Getulico è indicato come uomo rozzo e imperioso. Il colmo della sottigliezza e del letterario, suavia. No, se potessi osare di dare a mia volta un'interpretazione, la mia sarebbe molto più terra terra, ma appunto perciò, direi, più verosimile. Che interesse avevano i soldati a trattar di rozzo proprio Getulico, che aveva avuto in passato tanta umanità verso di loro? Getulico è per i soldati delle legioni l'*imperator* degno di questo nome, che porta cioè a buon diritto vesti tinte di porpora, cioè *Gaetulo murice*; Galba invece, per quei soldati, che già l'hanno preso in antipatia, è nulla più che un verme, uno di quegli *animalia, quae in aesculis nascuntur appellanturque galbae*, così come dice proprio Svetonio (3.1) allorquando

espone le varie possibili derivazioni del *cognomen* di Servio Sulpicio Galba. Con pesante umorismo, tipicamente militare, i legionari, insomma, non si lasciarono sfuggire l'occasione per sfruttare l'identità tra il *cognomen* di Galba e il nome dei vermi delle querce. [1969].

15. IL SEPOLCRO DI ACCURSIO. – Lavoratore davvero instancabile, Guido Kisch ha dato alle stampe una nuova raccolta di studi, tutti finora inediti, polarizzati sulle figure e sulle opere degli umanisti (G. K. *Gestalten und Probleme aus Humanismus und Jurisprudenz* [Berlin, ed. De Gruyter, 1969] p. 338). Lettura piacevole, oltre che istruttiva, anche per i non specialisti soprattutto a causa della lezione di metodo che si ricava da queste pagine così nitide, vorrei dire levigate, pulite; pagine che sanno, oltre che di profondità di pensiero e di vastità di esperienza, di saggezza, di serenità, di raffinata eleganza. Il pregio delle belle opere è di suscitare pensieri. Esempio minimo è quanto l'A. scrive (p. 75 ss.) a proposito dell'iscrizione funeraria (restaurata il secolo scorso) che oggi si legge, nella chiesa di San Francesco in Bologna, sulla tomba di Accursio e di suo figlio Francesco: «*Sepulcrum Accursii / Glossatoris legum / Francisci eius filii*». È giusta l'ipotesi del Kantorowicz, secondo cui l'ultimo rigo fu aggiunto ai precedenti in un secondo momento, e cioè in occasione della morte di Francesco (1293)? Secondo l'A., malgrado la ragionevole incredulità del Genzmer, la risposta è sí. Egli lo desume dalla lettura di un brano, finora non utilizzato, delle *Vitae recentiorum iureconsultorum* di Giovanni Fichard, che visitò la tomba nel 1536 e trascrisse tra *legum* e *Francisci* un *et* che oggi non esiste più. Ma il Fichard, nella seconda edizione (1565), scriveva in due righe (*Sepulchrum Accursii Glossatoris legum / et Francisci eius filii*), mentre nella prima edizione (1539) aveva scritto in tre righe (*Sepulcrum Accursii / Glossatoris legum et / Francisci eius filii*). Se non erro, dovrebbe far pensare alla redazione unitaria dell'epigrafe so-

pra tutto quest'ultima trascrizione (che era anche verosimilmente la piú fedele). Mi riesce difficile pertanto, sul piano delle probabilità, aderire alla tesi secondo cui l'*et* che si legge nella seconda linea di questa trascrizione fu inserito ivi per impedire il residuo di tre spazi lasciato da *Glossatoris legum* e per non allungare troppo la terza linea. Se l'iscrizione originale terminava con *legum*, è credibile che *Glossatoris legum*, nella seconda linea, fosse inciso al centro della stessa, per modo da lasciar spazio sia a destra che a sinistra (e non soltanto a destra): il posto per l'*et*, in tal caso, non c'era. Di piú. Se è vera la notizia, che l'A. accetta, per cui Accursio fu sepolto dapprima in San Domenico e fu trasportato in San Francesco solo dopo la morte del figlio, per essere unito a questo in un sepolcro unico, possibile che in occasione della tomba unitaria non sia stata fatta *ex novo*, ed unitaria, anche l'iscrizione? [1969].

16. I PRIGIONIERI DEI LUSITANI. – 1. Nella sua bella e diligente indagine sulle fattispecie della *negotiorum gestio* (H. H. Seiler, *Der Tatbestand der «negotiorum gestio» im römischen Recht* [Köln-Graz, Bohlaus Verlag, 1968] p. XIV + 348) il Seiler applica fedelmente un canone critico annunciato fin dall'introduzione (§ 1, p. 1 ss., spec. p. 8 s.): un orientamento decisamente conservativo, fortemente avverso alla «radikale Quellenkritik» di un Partsch o di un Kreller, pienamente aderente alle «heute weithin anerkannten Methoden einer stärker differenzierenden und gemäßigsten Quellenkritik», sulle tracce segnate dalle *Textstufen* del Wieacker (1960) e dal saggio del Kaser sui metodi della giurisprudenza romana (in *AWG*. 1962). I sospetti d'interpolazione dei testi classici non mancano, ma sono generalmente limitati all'aspetto formale, mentre spesso le contraddizioni che si manifestano tra le fonti vengono giustificate con le divergenze di idee che sarebbero esistite tra i giuristi classici, oppure con opinioni del tutto singolari e isolate manifestate da qualcuno di essi. Ora intendiamoci.

Tutto ciò può ben essere vero ed è perfettamente sostenibile. Ma non basta sempre e in ogni caso a tranquillizzare lo storico attento alle esigenze della rievocazione di una linea generale, e sia pure approssimativa, di ricostruzione dell'istituto. D'altra parte, anche in certi casi particolari il conservatorismo interpretativo dell'A. si rivela tanto rigido, da implicare, in buona sostanza, la rinuncia ad una qualsivoglia spiegazione del testo.

2. Si prenda, uno per tutti, il famoso racconto dei tre prigionieri dei Lusitani, di cui in D. 3.5.20 pr. (Paul. 9 ed.): *Nam et Servius respondit, ut est relatam apud Alfenum libro trigensimo nono digestorum: cum a Lusitanis tres capti essent et unus ea condicione missus, uti pecuniam pro tribus adferret, et nisi redisset, ut duo pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti nolisset et ob hanc causam illi pro tertio quoque pecuniam solvissent: Servius respondit aequum esse praetorem in eum reddere iudicium.* Il testo è tutt'altro che facile, e lo confermano le molte discussioni e le svariate ipotesi cui esso ha dato luogo dalla Glossa in poi (cfr. p. 80 ss.). Tuttavia sostenere che esso riguarda un caso del tutto singolare, di cui né Alfeno né Paolo seppero rendersi conto (sí che si limitarono a riferirlo, in una con il responso di Servio Sulpicio Rufo), significa, me lo permetta l'A., risolvere il problema della sua interpretazione semplicemente chiudendo gli occhi per non guardarlo. Non è verosimile che Alfeno, l'allievo di Servio, e Paolo, che riferisce il responso nel commento all'editto sulla *n. g.* (cfr. L. Paul. 1.981), mancassero di idee chiare in proposito. Perché ne avrebbero parlato, allora? È evidente dunque, che le difficoltà derivano dalla redazione giustiniana che a noi è pervenuta: una redazione in cui manca qualcosa che nel testo genuino di Paolo non poteva mancare, sicuramente non mancava. Individuare la lacuna con certezza è oggi impossibile, ma avanzare delle ipotesi in proposito è tutt'altro che arbitrario: è legittimo. Quanto all'ipotesi piú probabile, sia o non sia da accogliere in tutta la sua estensione la teoria del Partsch sulla *n. g.*, certo è che qui il Partsch è nel

giusto: l'*actio negotiorum gestorum* non era deducibile dall'editto, ma poteva essere concessa solo in via utile quando il *negotiorum gestor* avesse agito essenzialmente nel proprio interesse. Ed infatti ragioniamo. Pensare che tra i nostri *tre captivi* fosse intervenuto, durante lo stato di *captivitas*, un contratto di *mandatum* (in forza del quale i due rimasti presso i Lusitani avrebbero incaricato il terzo, quello rientrato a Roma, di provvedere al riscatto) non è serio: sia perché lo stato di prigionia in mano al nemico (si ricordi che la Lusitania fu giuridicamente sottomessa e ridotta a provincia verso la fine del sec. I a. C., quindi dopo Servio) aveva tolto loro la capacità giuridica, sia perché dal testo risulta abbastanza chiaramente che le «condizioni» non furono convenute fra i due prigionieri, ma furono ad essi imposte dai Lusitani. Escluso che i due che avevano pagato il riscatto possano aver chiesto al pretore di agire contro il terzo *ex mandato*, non rimane che la *n. g.* E il tenore del passo («*illi pro tertio quoque pecuniam solvissent*») implica che le cose siano andate in questo modo: uno dei *tre captivi* si era allontanato e non aveva pagato il riscatto né per sé né per i due rimasti; dopo di che i due rimasti, per ottenere la libertà, avevano provveduto in qualche modo a versare la somma del riscatto non solo per se stessi, ma anche per il loro compagno allontanatosi, e avevano chiesto di agire contro costui, tornati a Roma, con l'*actio negotiorum gestorum contraria*. Quali potevano essere le ragioni di dubbio circa la spettanza dell'azione, se non che il terzo non aveva a rigore alcun interesse al pagamento del riscatto ai Lusitani? Come altrimenti giustificare la risposta di Servio, se non pensando che egli abbia ritenuto equa la concessione di un'*actio utilis*, se non ricorrendo all'ipotesi dell'intervento privativo giustiniano? La critica interpolazionistica ha molte colpe sulla coscienza, ma non bisogna esagerare nello svalutarla. [1969].

17. TRAIANO E I CRISTIANI. – Un commento giuridico attentissimo, spesso sagace, dedica il Freudenbergger alla

famosissima lettera di Plinio a Traiano (Plin. *ep.* 10.96) circa i processi contro i Cristiani, nonché alla risposta di Traiano (cfr. Plin. *ep.* 10.97) e ad un rescritto di Adriano a Minicius Fundanus riferito da Euseb. *b. eccl.* 4.9 (R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jhdt. dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*, n. 52 dei *Munch. Beitr. z. Papyrusforsch. und antiken Rechtsgesch.* [München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1967] p. X + 258). L'opera, tanto piú meritoria in quanto l'autore non è un romanista ma è un teologo, si divide in un'introduzione sui problemi della repressione del Cristianesimo nel secondo secolo (p. 1 ss.), un paragrafo sulle funzioni esplicate da Plinio il giovane nelle provincie di Ponto e Bitinia (p. 17 ss.) e vari successivi altri paragrafi dedicati alla riproduzione della lettera di Plinio con relativa traduzione tedesca (p. 41 ss.), al commento della stessa punto per punto (p. 47 ss.), alla riproduzione con traduzione e breve commento del rescritto di Traiano (p. 201 ss.), alla ricostruzione del rescritto di Adriano (p. 216 ss.), al problema circa l'efficacia giuridica delle costituzioni contro i Cristiani (p. 235 ss.). Il quadro che l'A. traccia in ordine al sec. II d. C. è che i Cristiani erano perseguiti criminalmente *extra ordinem* (ma con impostazione processuale accusatoria analoga a quella dell'*ordo*) per il solo fatto di essere Cristiani (cd. *nomen Christianum*), cioè o di confessarsi tali o di essere riconosciuti tali attraverso una procedura probatoria. Tesi non nuova e forse ovvia, ma che attraverso l'attenta analisi cui l'A. sottopone le fonti a nostra disposizione si colora di numerose e varie implicazioni particolari, che mettono in chiara evidenza quel tanto (o quel molto) di «politico» che bisogna porre a conto della repressione criminale del *nomen Christianum*, e piú in generale, della *cognitio extra ordinem* dell'età classica. [1969].

18. MESTIERE DI ISTORICO. – *L'Apologie pour l'histoire* è un libro che Marc Bloch, purtroppo, non ha scritto. La

tragica morte, avvenuta il 16 giugno 1944 per fucilazione da parte degli invasori, gli impedí di portare a termine anche la prima stesura di quest'opera, che si arresta agli inizi del quinto capitolo, quello sull'esperienza storica, e che non affronta proprio i due problemi piú interessanti, cui dovevano essere dedicati i capitoli sesto e settimo: la spiegazione in storia e il problema della previsione. Forse appunto per ciò, per questa sua incompletezza di maturazione e di trama, il titolo «vero» dell'opera è piuttosto il sottotitolo: *Métier d'historien*. Le traversie della guerra, della disfatta, della resistenza, della persecuzione razziale non impedirono allo storico di svolgere, sin che gli fu possibile e nei limiti delle sue contingenti possibilità, il suo proprio «mestiere» di indagare, di raccontare, di chiarire a se stesso e agli altri il perché delle cose umane. Lo scritto, che fu pubblicato postumo nel 1949 da Lucien Febvre e che venne tradotto in Italia nel 1950, è stato riproposto al pubblico italiano da Girolamo Arnaldi con una introduzione di grande rigore critico e, nel contempo, di nobile sollecitudine umana (M. B., *Apologia della storia o Mestiere di storico* [Torino, ed. Einaudi, 1969] p. XXXIII + 166). Non sarò io a tentare il sacrilegio (già commesso da altri) di giudicare queste pagine, che palpitano ancora di sofferenza e di dubbio. Esse vanno lette non tanto per quel che dicono, quanto per come lo dicono, per come testimoniano la presenza viva nell'autore della dote essenziale del vero storiografo, del vero studioso: l'umiltà. («Personalmente, per quanto riesco a ricordare, la storia mi ha sempre divertito molto. Come tutti gli storici, suppongo»). [1969].

19. ETICHETTE. – Nella *Revue belge de philosophie et d'histoire* 4.47 (1969) Martin van de Bruwaene ha l'amabilità di lodare, con particolare riguardo al vol. 13 (1967), la rivista *Labeo*. «La tradition romaniste napolitaine d'Arangio-Ruiz se passe de recommandations. Et produire depuis tant d'années tant d'articles de valeur était un de-

voir que les directeurs et collaborateurs de la revue ont accompli avec autorité dans leur revue et dans une constellation de travaux intéressant le droit romain et les institutions». Mi sia lecito, peraltro, di parlare per fatto personale. Tra i contributi citati dal van de Bruwaene vi è il mio articolo su *La crisi della democrazia romana* (Labeo 13.7 ss.), a proposito del quale l'A. qualifica «assez inattendue» la mia tesi secondo cui anche nel periodo del principato la *respublica* romana mantenne a lungo caratteristiche formali di democrazia e secondo cui, sempre nel corso del periodo del principato, la *respublica* e la democrazia furono progressivamente, ma lentamente soverchiate dall'*imperium Romanum* e dalla connessa concezione assolutistica dei poteri del *princeps*. Commenta a questo punto il v. d. B.: «Antonio Guarino, on le sent, est fortement marqué par l'important ouvrage de Francesco De Martino, *Storia della costituzione romana*». Ora, che io sia amico e grande estimatore di F. De Martino è fuori discussione, e ci tengo a ripeterlo pubblicamente. Ma che il mio pensiero sulla democrazia romana sia influenzato da quello di De Martino, direi proprio di no. A parte il fatto che la mia tesi sulla democrazia romana (democrazia puramente formale: sia chiaro) risale al 1947 (Guarino, *La democrazia romana*, in *AUCA*. 1 [1947] 91 ss.) ed alla prima edizione della mia *Storia del diritto romano* (1948), è giusto che ricordi che F. De Martino vi aderì solo in parte nel primo volume della sua *Storia della costituzione romana* (1951, 1958², 424 ss.): se da un lato riconobbe che la *respublica* romana era sul piano teorico uno stato «a governo aperto», dall'altro affermò che «la teorica possibilità di partecipare al governo non significa che il regime sia senz'altro democratico» e concluse che «in realtà democratica la nuova costituzione non era». Al che io replicai (in *L'ordinamento giuridico romano* [1959] 374 s.), come tuttora replico, che la funzione dello storiografo del diritto e delle istituzioni in generale sta nell'identificare i settori del lecito e dell'illecito e nel

distinguerli dai fatti, sia pur numerosi e ricorrenti, commessi in violazione delle regole giuridiche («Ma può uno storico del diritto romano concludere per la non democraticità dell'ordinamento della *respublica* in base al fatto che questa non funzionò democraticamente?»). E ciò sia detto non per rivendicare stoltamente una priorità cronologica, ma per ribadire che il mio modo di vedere il compito dello storiografo del diritto romano (la mia metodologia, se preferite) è del tutto indipendente da quello di F. De Martino e di altri. [1970].

20. GELATO CON PANNA. – In certi suoi limpidi e scorrevoli appunti delle lezioni di Egesi delle fonti del diritto romano Franca De Marini Avonzo (*Critica testuale e studio storico del diritto* [Torino, Giappichelli, 1970] p. 134) tratta di scorcio anche del noto problema della «codificazione» giuliano-adrianea dell'editto perpetuo (p. 28 s.). Purtroppo l'A. ama, almeno in sede di lezione, le compagnie numerose, che sono del resto sempre le più sicure: quindi nemmeno un cenno è dedicato alla tesi da me sostenuta, contro la *communis opinio*, per dimostrare che la «codificazione» dell'editto (e in particolare la partecipazione di Giuliano alla stessa) è una leggenda formatasi in età postclassica (cfr. da ultimo, la mia *Storia del diritto romano*⁴ [1969] 460 ss., e v. inoltre, Guarino, *Gaio e l'«edictum provinciale»*, in *Iura* 20 [1979] 154 ss.). Ma non è certo per segnalare questa piccola e scusabilissima omissione che scrivo questa nota. È per rallegrarmi di fronte alla nascita di un'ennesima spiegazione del fatto innegabile che la conclamata «codificazione» non ha nemmeno lontanamente i connotati che dovremmo attenderci. «Per quanto il riordinamento da lui [Adriano] voluto sia ricordato come una sorta di 'codificazione', e cioè con un carattere di originalità, due circostanze fanno pensare piuttosto ... ad una 'edizione riveduta' del testo preesistente». E le circostanze sono: l'assenza di indizi sia pur solo di un riordinamento si-

stematico (oltre che di una redazione unitaria) del testo editto; il fatto che proprio Giuliano, nei suoi *digesta* (cfr. D. 37.5.6), critica una certa disciplina contenuta nell'editto. Dunque, pura e semplice edizione critica o emendata del vecchio documento. Sarà. Non vedo peraltro perché le fonti postclassiche siano meritevoli di credito, visto che parlano erratamente di *ordinatio edicti* o di *compositio edicti perpetui*. (Se mi è permessa una parentesi scherzosa, dirò che l'insistenza, chiamiamola così, con cui la comune dottrina continua ad insegnare, ad onta di ogni indizio contrario, che una «codificazione» dell'editto pretorio vi fu, mi chiama alla mente l'aneddoto di quel signore che entrò in una pasticceria e ordinò un gelato con panna. «La panna è terminata», disse il cameriere. «Allora mi porti caffè con panna», replicò l'avventore. «Ma le dico che la panna è terminata», insistette il cameriere. «Giusto», concluse il cliente, «mi porti solo una porzione di panna»). [1970].

21. IL FORCELLINI AUTORIZZA. – 1. «*Tertiis nundinis partes secanto: si plus minusve secuerunt, se fraude esto*». Di questa famosissima norma decemvirale, attestata da Gell. 20.1.52 come possibile e sanguinosa conclusione della procedura esecutiva contro i debitori insolventi, sono state date, come ben noto, tutte le possibili interpretazioni. Tutte meno una, almeno a mia conoscenza. A colmare la lacuna ha provveduto Björn Collinder in un articolo intitolato *Shylock und das Zwölftafelgesetz* (estr. da *Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala* 1967-68). Partito dal processo di Shylock nel *Merchant of Venise* e giunto attraverso un'elegante *causerie* sino al testo decemvirale, il C. pone in dubbio che i decemviri abbiano statuito l'atroce regola (oltre tutto ingrata ai *plebei*) della ripartizione del corpo del debitore tra i suoi creditori. Ciò posto egli osserva che *pars* significa anche (a buon intenditor poche parole) *pars virilis*, anzi (secondo il Forcellini) anche «*unus ex testiculis*», e che *secare* vuol dire anche «resecare» con tutte

le implicazioni immaginabili. Dunque, il versetto decemvirale, checché ne abbiano detto i suoi interpreti di tanti secoli dopo, non significava affatto che nell'ipotesi di più creditori questi fossero autorizzati a spartirsi il corpo del debitore (senza necessità di andar troppo per il sottile nella determinazione delle parti). Esso significava, secondo il C., che il creditore (quello stesso unico creditore che si era trascinato l'*obligatus* nel suo carcere privato) aveva il diritto di evirare (anzi di far evirare pubblicamente dagli sbirri, dagli «Schergen»: ecco il motivo dei plurali *secanto* e *secuerunt*) l'insolvente. Vi è ancora la difficoltà del *si plus minusve secuerunt, se fraude esto*: che significa menomare di più o di meno il disgraziato? Ma l'A. supera lo scoglio con notevole agilità, facendo giustamente osservare che l'operazione considerata può effettivamente essere più o meno incisiva e spaziare da limitati interventi settoriali sino alla soluzione radicale di ogni problema.

2. Da parte mia osservo che la tesi dell'A. comporta l'accettazione di tre presupposti finora non largamente accettati: primo, che lo stato del sec. V a. C. mettesse a disposizione dei cittadini, per le loro esecuzioni private sulle persone dei debitori, appositi ufficiali giudiziari; secondo, che nel sec. V a. C. le donne non avessero ancora la possibilità di essere soggetti passivi di *obligationes*, oppure godessero del privilegio di essere sottratte all'esecuzione personale per debiti (o di essere assoggettate ad altro tipo di esecuzione personale, di cui peraltro non vi è memoria); terzo, che le dodici tavole non abbiano disposto, prima di passare al *partes secanto*, che il debitore potesse essere (*tertiis nundinis*), venduto *trans Tiberim* oppure ucciso. Soprattutto il terzo presupposto mi sembra debole. Sarà che io non sono il marchese di Sade, ma non capisco che bisogno e che gusto vi fosse nel *partes secare* ad un debitore, particolarmente se morto; anzi, visto che il cadavere del debitore spettava al creditore, non afferro perché i decemviri avrebbero espressamente autorizzato quest'ultimo a fare in

pubblico, e con l'intervento degli sbirri, ciò che si sarebbe potuto divertire a compiere in privato (dato e non concesso, peraltro, che la *religio* gli consentisse di manomettere un cadavere). È chiaro tuttavia che i miei dubbi possono essere, quanto al terzo presupposto, anch'essi superati asserendo (come è, del resto, nella logica della teoria del C.) che non è vero affatto che il debitore potesse essere ucciso dal creditore: tesi, oltre tutto, già vigorosamente sostenuta da altri autori. Sicché rimane solo il quesito circa la compatibilità delle esecuzioni in questa forma specifica con la pur fiorente prolificità della classe plebea, la classe (stando a Livio) che traboccava di debitori insolventi. E rimane altresì, beninteso, il raccapriccio per la pratica del *partes secare*. Ad ogni modo, mi vien fatto di aggiungere che la lettura del Collinder apre nuovi orizzonti alla storiografia romanistica. Per esempio in ordine alla nota e controversa distinzione di *XII tab.* 8.2.4 (*FIRA.* 1.53 s.) tra *iniuria, os fractum* e (anche qui il Forcellini autorizza) *membrum ruptum*. [1971].

22. LE CATEGORIE NELLA STORIA. – *Les catégories en histoire* è una raccolta, curata da Ch. Perelman, di conferenze tenute fra il 1964 e il 1968 al «Centre National de recherches de logique» di Bruxelles (ed. da l'Inst. de Sociologie, 1969, p. 147). Il volume si apre con una conferenza di egual titolo di L. E. Halkin, che ne costituisce in certo senso l'introduzione (p. 11 ss.), e si chiude con quella di Ch. Perelman (*Sens et catégories en histoire*, p. 133 ss.), che tira le fila del discorso: un discorso che, di volta in volta, si ferma sulla categoria dell'ellenismo (Cl. Préaux, p. 17 ss.), sul medio evo (F. Vercauteren, p. 28 ss.), sulla periodizzazione del medio evo (C. van de Kieft, p. 41 ss.), sul rinascimento (F. Masai, p. 57 ss.), sulla nozione di città (A. Joris, p. 87 ss.), sulle origini della categoria cristianesimo (M. Simon, p. 103 ss.), sul socialismo (C. Goriely, p. 123 ss.). La lettura è di molto interesse perché aiuta a rendersi con-

to dell'artificio delle categorizzazioni, anche di quelle piú largamente diffuse, cui ricorrono gli storiografi per dare un senso alle loro rievocazioni. Ma l'utilità di essa non si ferma qui. Voglia o non voglia, lo storico non sa fare a meno, ed è bene che non faccia a meno, di un pensiero categoriale («Les historiens sont cependant des philosophes sans le savoir ou sans le vouloir, en ceci précisément qu'ils sont incapables de peindre le passé sans le penser, et de le penser sans utiliser des catégories»: Halkin, p. 11): la realtà ne risulta indubbiamente deformata, ma ne risulta altrettanto indubbiamente interpretata. Erra dunque chi sopravvaluta le fragili categorie cui si affida, illudendosi che esse abbiano in sé l'eterno; ma erra non meno chi le sottovaluta e ritiene ingenuamente di potersene sbarazzare del tutto, senza avvedersi che «la seule façon de s'en passer consiste dans leur remplacement par d'autres catégories» (Perelman, p. 144). Sono concetti (elementari e si dica pure banali) che fa piacere veder ribaditi con tanta serena convinzione. Concetti a cui personalmente io credo. E credo, con buona pace di certi insofferenti, di avere pienamente il diritto di credere. [1971].

23. «IMPERATOR». – 1. La monografia di R. Combès sul titolo di *imperator* nella Roma repubblicana si rivela ad ogni nuova verifica uno strumento veramente prezioso di lavoro: prezioso per la completezza e la precisione dei dati, per l'equilibrio della loro elaborazione e (non guasta per nulla) per la chiarezza della trattazione (R. Combès, «*Imperator*», *Recherche sur l'emploi et la signification du titre d'Imperator dans la Rome républicaine* [Paris, Presses Univ. de France, 1966] p. 492). Secondo l'A. (v. anche p. 441 ss.), i gradi successivi della vicenda sono stati quattro: il primo, aperto dalla consacrazione di una statua di *Iupiter imperator* fatta da T. Quinzio Cincinnato nel 380 a. C.; il secondo, aperto dall'attribuzione del titolo di *imperator* al giovanissimo e vittorioso Scipione in Spagna nel 209 o 208

a. C.; il terzo, aperto da Ottaviano quando, nel 40 a. C., trasformò il titolo in suo prenome; il quarto, aperto da Vespasiano nel 68 d. C., quando il titolo di *imperator* (quasi completamente abbandonato dai successori giulio-claudii di Augusto) fu da lui stabilmente ripreso come qualifica della carica del *princeps*. Il terzo e quarto stadio sono notoriamente pressoché sicuri: tutto l'interesse della trattazione verte perciò sul secondo (piú ancora che sul primo stadio), e in particolare sul noto problema, animosamente discusso dal Momigliano (*Ricerche sulle magistrature romane*, 2. «*Imperator*» [1932], oggi in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* [1969] 284 ss.), sul se il titolo di *imperator* si sia mai accompagnato, prima del 90 a. C. a quello di *consul* (o comunque di magistrato ordinario *cum imperio*). La tesi radicalmente negativa del Momigliano (secondo il quale, è noto, l'acclamazione ad *imperator* veniva fatta, prima del 90, solo a favore di comandanti di eserciti che non avessero o piú non avessero la carica implicante a titolo ordinario l'*imperium*) è respinta con buoni argomenti testuali (v. riassuntivamente, in appendice [p. 451 ss.], la lista cronologica delle acclamazioni sicuramente attestate dal 209 al 23 a. C.), ma non è risolto il problema, o quanto meno la curiosità, connessa ad alcuni testi in cui si parla di un *imperator* senza indicare la carica di *consul* che pure il personaggio, stando al Combès ed alla *communis opinio*, avrebbe indubbiamente rivestito.

2. Qui è il caso di segnalare, per coincidenza, un altro eccellente lavoro che è stato dedicato da N. Criniti all'edizione ed all'illustrazione, accuratissime e addirittura minuziose, della lamina bronzea di Cn. Pompeo Strabone (N. Criniti, *L'epigrafe di Ausculum di Gn. Pompeo Strabone* [Milano, ed. Vita e Pensiero, 1970] p. VII + 266, 2 fuori testo): la famosa epigrafe, scaturita da ritrovamenti del 1908 e del 1910 (Gatti), che diede la stura ad una furiosa polemica tra il Pais e il De Sanctis (cfr. p. 35 ss.), accomunati, nel discutere dell'integrità della lamina, da un partico-

lare piccante, e cioè dal particolare che né l'uno né l'altro l'aveva ancora vista da vicino. Come è noto, in questa epigrafe, *Cn. Pompeius Sex. f. imperator virtutis causa*, assistito da 59 personaggi (molti dei quali poi divenuti notissimi) componenti il suo *consilium militare*, figura aver conferito la *civitas Romana* nei pressi di Ausculum a 30 valorosi *auxiliares* spagnoli del territorio di Saldubia. Quando procedette Pompeo alla *civitatis donatio*? Nel 90, in veste di *legatus* del console P. Rutilio Lupo e di *consul designatus* per l'anno successivo, o nell'89, in veste di *consul* effettivo, allora che, per di più, le cose militari gli andarono decisamente meglio dell'anno precedente? Mentre il Combès (p. 68 ss., 73 ss., 84 ss.), come del resto lo stesso Momigliano, è dubbioso, il Criniti (p. 47 ss.) si professa quasi sicuro che l'acclamazione di Pompeo ad *imperator* (nel senso di generale vittorioso sui nemici) ebbe luogo nell'89 a. C. (o dopo la battaglia d'Ascoli, o dopo la dedizione dei Vestini, o subito dopo la presa della loro città) prima del 17 novembre (data della *civitatis donatio*) e prima del trionfo seguito il 25 dicembre: «nella stesura dell'epigrafe ... l'incisore non tenne conto dell'anno ... né del titolo di *consul* di Pompeo Strabone, come non necessariamente indispensabile alla legalità del decreto, e d'uso ancor raro». Il che, direi, convince sino ad un certo punto, perché è quanto meno strano che, fra tanti particolari del pari non strettamente indispensabili di cui è ricca l'epigrafe, manchi proprio quel particolare così appetitoso per una celebrazione elogiativa che era costituito dal titolo consolare. Tutto sommato, almeno a mio avviso, il problema della data della lamina di Ausculum non può dirsi risolto. E in ogni caso, quanto al problema più generale, la tesi del Momigliano, almeno come segnalazione di una precisa tendenza, ha ancora diritto ad essere presa in seria considerazione. [1971].

24. «INCREDIBILE QUIA ABSURDUM». – 1. I *libri epistularum* di Proculo sono stati sottoposti ad accurata analisi

da Christoph Krampe in un volumetto iscritto al n. 34 delle *Freiburger R. u. Stwiss, Abb.* (C. Krampe, *Proculi Epistulae, Eine frühklassische Juristenschrift* [Karlsruhe, Müller, 1970] p. XII + 133). Premessa una sintesi del discusso problema della bibliografia di Proculo (p. 1 ss.), l'A. si propone di sottoporre i frammenti pervenuti ad una indagine di critica testuale che non si lasci dominare dalle questioni di storia degli istituti (il metodo raccomandato dal Wieacker, *Zur gegenwärtigen Lage der romanistischen Textkritik*, in *Atti II Congr. Soc. it. storia del dir.* 1968) e comincia col chiedersi quale genere letterario sia quello delle *epistulae* (p. 13 ss.). L'esame dei principali frammenti (p. 28 ss.) lo porta a concludere che: *a*) le *epistulae* di Proculo trattarono in forma epistolare, quindi con metodo dialogico, problemi occasionati dall'osservazione di casi pratici, ma non perciò a titolo di responsa; *b*) le *epistulae* furono alterate in età postclassica, contrariamente a quanto pensa la dottrina comune, tanto poco quanto niente anche e sopra tutto perché l'opera aveva fini essenzialmente didattici e fu messa ben presto da parte per effetto del successo ottenuto dalle Istituzioni di Gaio; *c*) ritocchi alle *epistulae* di Proculo furono apportati principalmente (e nei limiti dell'indispensabile) dai compilatori giustiniani a cinquecento anni di distanza dalla loro compilazione, sí che la conclusione è: «die Textgeschichte der *Epistulae* hat keine Stufen».

2. Temo proprio che si tratti di conclusioni precipitose. Anche a voler analizzare i frammenti in chiave di «Textgeschichte» e non anche di «Sachgeschichte» (metodo che, per parte mia, non saprei condividere), troppi elementi sfuggono, se non erro, all'A. Principalmente questo. Se è vero che l'opera ebbe carattere puramente didattico ed anche ai fini didattici cadde in disuso nel sec. II d. C., come è possibile che essa, scritta presumibilmente su papiro, sia giunta a Giustiniano senza edizioni intermedie? Una edizione in papiro difficilmente si sarebbe conservata intatta per quattro secoli e una riedizione in *codex* difficilmente

sarebbe stata fatta, nei tempi tra Proculo (o Gaio) e Giustiniano, senza un'esigenza pratica di richiesta dell'opera sul mercato librario. D'altra parte i *libri epistularum* facevano parte della massa *edictalis*, non dell'*appendix*: il che, anche a non tener conto dell'ipotesi dei «predigesti», invita a presumere che essi non fossero affatto relegati in un canticcio di biblioteca, ma fossero noverati tra quelle opere dei giuristi classici che furono largamente utilizzate (e annotate e manipolate) in età postclassico-pregiustiniana. Infine (valga questa nota esegetica per tutte quelle che si potrebbero fare) tutti ricorderanno che dai *libri epistularum* di Proculo figura tratto il D. 41.1.55, il famoso testo dell'*aper* incappato nel laccio, *quem venandi causa posueras*. È assurdo che i giustinianeî abbiano perso tempo a cincischiare il discorso, ma, checché dica l'A. (p. 65 ss.) per difendere la genuinità delle sue distinzioni e sottodistinzioni, è non meno assurdo che esso sia sgorgato così come oggi lo si legge dalla penna di Proculo e non sia passato per le mani di qualche scoliaste postclassico-pregiustiniano. Il «*credo quia absurdum*» che si suole trarre da Tertulliano o da Sant'Agostino vale anche in ordine ai giuristi romani? Suvvia, direi proprio di no. [1971].

25. IL CORAGGIO DI POI. – In un convegno svoltosi a Roma nella seconda decade del maggio 1972 (v. *La Stampa*, 20 maggio 1972, p. 3), si sono fatte molte ammissioni importanti e chiarificatrici sui così detti «debiti della sinistra» italiana negli ultimi anni. In particolare, quando si è parlato degli eccessi della «contestazione studentesca» del 1968, li si sono qualificati appunto come tali, come inammissibili eccessi, sia da uomini che di sinistra certamente non sono, sia da personalità incontestabilmente di sinistra, quali Amendola e Salinari. Luciano Gruppi, comunista, è giunto a dire, non inesattamente, che la contestazione estremistica è stata «l'espressione di una crisi della piccola borghesia italiana e della cultura dominante, non del movimento ope-

raio italiano». Ogni sforzo di critica e soprattutto di autocritica, anche se tardivo, non può essere che lodevole. Ma non bisogna esagerare. Forse ha esagerato, almeno a mio parere, il senatore e professore Giovanni Spadolini quando, sull'onda di tante coraggiose dichiarazioni altrui, ha condannato senza mezzi termini, stando al resoconto tra virgolette del giornale, «le prove di viltà della classe accademica nei giorni della contestazione». Non so se e quanto lo Spadolini, assorbito allora dalle altissime incombenze della direzione del *Corriere della Sera*, abbia fatto davvero il professore nella sua Facoltà universitaria durante i giorni della contestazione. Io che, privo di altre apprezzabili funzioni, anche in quei giorni il professore l'ho fatto, o per lo meno ho tentato di farlo, mi permetto di replicare a Spadolini che la sua condanna è ingiusta o, in ogni caso, ingenerosa. Non solo verso i professori, ma anche verso gli stessi studenti contestatori. Sia pure in termini esagerati e spesso violenti, quindi incivili e condannevoli, di che cosa si lamentavano, in sede di «contestazione», gli studenti? Si lamentavano, ricordiamo bene, soprattutto dell'assenteismo dei professori. Assenteismo non soltanto «fisico», di molti docenti che all'Università si recavano (e si recano) in rare occasioni e comunque solo per elargire dalla cattedra noiose ed improduttive lezioni, ma anche «spirituale», di molti altri docenti (o forse degli stessi di prima) che mostravano (e mostrano) per chiarissimi segni di essere completamente al di fuori dalla realtà sociale, dai suoi problemi, dalle sue lotte, dei suoi drammi, portatori insomma di una cultura prefabbricata, non importa se a destra o a sinistra, e quindi storicamente superata. Tutte ingiuste queste lamentele? Quanto ai docenti, non si contesta che vi siano stati casi (sporadici) di vera e propria vigliaccheria o casi (altrettanto sporadici) di demagogica adesione alle istanze più esagerose e inammissibili di taluni più scalmanati studenti. Ma la massa dei docenti, della quale mi onoro di far parte, ha reagito nel migliore e più coraggioso dei modi. Ha reagito,

anzi tutto, non abbandonando la trincea, non aggiungendosi alla lista (ahimé, numerosa) di coloro che sono docenti solo sulla carta o in sede di lezione cattedratica. Ha reagito, in secondo luogo, subendo non poche amarezze e non piccole umiliazioni e cercando tuttavia di moltiplicare i suoi sforzi per «capire» la sostanza di verità e di giustizia che anche alla base della così detta contestazione, e in non esigua misura, mi si creda, c'era. Che si voleva da loro? Che usassero il gatto a nove code come contro i rivoltosi del *Bounty*? O che uscissero anche essi dalla mischia, aggiungendosi alla comoda schiera dei professori «di carta»? Conservo ancora, sul mio scrittoio, la domanda di dimissioni che scrissi tre anni fa, in un momento di profondo sconforto. Forse, chi sa, mi avrebbero dato un posto in sottordine (non di direttore, si capisce), meglio pagato di quello attuale (ci vuol tanto poco), in qualche quotidiano. Sta in fatto che, io e molti altri, non ci dimettemmo e, abbandonati completamente a noi stessi dall'assoluta e radicale indifferenza delle autorità ministeriali, facemmo tutto quanto era in noi per resistere, senza cedere sui valori essenziali, all'onda di piena. Dopo di che non ci si venga, per favore, a parlare di viltà. Professori di Università siamo in molti, ma una volta tanto sia consentito dire, senza superbia ma senza false modestie, che tra noi professori ve ne sono parecchi che sono più professori degli altri. Per riconoscerli, basta rivolgersi agli studenti: i quali, nella loro fondamentale onestà, pur maledicendoli per il loro rigore, non avranno esitazione ad indicarli. Prima di pronunciare giudizi avventati e presuntuosi, sopra tutto se di condanna, si chieda dunque a questi professori di vero impegno che cosa siano stati gli anni della contestazione. [1972].

26. LA CATENA DI LAVORAZIONE. – Merita segnalazione speciale, per la diligenza dell'informazione e per l'intelligenza di alcune notazioni, la tesi di dottorato pubblicata da Olivier Verney sulla compilazione dei *Digesta* e sul pro-

blema delle *leges geminatae* (O. V, «*Leges geminatae*» à *deux auteurs et compilation du Digeste* [Lausanne, Presses Centrales, 1973] III + 233). Un'analisi completa di tutte le teorie sulla compilazione dei *Digesta* porta l'A. ad accettare pienamente la teoria bluhmiana delle tre masse (più l'*appendix*) e delle tre sottocommissioni nella versione perfezionata che di essa hanno dato A. M. Honoré ed A. Roger, 'descendants spirituels' di Bluhme. Il lavoro fu compiuto in due tempi, uno di spoglio diretto dei libri classici ed uno di elaborazione del materiale escerpito nei titoli; lo spoglio fu assunto a proprio carico dai sei *illustres*, che lavorarono a due per ciascuna massa (la papiniana ebbe l'aggiunta dell'*appendix*), mentre gli undici avvocati svolgevano attività eminentemente ausiliarie, da veliti; i due responsabili di ogni massa leggevano e sforbiciavano in parallelo, l'uno dopo l'altro, piccoli gruppi quantitativamente omogenei di libri, riunendosi alla fine di ogni tappa in piccole conferenze dedicate al duplice scopo di sfrondare ulteriormente il materiale escerpito e di decidere quali frammenti dovessero essere trascritti anche nei due titoli '*de verborum significatione*' e '*de diversis regulis iuris antiqui*', cioè nei tit. 50.16 e 50.17. Questi due titoli finali dell'opera furono compilati, pertanto, già durante il lavoro di spoglio (non durante il successivo lavoro di elaborazione di tutti gli altri titoli) e non deve stupire che in essi (sopra tutto in D. 50.17) appaia un certo numero di *leges geminatae* (sia dello stesso autore che di autori diversi): erano volute. Quanto alle *leges geminatae* site negli altri titoli dei *Digesta*, sulle quali il V. concentra particolarmente la sua attenzione, esse erano a loro volta inevitabili, dato il sistema largamente usato dai giuristi classici, non essendo stato ancora inventato il «*copyright*», di trascrivere anche senza citare la fonte brani di loro predecessori. Naturalmente, l'A. dice nel suo libro molto più di quanto si sia potuto qui sintetizzare; ma forse il male sta proprio nell'aver voluto dire troppe cose e nel non averle quindi approfondite tutte. La

tesi della confezione di D. 50.16 e 17 durante il lavoro di spoglio, per esempio, è inaccettabile: mi limito a segnalare che D. 50.17.173 pr. è geminazione, ma interpolata, di D. 42.1.19.1 (Paul. 6 *Plaut.*). Quanto alle coppie di commissari che, con la precisione di orologi svizzeri, si sarebbero digerite metodicamente, l'una dopo l'altra, le loro porzioncine quantitativamente eguali di *libri*, con relativa conferenzuola alla fine di ogni tappa (Teofilo e Doroteo provvedendo anche alle Istituzioni, Triboniano attendendo anche alle costituzioni *ad commodum propositi operis pertinentes* e ai suoi molti pasticci politici, gli avvocati pensando anche alle loro cause, tutti andando anche a messa e all'ippodromo, concedendosi a volte qualche *week-end* e magari stando l'uno o l'altro a letto con l'influenza), ebbene, sarà che sono scettico, ma personalmente non ci credo. E francamente mi stupisce moltissimo che tra coloro i quali, ben più esperti del nostro giovane e simpatico neofita, si sono affrettati a dar credito anch'essi alla «catena di lavorazione» ideata da Honoré e Roger, non vi sia stato ancora uno, dico uno, che sia riandato alla storia agitata di quegli anni e si sia chiesto se e quanto abbia intralciato, ad esempio, l'attività della commissione la ben nota rivolta di Nika. [1974].

27. LA MORTE DEL GIURISTA ROMANO. – L'attenta lettura dedicata da Gunter Schnebelt ai rescritti emessi in materia di obbligazioni dagli imperatori militari del periodo tra il 235 e il 284 è certamente utile, quindi di per sé validissima, ma è anche ben lungi dal poter essere considerata un «contributo» rilevante alla storia giuridica romana del sec. III d. C. (G. S., *Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur römischen Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, B. 39 delle «Freiburger Rechts- und Staatswissensch. Abhandl.» [Karlsruhe, C. F. Müller, 1974] p. IX + 211, lito). Certo ha il suo peso constatare che i rescritti qui considerati non si allontanano nella sostanza dalle linee del diritto più propriamente «classico» (quello

che si fa terminare convenzionalmente con Alessandro Severo); ha il suo interesse portare con ciò una conferma alla *communis opinio*, così lucidamente evidenziata e precisata in un suo recente studio da F. Wieacker (*Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien*, in *RH.* 3.49 [1971] 201 ss.); ha la sua preziosità la definizione di questa stagione di epilogo dell'era classica come «epiclassica», anziché «früh-nachklassisch» o «pre-post-classica». Tutto questo sta bene, benissimo; ma per lo storico del diritto romano, almeno a mio avviso, il problema sollevato dalla terza anarchia militare è quello di capire perché la giurisprudenza diventò anonima e parallelamente, se non nelle decisioni certo nelle motivazioni, così rapidamente decadde anche la produzione giuridica imperiale. A questo fine il contributo di ricerca che ancora manca, e che è invece da considerarsi preliminare, sta nello studio separato dei rescritti (quando ve ne sono) dei vari imperatori. Studio cui converrà far seguire il confronto, ove possibile, tra le culture diverse (o meglio, di diversa levatura) che quei diversi «fondi» eventualmente dimostrano. So bene che il lavoro è reso particolarmente difficile sia dalla ineguale entità dei fondi, sia dalla probabile deformazione semplificante che le costituzioni possono aver subito per effetto della loro «massimazione» cancelleresca prima e del loro riversamento in compilazioni successive (a cominciare dal *Codex Gregorianus*) poi, ma penso che il gioco valga la candela perché permetterà, forse, di rendersi egualmente conto del progressivo (non improvviso) impoverimento della cultura delle cancellerie, quindi della progressiva scomparsa dei consiliari a livello di giurista in esse. E se a tale conclusione si giungesse, forse (è sempre col forse che parlo) il fenomeno della morte del giurista romano non sarebbe più soltanto registrato, ma potrebbe essere in qualche modo meglio spiegato. I giuristi, per vivere ed operare in quanto tali, avevano bisogno di *auctoritas*: se non di *auctoritas* propria, come ai bei tempi della *libera respublica*

e (entro certi limiti) del primo principato, quanto meno di *auctoritas* fondata sull'esplicito e stabile favore imperiale, come ai brutti tempi dei Severi. Le vicende tempestose della terza anarchia militare, con imperatori effimeri che si seguivano l'un l'altro a distanza di pochi anni o addirittura di mesi, resero sempre piú difficile, per non dire impossibile, la fioritura della pianta del giurista, cui mancava l'alimento della stabile e affidante protezione imperiale. La professione del giureconsulto, pertanto, si estinse per estenuazione comportata dai tempi. (Qualcuno osserverà che, chiusa la parentesi anarchica, con Diocleziano e Costantino si ripresentarono le condizioni di sicurezza e di stabilità favorevoli ad una ripresa dell'attività giurisprudenziale, eppure questa ripresa non vi fu. È vero. Ma erano realmente interessati i nuovi autocrati a ridar vita all'attività giurisprudenziale dopo che questa si era, per loro fortuna, esaurita?). [1975].

28. LE OBBIEZIONI DI PIGANIOL. – L'iniziativa di ripubblicare in raccolta quasi tutti gli scritti minori di André Piganiol è stata particolarmente felice: non solo perché permette di rileggere e di rivalutare con ammirazione molte preziosissime schegge del pensiero di questo grande storiografo, ma anche perché contribuisce alla rievocazione di una personalità umana ricchissima per vastità di interessi, larghezza di dottrina, sagacia di osservazioni e non di rado (si scorra, ad esempio, l'articolo, 1.60 ss., «Qu'est-ce que l'histoire?») signorilità di ironia (A. P., *Scripta varia*, ed. par R. Bloch, A. Chastagnol, R. Chevallier, M. Renard, vol. 131 della «Collection Latomus» [Bruxelles, ed. Latomus, 1973], I. *Généralités*, p. 564; II. *Les origines de Rome et la République*, p. 385; III. *L'Empire*, p. 387). Chi ha avuto la fortuna di incontrare Piganiol da vivo in questi scritti, a dir così, lo rivede. Lo rivede, ad esempio, come si presentava ai congressi della «Société d'histoire des droits de l'antiquité»: sedere mestamente in un angolo ad ascoltare le piú diverse relazioni, alzarsi esitando per avventurarsi con

voce incerta in qualche periodo iniziale, far seguire infine quelle prime parole con altri periodi incalzanti, fitti di citazioni e di accostamenti impreveduti, che mettevano spesso in forte imbarazzo il relatore. Non dimenticherò facilmente, a questo proposito, quella volta a Parigi (o era forse a Friburgo?), quando intervenne sulla comunicazione appena pronunciata da un brillantissimo e caro romanista, e minuziosamente la smontò, con cortesia raffinata, pezzo a pezzo. Arangio-Ruiz, che aveva assistito ammirato, ma anche comprensibilmente divertito, commentò sottovoce, alla fine: «Però sul titolo della relazione non ha avuto niente da obiettare». [1975].

29. IL CASANOVA DEGLI APOGRAFI. – 1. Gli ignoranti, come è ben noto, si distinguono in due categorie: quella degli apatici, del tutto indifferenti al loro stato, e quella dei curiosi, i quali, senza perciò pretendere di vincere la propria condizione esistenziale, sono in perenne ricerca di ogni solleticante rivelazione. Non vi è dubbio che io appartenga alla seconda categoria. Si spiega dunque, e si può benevolmente scusare, che scorrendo la recente raccolta di saggi ercolanesi di Guglielmo Crönert, sia rimasto affascinato, più che dal profondo e dal dotto del rinomatissimo papirologo tedesco, dall'umano di lui che si scaglia vivacemente contro un personaggio ignoto agli studiosi, ma a suo modo alquanto prestigioso, tal Francesco Casanova. Sia chiaro che l'importante del volume non sta nel Casanova. La gratitudine degli studiosi deve andare al «Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi» essenzialmente per l'iniziativa dell'edizione, in traduzione italiana, di una serie di studi che il giovane Crönert pubblicò sui papiri di Ercolano nell'arco di tempo tra il 1898 e il 1907 (W. C., *Studi ercolanesi*, n. 3 della «Collana di filologia classica» diretta da M. Gigante [Napoli, Morano, 1975] p. 223). Alcune di queste ricerche particolarmente valide correvano il rischio di essere dimenticate, mentre la loro persi-

stente vitalità è stata illustrata in una limpida introduzione (p. 5-14) da E. Livrea, che ne ha anche curato la traduzione, ed è confermata nel modo più evidente dalla lettura anche affrettata che se ne faccia. L'alienità consueta allo studioso per cose estranee all'oggetto delle sue ricerche non impedì al Crönert di avvedersi di certi miseri affari che dovevano essersi svolti nell'«Officina dei papiri» intorno agli inizi del secolo decimonono. I circa 800 rotoli papiracei semi-carbonizzati, trovati tra il 1752 e il 1754 circa fra le rovine della villa che era stata di L. Calpurnio Pisone Cesonino, presentavano difficoltà ingentissime di apertura, cioè di materiale svolgimento, prima che di lettura, e ben poco poteva fare in passato, per superar l'ostacolo, la pur ingegnosa macchina di trazione messa in opera sin dal 1753 dal padre Antonio Piaggio e utilizzata poi per moltissimo tempo. Sopra tutto agli inizi, numerosi rotoli furono trattati, disperandosi della possibilità di svolgerli, in maniera molto affine al brutale. Li si spaccava per il lungo in due semicilindri e si tentava di staccare l'una dall'altra le carte sovrapposte e particolarmente quelle esterne, le così dette «scorze», per poterne fare separati apografi. La speranza era che i semiroli si comportassero a mo' delle due metà di una cipolla, ma inutile dire quanti e quali sminuzzamenti del materiale implicò l'impresa e quante e quali ulteriori difficoltà furono determinate dai così detti «sovrapposti», cioè dalle placche più o meno ampie di papiri che, stando gli uni sugli altri a due o più di due, rifiutavano ostinatamente di scollarsi tra loro. E non è finita. A questo punto, e magari già durante il recupero delle stratificazioni, intervenivano gli amanuensi per fissare su carta dei giorni nostri la copia fedele dei segni grafici che si vedevano o si intravedevano sui singoli pezzi. Dopo di che, non tanto per reazioni chimiche determinate dall'atmosfera o (come in tanti altri casi, non ercolanesi però) per incuria o disordine, quanto (pare impossibile) di pacato proposito, cioè per togliere di mezzo l'ormai inutile e ingombrante, è un fatto

che parte non esigua del materiale originale spariva, lasciando di sé traccia solo negli apografi.

2. Bene. Chi provvedeva agli apografi? Qualche conoscitore della lingua greca non sarà certo mancato, ma il grosso del lavoro era svolto da amanuensi assolutamente ignari di greco e lingue classiche, con risultati non certo felici, né largamente attendibili. Ad ogni modo, dato che quando si eseguivano le calcografie si segnavano sul margine inferiore i nomi dei disegnatori e degli incisori, la possibilità di distinguere i buoni dai cattivi amanuensi non manca. E a questo proposito il Crönert (*Falsificazioni negli apografi dei rotoli ercolanesi*, p. 15 ss.) loda, ad esempio, un certo Biondi per la regolarità e credibilità delle sue copie, mentre denuncia di trascuratezza e imprecisione un cert'altro Celentano. Ma col Celentano siamo ancora nel veniale. Il mortale, l'imperdonabile viene col già citato Francesco Casanova, il quale fa parte di una *troupe* di incisori (Antonio) e disegnatori (Domenico, Giuseppe Battista e, appunto, Francesco), in tutto quattro, non si sa se imparentati o meno tra loro, che prestarono la loro opera nel primo trentennio del secolo decimonono. Tutti attivissimi i Casanova, ma più attivo di tutti, particolarmente tra il 1822 e il 1828, Francesco, l'uomo che il Crönert coglie, si può quasi dire, con le mani nel sacco, dimostrando in modo difficilmente controvertibile come egli abbia sfrontatamente creato di sana pianta alcuni apografi, ricorrendo al metodo di riempirli a caso di segni copiati da altri apografi. Si spiega finalmente perché gli studiosi, posti di fronte a certi apografi di Ercolano (apografi privi di riscontro con gli originali, naturalmente), abbiano alzato sconsolati le braccia in segno di resa. (E meno male, sia detto tra parentesi, che altri studiosi più audaci non abbiano «letto» in qualche modo anche quelli). Non è tutto, peraltro. Resta da spiegare ancora perché mai il nostro Casanova, ed eventualmente altri, si dettero con tanto fervore alla moltiplicazione miracolosa degli apografi. Il Crönert trova una soluzione solo per il

periodo in cui la decifrazione dei rotoli ercolanesi fu generosamente finanziata a distanza dal Reggente d'Inghilterra, il futuro Giorgio IV, per il tramite del suo cappellano militare, il reverendo John Hayter. Questo pio e impaziente inglese non solo versava ai copisti un salario mensile, ma li «incentivava», come si usa dire in buon cattivo italiano, cioè ne stimolava l'operosità, col pagamento supplementare di un carlino (che non era pochissima cosa) per ogni pagina (o riga?, v. p. 18. nt. 8) che svolgevano. Senonché anche i generosi inglesi hanno fine e il Casanova, sempre lui, fece sporulare apografi veri in apografi falsi anche successivamente al periodo, chiusosi nel 1806, in cui lo Hayter si interessò di Ercolano. Il sistema del carlino fu praticato, a spese di altri, pur dopo il 1806? Oppure il Casanova ci aveva preso gusto a inventare, non importa se *gratis*, antichi discorsi reboanti, ma privi di senso, un po' corrispondenti alle cicalate senza capo né coda in cui si producevano sulla scena certi personaggi della commedia dell'arte? Questo il Crönert non sa nemmeno immaginarselo. Al suo posto ci sarebbe voluto, per andare al fondo delle cose, quel geniale interprete dei napoletani di allora (e di oggi?) che fu l'Alessandro Dumas del *Corricolo*. [1977].

30. ERRORE VENIALE? – I *Mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé* (Roma, École Française, 1974, p. XXXII + 789) sono in tutto degni, per numero e livello di contributi, dell'eletta personalità dello studioso che si è voluto con essi onorare. Una lettura interessantissima, gradevole e varia. A puro titolo di glossa sia permessa qualche parola su uno dei cinquantadue saggi della raccolta: Robert Schilling, *Iuppiter Fulgur, À propos de deux lois archaïques* (p. 681-689). Le leggi «regie» cui si riferisce l'A. sono riportate da Festo (p. 190 L.) in un notissimo passo: *Occisum a necato disting[uunt] quidam, quod alterum a caedendo atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu. itaque in Numae Pompilii regis le-*

gibus scriptum esse: 'si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito', et alibi: 'homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet'. Gli editori correggono solitamente il primo «fulminibus» in «fulmen» (cfr. FIRA. 1.13), ma non manca chi ricostruisce «fulmen Iovis» (Scaligero, Ernout) o attribuisce ad «occisit» un eccezionale senso «impersonale», come (non tanto di azione compiuta da un preciso soggetto, quanto) di effetto determinato da un *numen*, «da una forza sentita come occulta e sovrastante la dimensione umana» (Schwyzer, in *Rhein. Mus. Philol.* 1927, 433 ss.; Tondo, in *SDHI.* 1971, 53 ss., 57). Lo Schilling, che giustamente accetta la genuinità di «fulminibus», ancora più giustamente dubita dell'uso passivo di «occisit» e della attendibilità del meccanismo contorto del *numen*: pertanto egli, attraverso una ricca e dottissima rievocazione dell'importanza attribuita dagli antichi a *Iuppiter Fulgur*, conclude che il soggetto implicito (ed ovvio) di «occisit» è «*Iuppiter*». Possibile, naturalmente; ma solo a patto di far risalire la formula ad un'epoca, non certamente molto arcaica, in cui si può essere formato, e può aver preso corpo, il «soggetto» divino di Giove folgorante. Per parte mia, a costo di essere accusato di banale, suggerirei una spiegazione più semplice. In primo luogo, è indiscutibile che Festo ha tratto la *lex Numae*, sulla sorte dell'uomo folgorato, da due fonti diverse («*et alibi*»), di cui non è detto che la prima (quella col «*ne supra genua tollito*») rappresentasse, come vuole il Tondo, la formulazione più antica e di cui, in ogni caso, nessuna veramente si rifaceva alle improbabili origini «regie» della *lex*. In secondo luogo, è pensabile che il versetto pseudo-legislativo fosse usualmente tramandato e recitato, sia nella prima che nella seconda versione, senza la precisazione relativa all'*homo* colpito dal fulmine, cioè alla maniera secca e essenziale che caratterizza molti versetti delle XII tavole (tra cui quello «*si nox furtum faxit*», che incontreremo tra poco): la precisazione, in altri termini, fu probabilmente aggiunta da Festo allo scopo di rendere più

chiaro il contenuto della disposizione ai suoi lettori. In terzo luogo, non è da escludere che la prima fonte non portasse un «*fulminibus occidit (occisit)*», ma un «*fulminibus óccidit*» (da *ob* e *cado*), un «cadde per forza di fulmini» (avente per soggetto implicito «*homo*») sostanzialmente parallelo al «*fulmine occisus est*» riportato dalla seconda formula. Insomma il nostro grammatico, che andava assiduamente alla ricerca degli usi antichi di «*occidere*» (da *ob* e *caedo*) e che era, lui sí, pienamente permeato del mito di *Iuppiter Fulgur*, ha interpretato, per influenza della seconda fonte, l'«*óccidit*» della prima fonte come «*occidit*» (nel senso di «Giove folgorante uccise») e, ben sapendo che il perfetto arcaico di «*occidere*» (uccidere) era «*occisit*» (cfr. *Macr. saturn.* 1.4.19: «*si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*»), ha «arcaicizzato» l'«*occidit*» in «*occisit*», dopo di che ha peggiorato la situazione esplicitando, con «*hominem*», il complemento oggetto del suo «*occisit*». Errore veniale di grammatico antico o sciocchezza imperdonabile di romanista contemporaneo? Non so, ho paura. («Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito inginocchioni; e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'Innominato, e riabbassandoli subito, disse: sono qui: m'ammazzi», A. Manzoni, *I promessi sposi*, cap. XXI). [1977].

31. LA DEDICA IMPLICITA. – Studioso di razza e battagliero per temperamento, Andreas Alföldi ha atteso (stavo per dire: si è trattenuto) un decennio prima di riprendere la penna a difesa del suo *Early Rome and the Latins* (1964), ma poi ha pubblicato un intero volume di puntuale, e in taluni tratti puntigliosa, ridiscussione dei molti e interessanti problemi di storia arcaica romana da lui a suo tempo esaminati e in parte addirittura creati (A. A., *Römische Frühgeschichte, Kritik und Forschung seit 1964* [Heidelberg, C. Winter, 1976] p. 219 piú 25 riproduzioni). Il libro, cui hanno contribuito con due paragrafi anche G.

Manganaro e J. Gy. Szilágyi, è dedicato a quattro amici e «Fachgenossen» particolarmente cari all'autore: F. E. Brown, J. Heurgon, H. Riemann, J. B. Ward Perkins: ma la lettura permette di precisare, senza punta ironia, che nei fatti esso è dedicato sopra tutto ad un contraddittore, A. Momigliano, che in queste pagine viene spesso, espressamente o implicitamente, ma sempre vigorosamente avvertito per le sue critiche taglienti alle tesi ed alle argomentazioni di *Early Rome*. Alföldi non lo dice, ma sembra pensare che è ben facile recensire criticamente una vasta opera di ricerca e di riflessione come la sua: quel che è difficile è scriverla. Ora ciò è vero, ma è vero anche che vi sono critiche e critiche. *Early Rome*, che rappresenta, con tutti i suoi inevitabili difetti, una pietra miliare insigne nella storiografia dedicata a Roma antica, ha determinato, per quel che posso giudicare, reazioni critiche degne del suo valore, e tra queste reazioni eccellono per importanza proprio quelle che fanno capo agli scritti di Momigliano, per quanto poco «adesivi» essi siano nei confronti delle specifiche affermazioni di Alföldi. Sono stati dieci anni, quelli aperti da *Early Rome*, tra i più vivi, oltre che tra i più vivaci della questione arcaica: è difficile immaginare che un'opera meno impegnata, originale, audace, addirittura in certi punti temeraria, avrebbe saputo provocare la vastissima bibliografia (peraltro incompleta) che si legge a p. 205 ss. Dobbiamo ad Alföldi, ad esempio, se oggi più non si giura «*in verba Fabii Pictoris*» con la fede cieca di una volta, se la favolosa «grande Roma dei Tarquinii» ha perso gran parte del suo smalto, se l'«*ager Romanus antiquus*» ha assunto i contorni di una ipotesi attendibile e così via seguitando. Pertanto la *Römische Frühgeschichte* è certamente utile, ma strettamente indispensabile non era. [1978].

32. IL BOLLENTE JHERING. – La pubblicazione, in puntuale versione italiana, della corrispondenza intercorsa tra Rudolf Jhering (divenuto von Jhering solo nel periodo

viennese, che ebbe inizio sul finire degli anni Sessanta) e Carl Friedrich von Gerber, in un arco di tempo che va tra il 1849 e il 1872, deve essere accolta con interesse e con plauso perché contribuisce a chiarire molti punti ancora discussi e non pochi equivoci ancora correnti (*Carteggio Jhering-Gerber* [1849-1872], a cura di M. G. Losano [Milano, Giuffrè, 1977] p. LXVII + 733). Entro un diluvio di notizie «private» e di confidenze «accademiche» (spesso, queste ultime, acidule), vengono alla luce, inconfondibilmente, gli elementi «vivi» che scandirono l'incontro scientifico tra i due grandi studiosi: la fondazione dei *Jahrbücher für Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts* (1856), la successiva evoluzione scientifica di Jhering verso la giurisprudenza degli interessi, il progressivo allontanamento (che non fu però mai inimicizia, e nemmeno freddezza) tra lui e Gerber. Naturalmente, il personaggio Jhering non fatica molto a prevalere sul personaggio Gerber, e non tanto perché Jhering è stato finora assai più studiato o perché le lettere di Jhering sono, come già detto, in numero maggiore, ma anche e sopra tutto perché alla tendenza di Gerber verso la concisione e il riserbo si contrappone l'inclinazione di Jhering a lettere lunghe, varie, vivaci, riboccanti di notizie e di notazioni, non aliene da maldicenze ed ammiccamenti, e inconfondibilmente «immediate», spontanee, estroverse. Jhering, come già in parte sapevamo, non ha mai avuto ritegno a mutare di opinione, a contraddirsi, a dichiarare di aver sbagliato ed a gettarsi con entusiasmo (e talora con qualche precipitazione) su nuove strade. Nelle sue lettere a Gerber ne abbiamo il riscontro intimo, giorno per giorno, sia per le grandi che per le piccole cose. Ed a proposito di cose «grandi», guai se dovessimo prendere per oro colato la conversione quasi improvvisa di Jhering alla politica di Bismarck sull'onda del successo folgorante nella guerra franco-prussiana (anche su questo punto è utile la lettura di un saggio del Pasi, *Jhering e il suo tempo*, in *Jus* 12 [1961] 87 ss.). Ne uscì-

rebbe fuori un Jhering non solo nazionalista, ma addirittura sciovinista o razzista (cfr., ad esempio, a p. 544 ss., la lettera da Vienna con data 9 novembre 1870: «... Posso dire di aver celebrato autentici baccanali di patriottismo ... In ginocchio avrei voluto ringraziare Dio che mi ha concesso di vivere questi momenti: momenti che in un anno pareggiano tutte le sventure e l'ignominia che la Germania ha dovuto patire nel corso di molti secoli e saldano per sempre il conto coi francesi ... Considero piuttosto una situazione favorevole il fatto che i francesi, nel loro accecamento, non vogliano cedere prima di giungere al culmine dello sfinimento ... I tedeschi devono arrivare anche a Marsiglia, a Tolone, a Bordeaux ecc., tutta la Francia deve giacere ai nostri piedi ... Finora quella brava gente continua a credere che noi vogliamo la pace solo per noi, ma ora devono rendersi conto che essa è necessaria molto piú a loro che a noi ...»). Ma aggiungo subito che questo «alemanno» ammazza-francesi sarebbe, sul piano storico, un falso Jhering: il che è stato, del resto, già affermato da molti. Gli innumerevoli e variabilissimi stati emotivi e passionali attraverso cui è passato il grande lottatore Jhering hanno arricchito di umanità la sua ricerca dell'essenza del diritto, il quale, si voglia o non si voglia, è essenzialmente espressione della forza. E tutti sanno che un altro grande «Pulvermensch» del secolo scorso, che alcuni addirittura citano come lontano parente spirituale del nostro, voglio dire Karl Marx, è giunto attraverso analoghe tempeste di contrastanti emozioni e passioni alle sue verità che fanno storia. [1978].

33. IL LINGUAGGIO DI FEDRO. – I rapporti tra Fedro ed Esopo sono stati esaminati, con particolare riguardo alla «traduzione» di alcune favole esopiche, da Giordana Lisi in un volumetto pieno di osservazioni attente e sottili (forse una svista a p. 78 r. 3?). Agli storici del diritto l'opera (G. L., *Fedro traduttore di Esopo* [Firenze, La Nuova Italia, 1977] p. 93) può interessare, fra l'altro, per il confronto (p.

33 ss.) tra Aesop. 156 (Halm 259) e Phaedr. 1.11 (*Asinus et leo venantes*): mentre Esopo parla di *koinonía* tra i due per stanare certe capre selvatiche da una caverna, Fedro parla piú genericamente di caccia organizzata e diretta dal leone con la cooperazione di un asinello («*Venari asello comite cum vellet leo ...*»). Secondo l'A. (p. 35), Fedro «forse evita di proposito il termine *societas*, perché egli lo usa sempre con significato negativo, in favole con intento morale diverso». Non direi, peraltro, che la spiegazione sia felice. Gli esempi citati dall'A. sono due, e cioè 1.5.1 (*nunquam est fidelis cum potente societas*) e app. 18 (o 17).6 (*postquam esurire coepit societas fera*). Ma nel secondo caso «*societas*» non ha significato, credo, di società, di contratto societario, di vincolo sociale, bensí vuol dire semplicemente «combriccola» (la combriccola dei gatti che si sono prestati a portare in lettiga un gallo e che, quando si sentono venir fame, se lo mangiano). Nel primo caso la mucca, la capra e la pecora si accordano col prepotente leone alla stessa guisa dell'asinello, vale a dire per andare a caccia di selvaggina. [1979].

34. L'AUTORE DI DIONE. – Un pregevole libro è stato dedicato da G. Zecchini alla ricerca dell'«autore» di Dione Cassio nel racconto che questi dedica (38.31-50, 39.1-5, 40.4-11 e 31-44) alle imprese di Giulio Cesare in Gallia (G. Z., *Cassio Dione e la guerra gallica di Cesare* [Milano, Vita e Pensiero, 1978] p. 241). Come è noto (cfr. p. 15 ss.), non tutti pensano quietamente che Dione derivi direttamente da Cesare e che le innegabili divergenze si spieghino con possibili incomprensioni, con probabili riflessioni di carattere critico e magari con una certa quale antipatia di Cassio Dione nei riguardi del superdittatore. L'assillo del rintracciamento delle fonti, della cosí detta «*Quellenforschung*» ha indotto vari studiosi contemporanei ad ipotizzare altre piú complesse o tortuose discendenze basate su indizi non sempre facilmente tangibili e sul presupposto tanto diffuso

quanto, almeno ai miei occhi, un tantino ingenuo che le opere dell'ingegno possano essere sottoposte ad analisi tali da poterle tutte o quasi tutte etichettare con un minuzioso «pedigree». Nella specie, lo Zecchini giunge alla conclusione, sin troppo ragionata, che l'autore di Dione non sia né Cesare, né Asinio Pollione, né Livio (il quale ultimo fu pur tenuto ben presente nel resto dell'opera dionea), né Cremuzio Cordo, né Tito Labieno (il figlio del legato di Cesare), né altri che qui non nomino, ma sia, ecco la novità, Q. Elio Tuberone, il giurista allievo di Ofilio, di cui parla Pomponio nel *liber singularis enchiridii* (D. 1.2.2.46). Beninteso, anche questo può darsi, dal momento che Tuberone fu autore di almeno 14 libri di *Historiae* (cfr. Gell. *n. a.* 7.4.2, 10.7.3, 10.28.1) e, prima di far la pace con Cesare, combatté sotto le insegne di Pompeo a Farsàlo (cfr. Cic. *pro Lig.* 9.27). Nulla di strano, ad onta di quanto pensa invece S. Mazzarino (*Il pensiero storico classico* [1966] 2.1.279 e 397), che, sotto sotto, Tuberone abbia continuato, anche dopo la riconciliazione, a non veder di buon occhio Cesare ed a pensarle tutte per metterne in cattiva luce la condotta nell'impresa gallica. Ma da che desume lo Zecchini (p. 193 ss.) che proprio alle storie di Tuberone abbia attinto giudizi malevoli su Cesare il buon Cassio Dione? Lo desume da ciò: primo, che da Svetonio (*D. Julius* 73.1) risulta che Tuberone si occupò anche di Cesare; secondo, che Aulo Gellio, quasi contemporaneo di Dione, mostra a piú riprese di aver conoscenza della sua opera; terzo, che Svetonio, Gellio e Dione coincidono nell'attribuire a Cesare un sistema di cifrario (piuttosto semplicistico, per verità) per la sua corrispondenza segreta. E che Svetonio abbia ricavato quest'ultima notizia proprio da Tuberone dovrebbe dedursi dal fatto che del cifrario (ma non di Tuberone) si parla in un passo (56.7), relativo ad altro argomento, nel quale una discussa lacuna del testo («*et ... ait uero*») potrebbe anche essere integrata, con molta buona volontà, con un «*et ut ait Tubero*», o con un «*et a Q. Tuberone*».

Ora, è vero che l'integrazione di riferimento tuberoniano in D. *Julius* 56.7 è avallata dal Peter (*HRR.* 1.311), ma nulla, assolutamente nulla invita a supporre che Tuberone sia stato altresì la fonte, in un capitolo (il 56) che è un coacervo di svariati ragguagli su Cesare, della notizia relativa al cifrario portata dal paragrafo precedente. Dopo di che, senza insistere oltre in questo cenno critico, mi permetterei di concludere ribadendo il giudizio che il giovane Zecchini sia dotato di molto ingegno, ma esprimendo anche l'avviso che bisogna guardarsi dal prestare troppo liberamente il proprio ingegno alla soluzione dei problemi. [1979].

35. ANCORA TUBERONE. – 1. Nella preziosa collana «Wege der Forschung» è stata pubblicata, col n. 528, una raccolta di articoli su *Ideologie und Herrschaft in der Antike*, a cura, con prefazione, e con bibliografia di H. Kloft (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979, p. VI + 515). Colgo l'occasione per segnalare la ripubblicazione, in questo libro (191 ss.), del saggio di W. Nestle, *Die Fabel des Menenius Agrippa*, già pubblicato in *Klio* 21 (1927) 350 ss. Non che mi voglia occupare *funditus* del buon Menenio e del famoso episodio (cfr. Liv. 2.32, Dion. 6.86, Zonar. 7.14 e, da ultimo, L. Bertelli, *L'apologo di Menenio Agrippa: incunabolo della «Homonoia» a Roma?*, in *Index* 3 [1972] 224 ss.). Voglio solo ricordare che la fonte di Livio e di Dionigi sarebbe, secondo il Nestle ed altri, Q. Elio Tuberone, il giurista allievo di Ofilio (cfr. *Pomp. sing. enchir.* D. 1.2.2.46), di cui si sa che scrisse almeno 14 libri di *Storie*, dei quali, per verità, quasi nulla ci è direttamente pervenuto (cfr. Klebs, sv. *Aelius* n. 156, in *PW.* 1.1 [1894] 537 s.). La congettura del Nestle è legittima, ma non posso fare a meno di osservare che il degno Tuberone è, per gli storiografi moderni, un po' come un comodo tappabuchi. Quando non sanno a chi altro appigliarsi nelle loro «*Quellenforschungen*», ecco che tirano fuori il Tuberone, e il gioco è fatto. Per esempio, come ho avuto recentemente

occasione di segnalare (in *Labeo* 25 [1979] 342 s.), è a Tuberone, come fonte di Dione Cassio, che pensa G. Zecchini nella sua ricerca sulle fonti del racconto dioneo in ordine alla guerra gallica di Cesare (G. Z., *Cassio Dione e la guerra gallica di Cesare* [1978] 193 ss.), ed è ancora a Tuberone che fa richiamo A. Valvo nel chiedersi a chi abbiano attinto Livio e Dionigi quando si sono occupati dell'episodio di Sp. Melio (*Le vicende del 44-43 a. C. nella tradizione di Livio e di Dionigi su Spurio Melio*, in *Contributi Ist. St. Ant. Univ. Cattolica* 3 [1975] 157 ss., specialm. 179 ss.). Dico: tutto ciò non è alquanto avventato? A mio parere lo è, soprattutto quando si scorrono le motivazioni su cui le congetture tuberoniane si basano. L'aggancio di Cassio Dione (nonché di Svetonio e di Aulo Gellio) a Tuberone è basato dallo Zecchini su un passo corrotto e di incertissima lettura di Suet. *D. Julius* 56.6-7. La derivazione da Tuberone delle caratteristiche di *adfectator regni* conferite da Livio e Dionigi a Spurio Melio è argomentata dal fatto che Melio presenta, nel racconto dei due storiografi, grandi analogie con Cesare e che Tuberone era un anticesariano convinto. Il collegamento dell'episodio di Menenio Agrippa ad un intervento di Tuberone è operato sulla base del fatto che Tuberone era figlio di Q. Elio Tuberone, *tr. pl.* 129, il quale era stato scolaro di Panezio e amico di Ecatone stoico e può avergli trasmesso in lascito intellettuale l'analogia tra l'organismo umano e lo stato, insomma la concezione del *homonoia* professata da Ecatone. Poco, troppo poco, quasi nulla. Di Tuberone sappiamo con sicurezza che fu figlio di suo padre, che combatté contro Cesare a Farsalo e che poi si riconciliò con lui, tanto vero che davanti a Cesare dittatore (46 a. C.) portò accusa contro Q. Ligario, difeso peraltro con successo da Cicerone. Può anche darsi che il padre abbia molto influito sulla sua formazione culturale, che il suo riavvicinamento a Cesare non sia stato sincero (e che l'odio per questi sia stato rinfocolato dalla clemenza usata da Cesare nei confronti di Ligario, contro cui Tube-

rone aveva agito per fatto personale: cfr. Caes. *b. c.* 1.30-31, Cic. *pro Lig.* 7.21 ss., Quintil. *i. o.* 11.1.80, Pomp. D. 1.2.2.46), ma è estremamente azzardato sostenere che Tuberone rimase pompeiano, che i suoi annali furono pervasi dall'odio per Cicerone e che l'apologo di Menenio Agrippa fu creato da lui sulla base di insegnamenti paterni. A questo modo è sin troppo facile scrivere libri di storia.

2. Anzi, già che ci sono, eccomi qui a proporre (ma, sia ben chiaro, senza affatto crederci) una nuova teoria circa un notissimo passo di Pomponio (*sing. enchir.* D. 1.2.2.46): *Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur*. Di solito viene insegnato che, secondo Pomponio, Tuberone usasse scrivere sempre e solo in linguaggio arcaico (ed è perciò che Mommsen sostituisce l'*etiam* con un *tamen*). Tuttavia, a ben riflettere, è alquanto inverosimile che egli si comportasse tanto scioccamente. Meno assurda è l'ipotesi che Tuberone, nei suoi annali, dovendo di volta in volta ricreare dichiarazioni e discorsi di personaggi antichi, abbia messo in bocca a costoro, anziché parole del proprio tempo, un linguaggio «d'epoca». Egli scrisse dunque fondamentalmente in lingua del primo secolo avanti Cristo, ma scrisse anche (*etiam*), in lingua dei secoli precedenti, se ed in quanto desse la parola, in discorso diretto, a persone di quei secoli. Questa teoria (alla quale, ripeto, rinunciò nel momento stesso in cui la formulò) altro non è che lo sviluppo di una congettura del Nestle (202 ss.), secondo il quale Tuberone avrebbe composto il discorso di Menenio Agrippa in lingua arcaica e Livio sarebbe stato, dico io, tanto sciocco da non avvedersene, sí da poter scrivere (2.32.8): «*prisco illo dicendi et horrido modo nihil aliud quam hoc narrasse fertur*». [1980].

36. «SOFT LAW». – La scoperta dell'acqua calda, sopra tutto in materia di diritto, è uno di quegli avvenimenti che

si verificano assai piú frequentemente di quanto non si creda, principalmente a causa dell'ignoranza della storia giuridica da parte degli ingegnosi scopritori. L'ultimo caso che mi è venuto sott'occhio è quello del «*soft law*»: espressione con la quale un eminente giurista inglese, Francis Snyder, stando alla traduzione italiana del suo articolo («*Soft law*» e prassi istituzionale nella Comunità Europea, in *Sociologia del diritto* 20 [1993] 79 ss.), intende le «regole di condotta che, in linea di principio, non sono dotate per legge [*rectius*: diritto] di forza vincolante ma che, nondimeno, possono produrre effetti pratici» (essendo altamente autorevoli e quindi influenti). Tali, ad esempio, le «comunicazioni» emesse dalla Commissione della CEE. Sorvolo sul contenuto specifico del saggio, peraltro molto interessante e acuto. Mi limito a chiedere quanta minore fatica avrebbe fatto l'autore nel pensarlo, se avesse consultato un manuale di storia del diritto romano e se avesse preso in esame, tanto per dirne una, la vicenda dei *senatusconsulta* e del loro «*law*», che divenne col trascorrere dei secoli sempre meno «*soft*» e sempre piu «*hard*». Ma già, noi giusromanisti siamo ormai chiaramente avviati ad essere circoscritti entro una riserva isolata, alla maniera degli «indiani» di America: riserva da cui ci sarà concesso di uscire solo a patto di non pretendere che il nostro diritto tribale sia preso in seria considerazione, salvo che come curiosità folkloristica, dai «visi pallidi» dei diritti moderni. I quali diritti moderni (e non solo quelli) in tanto sono ritenuti a loro volta, almeno in Italia, di sufficiente livello, in quanto siano riversati in terminologie anglosassoni, anche se alquanto peregrine. Mentre in Francia l'avanzata della lingua inglese è contenuta sino al punto che il *Dictionnaire de l'Académie* esclude anche il termine «*computer*», i vocabolari italiani degli ultimi decenni registrano un sesto o addirittura un quinto di parole straniere, l'ottanta per cento delle quali di marca inglese o americana, sino al grottesco di «*wow*» nel senso esclamativo dello stupore o della meraviglia tipico di

un cittadino del Tennessee o del montano Oregon. Fenomeno di provincialismo culturale, d'accordo. Ma chi può sostenere che l'Italia non sia ormai una provincia? Si spiega, ciò posto, che nella versione del citato articolo dello Snyder il neologismo «*soft law*» sia stato lasciato religiosamente intatto nella sua veste linguistica originaria. Il traduttore ha giustamente evitato il concetto di diritto dispositivo (cioè non cogente), ma ha del tutto omesso di chiedersi se non fosse il caso di parlare alla buona, qui da noi, di suggestione giuridica, di diritto suggerito, di diritto embrionale, di diritto imperfetto, o che altro. Forse ha temuto («I suppose») che la traduzione letterale di «diritto soffice» desse la stura ad illazioni del tipo di diritto molle, di diritto floscio, di diritto in sordina, oppure, perché no?, di diritto «*soft boiled*», vale a dire «à la coque». [1993].

37. BILANCI CRITICI. – All'eterno e sempre avvincente problema del passaggio dal *regnum* alla *respublica*, l'Accademia italiana dei Lincei ha dedicato un «bilancio» a più voci nel 1991, pubblicandone gli *Atti* (o, per meglio dire, gli scritti che i partecipanti, tutti meno due, si sono decisi a redigere) nel 1993 (AA. VV., *Bilancio critico su Roma arcaica tra monarchia e repubblica*, in memoria di F. Castagnoli [Roma, Acc. Lincei, 1993, n. 100 degli *Atti Convegni*] p. 161). Bilancio molto interessante, anche se un po' disuguale e, sopra tutto, alquanto superficiale in certe «poste». Nel suo ambito emergono peraltro due o tre comunicazioni di grande interesse; che ogni lettore avveduto riconoscerà facilmente da sé. In questa sede mi fermerò brevissimamente su tre soli punti, tra i molti che hanno colto la mia attenzione. Punto primo: un plauso cordiale al vegliardo tra noi vegliardi, M. A. Levi, per aver ribadito, con energia che più giovanile non poteva essere, la sua avversione (p. 10) allo «*slogan*» della «grande Roma dei Tarquini» lanciato da Giorgio Pasquali nel 1936. Uno *slogan*, a mio avviso, ancora più affascinante (e arbitrario) di quello della «serrata del

patriziato» che si sarebbe verificata (non si capisce su quali basi di «recuperata» forza nel quadro dei comizi serviani) agli inizi del quinto secolo. Punto secondo: un invito sereno al diligentissimo S. Tondo ad evitare, nei suoi pur legittimi contrasti di opinione con altri studiosi, battute (suppongo) di spirito del tipo di aver questi studiosi ragionato «nello stile degli ultimi ‘nipotini’ di Solazzi» (p. 44 nt. 5). Uscite, se non erro, che stridono col piglio generalmente scabro e severo caratterizzante il noto indagatore dei problemi della «*civitas*». Punto terzo: un elogio particolarmente sentito ad E. Gabba per la sua comunicazione, come sempre lineare e sobria (lontana le mille miglia da certi linguaggi a sensazione di cui ho fatto cenno poc’anzi), sui «problemi di metodo per la storia di Roma arcaica» (p. 13 ss.). Una comunicazione che, portando avanti e affinando idee maturate con gli anni, invita con suggestioni concrete alla rimeditazione di un processo storico (quello, si diceva, della genesi delle istituzioni repubblicane) conclusosi, come anch’io mi sono sforzato nei limiti delle mie forze di sostenere, non prima del compimento del sec. IV, se non addirittura degli inizi del sec. III a. C. E qui mi piace di segnalare la connessione con alcuni tra gli spunti offerti dal Gabba, di un cesellato ed elegante libro di *Questioni decemvirali* (Napoli, Jovene, 1993, p. XII + 222) pubblicato da Federico D’Ippolito, il quale è poi anch’egli, stando a certi estri genealogici, un «nipotino di Solazzi» (anche se, mi affretto ad aggiungere, per il tramite dell’ottimo Abele, Francesco De Martino, e non del malvagio e qui sottoscritto Caino). Lo studio del D’Ippolito, che si inquadra in tutta una serie di ricerche cui attende un gruppo di giusromanisti di varia estrazione facente capo a Luigi Amirante e a Napoli costituisce, a mio avviso, un eccellente esempio di cautela metodologica e, mentre non avalla la grossolana tesi delle XII tavole come conquista «popolare», getta qualche po’ di acqua refrigerante sulla tendenza manifestata dal Gabba a credere nel «prodotto della volontà di autoregolamentazione

dei gruppi aristocratici» (i patrizi). Che le leggi decemvirali siano state «ottriate» dai patrizi ai plebei, è cosa che già qualcuno (e cioè chi scrive) ha fervidamente sostenuto. Ma avrebbero i patrizi, o gli «aristocratici» al potere, emanato il così detto codice, se i plebei non avessero minacciosamente insistito, forti della loro indispensabilità sul piano militare, per una «precisazione» di alcuni fondamentali istituti giuridici al fine di ridurre gli arbitrî del ceto patrizio? Ecco un tema in ordine al quale un «bilancio critico», nel concorso di storici generali e storici del diritto, mi sembra che sia tuttora molto lontano dal compimento. [1994].

38. CERTI ACCOSTAMENTI. – Segnalo all'apprezzamento, anzi all'ammirazione, di tutti noi giusromanisti l'iniziativa della rivista bolognese di filologia classica dal titolo *Eikasmós* (4, 1993, p. XXII + 430), la quale ha pubblicato, per il sessantesimo anno di Ernst Vogt, una miscellanea ricchissima di articoli principalmente dedicati, da studiosi tedeschi, a ricordi personali delle loro fatiche filologiche giovanili ed a profili di molti grandi filologi del recente passato, che vanno (in ordine alfabetico) da Andreas Alföldi a Ernst Zinn. Le congetture filologiche hanno innegabilmente una grande importanza, ma anche le testimonianze di vita un loro non trascurabile rilievo lo hanno; ed è cosa, questa, che tocca particolarmente la sensibilità della nostra rivista, notoriamente tanto aliena dai necrologi quanto incline alle reminiscenze di persone ed episodi. Lascio ai lettori il piacere di scorrere personalmente le pagine di *Eikasmós*. Per quanto mi riguarda, mi limito qui alla segnalazione birichina del grave e greve (autoironico, naturalmente) discorso «alemanno» di W. Suerbaum, *De vita et moribus philologorum classicorum* (p. 9 ss.): discorso in cui si segnala il giusto entusiasmo che, qualche decennio fa, destò anche tra i giovani filologi tedeschi, nelle rare pause del loro incalzante lavoro, quella meravigliosa espressione italica che fu l'attrice Gina Lollobrigida, della quale le gra-

zie piú fiorenti (sempre esibite entro limiti sapientemente allusivi) in Francia, terra di intenditori (ricordate la *Valentine* di Maurice Chevalier?), dettero la stura al neologismo «*les lollos*». La «Gina nazionale», la «Lollo», non mancò di essere celebrata, alla loro maniera, dai filologi germanici di cui sopra. Se ho ben capito, lo fu con un verso greco che il Suerbaum traduce, ai fini della composizione di un distico, in questo armonioso esametro: «*Laudibus ad coelum cum lata est splendida Lollo*». Esametro, me lo permetta il collega, di cui peraltro ripudio con fermezza («*Amicus Vogt, sed magis amica veritas*») il pentametro di completamento: «*Bonnae Ernestus Vogt alter Apollo fuit*». No, certi accostamenti proprio non si fanno. Scherziamo? [1994].

39. VARIABILITÀ DEL TEMPO. – «Il durare nel tempo di una norma giuridica incide, e in quale misura, sul suo modo di essere, rispetto a coloro che devono osservarla o applicarla? Ne accresce o no la 'forza', rendendola meno fragile, meno duttile, nei confronti di un potere o di un'autorità pubblica che sia legittimamente in grado, quando lo voglia, di modificarla e di abolirla?». La risposta pienamente positiva a queste due connesse domande formulate in prefazione (cfr. p. V) è, secondo l'A., al fondo della raccolta di saggi (nove, per la precisione, di cui uno inedito) che Mario Bretone è andato scrivendo nel corso di un paio di decenni e che oggi ci ripresenta, con qualche ritocco, sotto il titolo *Diritto e tempo nella tradizione europea* (Bari, Laterza [1994], p. VII + 223). Saggi (è necessario aggiungerlo?) tutti profondamente pensati, lucidamente redatti e minuziosamente curati, che l'a. non di rado aggancia (talvolta, forse, con fiducia eccessiva) a riflessioni filosofiche contemporanee sul concetto e sulla validità del tempo sopra tutto in rapporto alla vicenda sociale. Questo non è evidentemente il luogo (né io sono probabilmente la persona adatta) per discussioni approfondite. Mi conceda tuttavia l'A. di avanzare il sospetto che la prefazione della sua

silloge sia stata scritta (come spesso succede per le prefazioni) con riflessione meno intensa di quella che sottende i suoi contributi. A me sembra piuttosto dubbio, infatti, che il tempo rafforzi sempre e in ogni caso la resistenza delle componenti dell'ordinamento giuridico alle modifiche od alle innovazioni volute da un potere politico cui sia istituzionalmente lecito di modificarle o di abolirle. Se ci si astenga dall'astrazione riduttiva «diritto = norma», la resistenza (una sorta di resistenza di inerzia) si verifica, a guardar bene, solo per il così detto diritto privato e per i settori del diritto pubblico meno intimamente collegati con i processi di trasformazione a carattere (diremmo oggi) «costituzionale», del che ci dà conferma proprio la storia del diritto romano (dal *regnum* alla *respublica* al *principatus* al *dominatus*). Inoltre, anche per ciò che concerne il «diritto-norma», e in particolare il *ius privatum Romanorum*, non può essere tralasciata la frequenza e l'importanza, sul piano concreto della storia, di fenomeni inversi a quelli del consolidamento delle istituzioni giuridiche: fenomeni di invecchiamento o di disapplicazione che si estendono sino a casi estremi in cui gli stessi giuristi romani usano espressamente frasi del tipo «*in desuetudinem abiit*». Posso permettermi (o è troppo sbarazzino?) una citazione che non sia né di Goethe, né di Holderlin, né di tanti altri illustri (tutti, per combinazione, non italiani) citati qua e là dall'A. nel suo libro? Ecco, si tratta di Merlin Cocai (Teofilo Folengo), *Baldus* 14.152-153, il quale scrive disincantatamente dell'incostante e variabile tempo: «*Nunc vult, nunc non vult bagatellas, magisque legerus / quam busca aut folium, quod ventus in aëre menat*». [1994].

40. «IL LATRUNCULATOR». – Giuliana Lanata ripresenta, in un elegante volumetto (Torino, Giappichelli, 1994, p. 147) sei saggi già pubblicati altrove (con in più, p. 125 ss., un'appendice sulle vicende storiche del diritto romano), dando loro il titolo *Società e diritto nel mondo tardo antico*.

Come è vero che le persone non si conoscono mai abbastanza (e qui ci vorrebbe, se non lo odiassi profondamente, un punto esclamativo). Già l'autrice mi era favorevolmente nota attraverso alcuni di questi pezzi, oltre che per il ben conosciuto volume del 1984, ma il rileggerla nell'insieme dei saggi, tutti relativi alle Novelle giustiniane, mi ha indotto ad apprezzarla ancora di più, sia per la vastità dei suoi interessi, sia per il modo semplice, ma non semplicistico, con cui sa esprimersi. Per dimostrarle la mia gratitudine di lettore le offro la spiegazione (del resto, banale) di un problemino che sembra darle (cfr. p. 19 ss.) qualche fastidio: quello della quasi totale sparizione, nelle fonti del tardo impero, del funzionario addetto alla repressione dei piccoli *latrocinia*, denominato da un testo di Ulpiano (D. 5.1.61.1, forse glossato) come *latrunculator*. A mio sommo avviso, non è che il *latrunculator* sia stato abolito e non è (tanto meno) che nel dominato gli «scippi» siano pressoché spariti: è vero esattamente il contrario. È vero cioè che gli scippi divennero talmente frequenti e innumerevoli che, almeno in pratica, non furono più penalmente perseguiti, anzi addirittura denunciati. Come al giorno d'oggi, insomma. E non mi si venga a dire solamente in Italia. [1994].

41. IL BUGIARDO. – «Questo libro è solo un abbozzo, destinato a una circolazione ristretta. Il primo nucleo di una storia del pensiero giuridico romano che richiederà ancora anni di ricerche e di elaborazione. Per ora, mi sono limitato a sistemare insieme – rendendo più esplicito un disegno unitario che era già negli originali – i saggi scritti su questo tema per la *Storia di Roma* Einaudi, integrati, ove mi è sembrato opportuno, con alcune parti del precedente *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*». Le parole che precedono sono le stesse che Aldo Schiavone ha scritto nella premessa alle sue recentissime *Linee di storia del pensiero giuridico romano* (Giappichelli ed., Torino 1994, p. XI + 283). Esse

rappresentano «autenticamente», e quindi molto meglio di quanto saprei fare io, le caratteristiche (di provvisorietà, ma non certo di improvvisazione) di un libro che suppongo sia destinato ad un corso di diritto romano «approfondito» oppure ad integrazione di un corso elementare (basato, spero, su qualche piú completo, anche se succinto, manuale) di «storia» o di «istituzioni di diritto romano». Libro che appare indubbiamente, sin da adesso, molto apprezzabile, sia per ampiezza di orizzonti sia per ricchezza e coerenza di spunti, annunziandosi (a patto che sia completato, ben calibrato e in qualche punto coraggiosamente corretto) come una possibile opera a livello della *History* di Fritz Schulz. Proprio cosí. Io credo, infatti, che Schiavone sia giunto a quella svolta della vita nella quale, se saprà concentrarsi appieno nell'umile fatica della ricerca e dell'insegnamento, l'energia e l'esperienza sue sono proprio quanto gli occorre per pervenire all'ardito risultato che si è prefisso. («Se saprà», ho detto). E non concluderò questo cenno di presentazione dandogli dei consigli. Egli, del resto, sa bene (per averli spesso, certo, pazientemente uditi e per averli talvolta, forse, letti senza infastidirsi) quali sono i miei punti di vista. E sa altrettanto bene che io sono ben diverso dal noto personaggio manzoniano di donna Prassede che alle sue poche idee era molto affezionato. Ben diverso, capito? («Al busiario non se ghe crede gnanca la verità», si legge in una riconoscibile commedia del Goldoni). [1995].

42. «IMPACT FACTOR». – I fatti. Due o tre concorsi a cattedra universitaria svoltisi recentemente in Italia sono risultati tanto visibilmente, ostentatamente, oscenamente scandalosi, che il ministro (si fa per dire) competente non ha potuto a nessun costo astenersi dall'annullarli. Decisione che, ovviamente, da un lato ha dato la stura a ricorsi amministrativi con buone probabilità di accoglimento, dall'altro lato ha riaperto le interminabili discussioni che da anni si intrecciano intorno ad un sistema di scelta defi-

nibile (senza offesa per quelle vere) come «mercato delle vacche». Non intendo gettarmi anch'io nella mischia. Mi limito qui a segnalare uno dei rimedi che sono stati da più parti, con grande dispiegamento di dotte considerazioni su molteplici giornali, proposti. Molto semplice e molto suggestivo, anche perché detto e ripetuto, come è rigorosamente di moda, in americano. Cito qui come ultimo («*but not least*», nevvvero?) tal professor Mannuccio Mannucci in una sua lunga lettera pubblicata dal *Corriere della Sera* a p. 41 del numero di sabato 26 novembre 1994. Bisogna (così il prof. Mannucci) individuare criteri che permettano una valutazione obbiettiva dei titoli scientifici. Come? «È possibile analizzare l'*Impact factor* delle riviste scientifiche su cui il candidato ha pubblicato e del *Citation Index* che indica quante volte una pubblicazione è stata citata da altri ricercatori per la sua importanza. È un sistema usato in molti Paesi. È chiaro che un concorso non si può fare solo con il *computer* e che altri criteri vanno contemplati e utilizzati. Peraltro, l'introduzione di questi criteri essenziali servirà almeno a stabilire dei 'paletti' alla commissione, obbligandola a fare una prima selezione (ecc.)». Ecco, i «paletti». Paletto equivale, in buon italiano, a «bischerò», parola di molti e vari significati, come si apprende sopra tutto a Firenze. [1995].

43. LE RANE SAPIENTI. – *Brekekekex koax koax*. La lontana reminiscenza aristofanesca mi è venuta alla mente, davvero non capisco perché, nel leggere la p. 154 della *Ztschr. für Papyrologie und Epigraphik* 183 (1994). Vi si susseguono tre taglienti dichiarazioni: la prima del dr. H. E. Braun, direttore della Fondazione Martin Bodmer, il quale deplora come atto di «piraterie litteraire» che il prof. E. Livrea, avendo avuto in amicizia la possibilità di esaminare il *Codex des Vistons* (P. Bodmer 38) della sua raccolta, ne abbia approfittato per pubblicarne un frustulo, prima che ne fosse edita l'*editio princeps*, in *ZPE*. 100 (1991) 175-

182; la seconda del prof. P. Livrea, il quale replica: macché, macché, è stata solo una innocente anticipazione di testi «sottratti ormai da più di dieci anni all'imparziale attenzione della Scienza»; la terza dei prof. A. Hurst e J. Rudhart dell'Università di Ginevra, i quali prendono atto che il Livrea «avait conscience de publier un inédit», ma, dopo aver constatato che egli «a abusé de notre ouverture et de notre confiance», non aggiungono altro (che so? «traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pendard, gueux, belitre, fripon, maraud voleur»: così Martine in Molière, *Méd. malgré lui* 1.1 i. f.), poiché hanno virtuosamente premesso di non voler entrare in polemica. Non sta a me trinciare giudizi in ordine alla controversia ora accennata. Non li trincio, ma osservo che essa si riferisce ad una questione tanto nota quanto le mille volte dibattuta: il diritto (o no) dello scopritore di un documento, o di un pezzo archeologico in genere, di tenerselo gelosamente per sé, sino a quando non abbia provveduto (se pur vi provvederà mai) a pubblicarne l'apografo e l'edizione critica. Noi giusromanisti ne sappiamo qualcosa, per tenerci vicini a Napoli, quanto meno per le Tavole Ercolanesi e per quelle del così detto Archivio dei Sulpicii: le une e le altre rimaste a lungo in gelosissima balía di chi, volendole personalmente riordinare e rendere di pubblica ragione, non solamente ha fatto passare anni ed anni di digiuno agli altri studiosi in attesa, ma (quel che è peggio) non ha evitato (o, malauguratamente, non è stato in grado di evitare) che il materiale si rovinasse e si disperdesse futilmente. (Guai a parlarne con il nostro inflessibile Javert partenopeo, l'epigrafista e papirologo Giuseppe Camodeca: lampi di furore balenano talvolta nelle sue oneste pupille). Ebbene, no. A parte il fatto che è ormai dimostrato essere stato solo frutto di una invenzione illuministica, il «*ius primae noctis*» che molti scopritori pretendono di esercitare sui loro reperti documentali, di cui essi e solo essi pubblicheranno l'*editio princeps*, è roba da Medioevo, roba spazzata via dalla Rivolu-

zione Francese. E poi, io capisco una notte, passo sopra a una settimana, chiudo gli occhi su un mese, ma protrarre più in là questo preteso diritto mi pare inammissibile, se non addirittura grottesco. Chi, stanco di attendere, lo infrange non è dunque un volgare pirata. Tutt'al più, si tratta di un benemerito corsaro al quale spetta, come a Francis Drake, il conferimento del titolo di «Sir». [1995].

44. MODELLO AMERICANO. – *Hommage à Guillaume Cardascia* è il titolo del n. 3 (1995) della *Revue de l'Association Méditerranéennes* (p. 293). Nel dubbio che qualche contributo contenuto nella raccolta in onore dell'eminente (e a tutti noi molto caro) orientalista potesse non essere all'altezza della sua personalità di studioso, i promotori del fascicolo di omaggio hanno fatto ricorso ad una soluzione molto semplice: quella di pubblicare alcuni tra i più interessanti articoli di lui stesso degli anni dal 1937 ad oggi. Diggiuno di esperienza in questo campo di ricerche, altro non posso fare, con la presente segnalazione, se non unirmi agli onori giustamente resi a G. Cardascia e rinnovare l'espressione del mio alto apprezzamento per la grande chiarezza, quindi per la facile accessibilità, della sua prosa. Una sola piccola chiosa, questa. Nel pezzo inserito a p. 111 ss. l'autore ha illustrato da par suo la grande umanità della *Indulgence pour la première faute dans les droits du Proche-Orient ancien*: un orientamento, oltre tutto anche educativo, che è stato recepito in varie forme anche da gran parte delle legislazioni penali moderne (per esempio, in Italia, si pensi alla condanna condizionale). Ma quando si dice «il progresso». A migliaia e migliaia di anni dalle normative di cui parla il Cardascia, ecco il da noi ammiratissimo e influentissimo Nord-America, alle soglie del 2000 d. C., da un lato ripristinare in molti suoi stati-membri la pena di morte (per gas, per iniezione di veleno, per arrostitimento sulla sedia elettrica ecc. ecc.), dall'altro introdurre in California, a séguito di entusiastico referendum popolare del

novembre 1994, il barbaro sistema punitivo del cd. «three strikes out», in forza del quale al terzo reato commesso, pur se di lieve entità, il recidivo viene spedito senz'altro all'ergastolo. Peccato (faccio per dire) che Hitler sia morto. La novità gli sarebbe piaciuta. Comunque, non è da escludere che quest'ultima americanata venga un giorno accolta, come già tante altre, dall'inchinevole legislatore penale italiano. [1995].

45. TRADURRE AI LETTORI. – «Ho creduto sempre che la chiarezza costituisca la cortesia del filosofo ... Ritengo che il filosofo debba risersarsi come proprio il rigore metodico, allorché investiga e persegue le sue verità, ma nel manifestarle ed enunciarle debba rifuggire dal cinico uso di cui si compiacciono alcuni uomini di scienza, di ostentare cioè in pubblico, come l'Ercole da fiera, il *biceps* del proprio tecnicismo». Queste parole si leggono nella prima delle undici lezioni dettate da José Ortega y Gasset nel 1929 e pubblicate lo scorso anno sotto il titolo *Qué es filosofía* (trad. it. a cura di A. Savignano, *Cos'è filosofia?* [Marietti ed., Genova 1994] p. XXII + 171). Le riproduco con piacere, non tanto per ribadire che il vivido pensatore spagnolo conferma nel suo libro di essere un uomo di grande cortesia, quanto per affermare (e non è la prima volta) che non meno cortesi dei filosofi (quando sono cortesi) dovrebbero essere tutti gli altri uomini di pensiero, e tra questi i giuristi, e tra questi particolarmente i giusromanisti. Ciò che mi preme qui aggiungere è alquanto umiliante per me, ma è tuttavia (o può essere) opportuno per tutti noi. La scorsa delle pagine dell'Ortega (cui si è accompagnata, nello stesso periodo di tempo, la commossa lettura dei *Frammenti di filosofia* [Le Lettere ed., Firenze 1994, p. XII + 414] con la quale si conclude, a cura di H. A. Cavallera, l'edizione delle *Opere* di Giovanni Gentile) mi ha procurato molti, moltissimi «momenti» di godimento, di reazione critica, di curiosità intellettuali di vario genere, ma non mi ha portato,

confesso, al traguardo di una comprensione esauriente di «qué es filosofía». Colpa mia, questo è certo, e non del chiarissimo filosofo spagnolo. Ma anche effetto, forse (se proprio non lo dico per consolarmi), del fatto che la limpidezza del ragionamento e dell'esposizione a livello scientifico (non di volgarizzazione cioè) non è sufficiente ad erudire il profano, cioè chi non sia già addentro alla materia e non sia in grado di conoscere o di riconoscere le innumere implicazioni che quel ragionamento inevitabilmente sottendono. Il che, per venire alle cose nostre, mi induce a chiedermi se sia poi sempre e pienamente giustificata l'irritazione che talvolta ci prende di fronte all'incomprensione ed alla sottovalutazione di strutture elementari del diritto di Roma da parte di studiosi dell'antichità romana sotto aspetti diversi da quello giuridico, o anche da parte di studiosi del diritto moderno e della così detta teoria generale del diritto. Parlar chiaro probabilmente non basta, anche se è sempre incommensurabilmente meglio dell'inutilissimo «volgarizzare» semplificando e banalizzando, cui taluni giusromanisti delle generazioni più giovani si affidano (può darsi, anche in buona fede) in certi loro «appunti» di sapore turistico ai quali starebbero bene titoli come «Il diritto romano visitato in tre giorni», «Le principali curiosità del diritto romano», o anche (perché no?) «Diritto romano *by night*». Parlar chiaro, dicevo, non basta. O ci isoliamo definitivamente tra noi della specialità, palleggiandoci vicendevolmente la *stipulatio* e Labeone sino alla morte, oppure facciamo, di nostra iniziativa e con le nostre forze, così come ormai da molti anni vado auspicando, una incursione nei campi dell'antichistica e della moderna teoria generale, apprendendo meglio i loro specifici linguaggi e «traducendo» in essi le nostre esperienze, per quel non poco, anzi per quel molto che valgono. Lo si è fatto per il mais, lo si è fatto per il caffè, lo si è fatto per le banane, lo si è fatto per tante altre mercanzie benefiche o comunque gradevoli. Facciamolo anche per il nostro «prodotto». Il quale, se ben

«tagliato» e confezionato, è anche, per i giuristi di buon gusto, ne sono sicuro, altamente organolettico. [1995].

46. ROCAMBOLESCO. – Se non avessi stima dell'acutezza, dell'onestà intellettuale, sopra tutto del garbo e del senso della misura del giusromanista barese Renato Quadrato, non gli dedicherei queste righe. Di che si tratta? Di questo. In un denso articolo dal titolo «*Hominis appellatio*» e gerarchia dei sessi, pubblicato in *BIDR.* 94-95 (1991-92) 309 ss., il Q. si imbatte in Gai 2.126 (p. 322) e ne difende legittimamente la genuinità; ma siccome il Solazzi, dopo averlo del pari difeso contro il Kniep, vi ha, anni dopo, ipotizzato un intervento glossatorio postclassico, egli prorompe in questo sorprendente giudizio: il Solazzi ha avuto «un precipitoso, rocambolesco ripensamento». Anche se su Gai 2.126 non desidero in questa sede pronunciarmi, ricordo a me stesso, e a chi ha letto qualcosa di mio (cfr. ad esempio, le *Pagine di diritto romano* 1 [1993] 428 s.), che il gran numero di glossemi intravvisti dal Solazzi nel Gaio Veronese ha suscitato, da tempi molto anteriori a quelli dell'entrata tra noi giusromanisti del Quadrato, una mia grande diffidenza. Ciò chiarito, mi permetta il Q. di chiedergli: da che desume egli che il mutamento di opinioni del Solazzi sia stato «precipitoso», e su che basa l'asserzione che il ripensamento solazziano sia stato «rocambolesco»? È particolarmente questo secondo aggettivo che mi cuoce. Per quanto ne so io, Rocambole, il protagonista di venti e più romanzi d'appendice del visconte Pierre-Alexis Ponson du Terrail (1829-1871), era un fior di mascalzone, un malandrino di tre cotte, un sanguinario spietato, uno spericolato furbacchione. «Rocambolesco» si dice, in francese e in italiano, di un audace avventuriero o di un fattaccio strabiliante. Possibile che Q. non ci abbia pensato? Anzi, possibile che un uomo dell'equilibrio del Q. lo abbia scritto? Uhm, vi è qualche cosa a p. 322 che non si attaglia a quanto sappiamo (e apprezziamo) dello stile consueto a R. Quadrato. Forse sarà intervenuto a turbare il discorso

un glossatore malevolo. Sapete come sono questi glossatori? Precipitosi e rocamboleschi, i maledetti. [1995].

47. IL NASO DI CLEOPATRA. – Avevo sempre creduto che il naso di Cleopatra fosse di dimensioni normali, o piú precisamente di dimensioni proporzionate alle fattezze del viso dell'affascinante regina, ma la rilettura di una pagina di Henri-Irenée Marrou (in *La conoscenza storica* [tr. ital.³ 1969] 302) mi ha indotto a dubitare, ancor piú del solito, di me stesso: «con assoluta obiettività ... noi conosciamo ... la lunghezza (eccessiva) del naso di Cleopatra». A parte il fatto che la ritrattistica antica (cui in questo punto il M. si riferisce) non mi pare che sia soverchiamente abbondante e precisa in ordine alla figura fisica di Cleopatra VII, io mi domando: a Cesare, ad Antonio e ad altri numerosi personaggi piacque dunque una donna dal naso lungo (o grosso), o avvenne invece che essi non la guardarono troppo sofisticatamente in faccia e badarono piuttosto ad altre avvenenze della sua persona? Può darsi. Forse però l'equivoco sulle dimensioni «eccessive» del naso di Cleopatra è sorto nel M. per effetto dell'inesatto ricordo di un detto famoso di Blaise Pascal (*Pensées* 2.162): «Le nez de Cléopâtre: s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé». Dal che desumo che anche per il grande pensatore di Clermont Ferrand Cleopatra aveva un naso né troppo lungo né troppo corto, anzi piú tendente al minuscolo che al maiuscolo. Date le sue ascendenze greche, si può addirittura supporre che avesse per l'appunto un naso greco. E della probabilità che le cose del mondo sarebbero andate diversamente, se il naso di Cleopatra fosse stato piú corto, mi conferma il ricordo del viso di lei, accorciato per vero nel naso da una brutale martellata, che si conserva nella scultura a tutto tondo esposta nel Museo di Arte Antica a Torino. Un orrore. [1995].

48. GIUSROMANISTI IN CERCA DI AUTORE. – Non amo le necrologie, è noto. Sono fredde e false come le epigrafi

tombali. Ma i cenni di ricordo, i profili caratteristici, i riferimenti critici alle persone ed alle loro opere, possibilmente non in immediato collegamento temporale con la tristezza dell'*eventus mortis*, perché non pubblicarli? Dirò di piú: perché disprezzare burbanzosamente quei sottoprodotti storiografici che sono costituiti dall'aneddotica e dalle saghe, a patto beninteso che siano scritti con mano leggera (cosa piú difficile, assai piú difficile, del ricorso alla stesura greve e stilisticamente malcontrollata che è, purtroppo, solita alle categorie dei cosí detti scienziati)? A questo genere letterario io sono pienamente favorevole. Non vedo per quale motivo debba disattendersi che qualche compagno di studi ad esso si dedichi sussidiariamente all'attività principale di ricerca, quindi a titolo, direbbe Cicerone, di occasionale *otium litteratum*. Né vedo, venendo a noi, per quale motivo le riviste giusromanistiche, tutte, non debbano accogliere con piacere, in rubriche di contorno o di varietà, anche taluni pezzi (brevi e ben scritti, mi raccomando) relativi ad una qualche battuta felice del professor Tizio o a certi curiosi *tic* caratteristici (purché non vergognosi o grotteschi) del professor Caio. Il ramo «aneddoti» è costituito dai poco noti (anzi, letteralmente, inediti) episodi singolari, istruttivi o divertenti relativi ad uno o piú soggetti, ed ovviamente narrati con quel tanto di deformazione artistica (entro i limiti del «*dolus bonus*») che il loro racconto esige o raccomanda. Il mondo giusromanistico ne è pieno ed io stesso, per quanto poco portato al pettegolezzo ed alla memoria dello stesso, ne ho, in talune occasioni, rivelato qualcuno che mi era rimasto impresso come particolarmente interessante. Molto piú complesso del ramo aneddoti è, comunque, quello delle «saghe» (le «Sagen» dei germanici), cioè delle voci, delle dicerie, delle leggende determinate in un pubblico piú o meno vasto, sopra tutto nel pubblico degli studenti, da atteggiamenti, da usi di esteriorizzazione nel dire o nel fare, da apparenze singolari o comunque spiccate, sorprendenti, ricordevoli, e perciò non

sempre con esattezza ricordate («che tosto o buona o ria che la fama esce / fuor d'una bocca, in infinito cresce»: così l'Ariosto, *Orl. fur.* 32.32). Fatalmente le saghe non rappresentano l'individuo vero cui si riferiscono, ma ne esprimono, con angolazione piú o meno larga, il «personaggio»: quella che i francesi, dai quali abbiamo preso spunto per la parola italiana, chiamano la «personne» e che André Maurois, uomo che di queste cose si intendeva notoriamente molto, definiva (cfr. il *Petit Robert* sv.) come «l'homme qui les autres imaginent que nous sommes ou avons été », aggiungendo (è importante) che «il peut être multiple». Se poi ci chiediamo il perché di questa possibilità del personaggio di essere molteplice, multiforme, la risposta è connessa al fatto della sua inevitabile imprecisione, o meglio al fatto della sua necessaria approssimazione o incompiutezza. E qui il pensiero non può fare a meno di correre da Maurois a Luigi Pirandello e ai suoi *Sei personaggi in cerca d'autore* dell'ormai lontano 1921 (cfr. *Maschere nude*¹⁰, 1986). Sei personaggi (il padre, la madre, il figlio di entrambi e i tre «figliastri» piú giovani avuti dalla madre in convivenza con un altro uomo) che si fanno lentamente avanti dal fondo oscuro del palcoscenico mentre una compagnia teatrale sta provando, in una sala abbuiata, una nuova commedia. Sei personaggi di cui il dramma è solo vagamente e contraddittoriamente accennato e svolto, dal momento che manca ancora un autore che lo prenda in mano e lo definisca in un'azione teatrale unitaria e coerente. Sei personaggi che progressivamente affasciano il regista e gli attori, inducendoli a lasciar da parte la commedia in prova ed a tentare di mettere direttamente in scena la loro vicenda. Sei personaggi che però non riescono a tradursi soddisfacentemente, causa l'inesistenza dell'autore, nella dinamica improvvisata dalla compagnia teatrale, anzi vi si ribellano tragicamente, costringendo il regista ad arrendersi ed a chiedere concitato la riaccensione di tutte le lampade in sala («Luce! Luce! Luce!»). Finzione o realtà i

sei «personaggi» pirandelliani? Finzione o realtà i seicento, i seimila, i seicentomila, e piú ancora, «personaggi» nel mondo in cui viviamo o a cui facciamo ritorno attraverso la storiografia? Finzione o realtà, per venire al nostro piccolo, gli studiosi e i maestri di diritto romano che abbiamo conosciuto, o creduto di conoscere, per diretta o per indiretta esperienza? Ebbene io dico: che importa? Anche a voler ottimisticamente negare che la storiografia, quella a pieno regime, sia pur essa, alla fin dei conti, un rovello inappagato e inappagabile di andare oltre le apparenze di cose e persone e di pervenire al nucleo della verità; anche a voler nutrire questa ingenua e un po' patetica illusione, sta in fatto che limitarsi coscientemente all'epidermide dei «personaggi» della giusromanistica passata e presente, purché si operi con moderazione e buon gusto (e con una spolveratina, se vien fatto, di ironia), è impresa che vale la pena di compiere. L'inquadratura ben imboccata di un personaggio (pensate alle foto famose di Robert Capa o di Henry Cartier Bresson) può anche, che so, svelare, o aiutare a svelare, almeno in parte, la verità dell'individuo retrostante. Spigolature di personaggi della giusromanistica da me conosciuti in presa diretta, o anche da me recepiti per via di rivelazioni fededegne? No, non si aspetti da me un'antologia o anche solo uno schizzo isolato. Mi basta aver segnalato che vi sono (forse) dei «giusromanisti in cerca di autore». [1995].

49. MANZONI, CHI ERA COSTUI? – Manzoni, chi era costui? Non dico che in Italia siamo giunti a tanto. Dico però che vi siamo molto vicini e aggiungo, per quanto mi riguarda, che da vari anni mi sono indotto ad abbandonare, prima nelle lezioni ai giovani, poi nelle conversazioni con i meno giovani (pur altrimenti dottissimi) che tuttora mi avvicinano, infine quasi del tutto negli scritti, quegli accenni ai *Promessi sposi* manzoniani che la mia generazione ha tanto studiato e spesso, con l'aiuto di buoni maestri, ha centellinato con tanto gusto e con sempre rinnovate sco-

perle. Come Carneade nell'esordio del capitolo ottavo del romanzo, il Manzoni finirà tra non molto, temo, per essere qualificato, così come «ruminava» don Abbondio, un nome che «par bene d'averlo letto o sentito», «un uomo di studio, un letteratone del tempo antico», insomma, «un nome di quelli» (già, «ma chi diavolo era costui?»). Ecco perché sono rimasto lietamente sorpreso nel riscontrare che, in pieno 1995, vi è dal ristretto novero degli addetti ai lavori (ultimo tra i quali il recente ma incontentabile A. Spranzl, *Anticritica dei Promessi sposi*, 1995), qualcuno che Alessandro Manzoni lo conosce, lo legge e lo gusta ancora. Pensate, addirittura uno studioso di diritto commerciale, autore di libri ponderosi (inevitabilmente ponderosi) sul fallimento e sulle società a responsabilità limitata: insomma Gian Carlo M. Rivolta, professore nell'Università di Milano. Il quale ha dato alle stampe una raccolta di argutissimi saggi dal titolo *Il collega don Ferrante* (Sugarco ed., Carnago 1995, p. 156), in cui si parla di don Ferrante appunto, e (con una certa simpatia da me condivisa) del conte Attilio, e (non senza qualche perplessità, da me condivisa anche questa) di Lucia Mondella, e di tant'altro ancora dell'immortale romanzo, ivi compreso quel don Abbondio, che (Dio e i «manzoniani» mi perdonino) è forse il cardine di tutta l'opera, per essere il frutto parzialmente inconscio dell'esame di coscienza dell'autore. Mi domando: osa ancora il Rivolta, per sollazzare nelle lezioni e nelle conversazioni i discepoli, richiamarsi talvolta, anziché agli usi di mercato per cui un assegno a vuoto viene qualificato solitamente col nome di «farfalla», oppure al problema degli effetti giuridici conseguenti ai rapporti adulterini tra un amministratore delegato e la moglie dell'azionista di riferimento, osa egli ancora talvolta richiamarsi, dicevo, a qualche episodio dei *Promessi sposi*? Magari, non dico molto (e sempre per rimanere nel capitolo ottavo), all'onesto scopo di illustrare il valore probatorio (non cartolare) di quel «po' di nero sul bianco» che Tonio, dopo aver ri-

scattato il pegno della collana della sua Tecla, esige tuttavia dal curato per neutralizzare appieno la registrazione «dalla parte del debito» che questi aveva fatto a suo tempo nel «libraccio» del dare e dell'avere (nel *codex accepti et expensi*, diremmo noi giusromanisti)? E se egli si concede ancora riferimenti del genere (tra i tantissimi che si potrebbero fare), che cosa rumineranno (alle sue spalle, ovviamente) i suoi deferenti ascoltatori? Eh, sí, al giorno d'oggi la «cultura» dei fumetti ci sta portando tutti, purtroppo, ancora piú addietro della piccola (e, in quanto tale, scusabilissima) Alice di un secolo e mezzo fa. Allorché, dopo aver sbirciato un paio di volte nel libro di sua sorella, pensava: «a che pro' un libro senza figure e dialoghi?» («and what is the use of a book, ... without pictures or conversations?», L. Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*, 1865, c. I). [1995].

50. IL QUADRO DI RAFFAELLO. – Lettore avidissimo di libri ed articoli di ogni genere quale mi trovo ad essere (credo si tratti di una sindrome di bulimia letteraria), ho trovato sul mio cammino un articolo dell'economista Nicolò Bellanca intitolato *La teoria italiana dei prezzi connessi: Ferrara, Pantaleoni, Fanno* (in *Rassegna economica del Banco di Napoli* 58 [1994] 673 ss.). Seguendone il filo (o almeno tentando), mentre ancora una volta ho dovuto constatare di non essere un soggetto economico «monopsonista», capace cioè di accentrare su me stesso il mercato e di escludere da esso ogni altro possibile acquirente, ho avuto il piacere e nel contempo la malinconia) di rimbattermi, dopo vari decenni, in quel preziosissimo quadro di Raffaello del quale mi parlava e riparlava, tentando vanamente di convincermi, un carissimo amico ed economista eccellente, oggi purtroppo scomparso, Giuseppe Palomba (di cui v. *Morfologia economica*² [1970] 383). Detto alla buona, il problema era questo. Posto che sul mercato vi sia l'offerta di un quadro di Raffaello di altissimo valore e posto che non vi sia nessuno in grado (o in disponibilità personale) di

pagarne il prezzo richiesto, il quadro rimane invenduto e colui che lo desiderava non può procurarsi un «surrogato» che soddisfi lo stesso tipo di godimento artistico (Raffaello, si sa, è Raffaello): egli dunque, se proprio vuol trarsi una soddisfazione, impiegherà il suo capitale nell'acquisto di un «sostituto» (mettiamo, un veliero a tre alberi, una villa con sei bagni, oppure altra carnale meraviglia della natura sulle cui misure non è il caso qui di indugiare). Giusto? No, replicavo io (un po' celiando, si capisce): a parte il fatto che sostituibilità e surrogabilità sono letteralmente e giuridicamente la stessa cosa (sono cioè, come usiamo dire, la fungibilità), a parte il fatto che la tecnica moderna ci offre riproduzioni fedelissime dei quadri originali, a parte il fatto che il vero ed autentico bisogno di entrare in comunicazione con un quadro nell'originale sa un tantino di feticismo (e un tantone di *snob*), vi è modo di pagare un prezzo minore assicurandosi dell'opera la proprietà, oppure l'uso, oppure il *leasing*, oppure la conduzione magari limitata ad un certo numero di ore di ciascun giorno o subordinata a richiesta con breve preavviso (e si potrebbe continuare). Insomma, chi sia sinceramente e genuinamente invaghito di un'opera d'arte, mica si ferma alla prima battuta di prezzo. Senza voler ricorrere ai metodi alquanto discutibili di un Napoleone, di un Göring o di un Arsène Lupin, non getti facilmente la spugna per passare ad altra ofelimità. Questo comportamento rassegnato vuol dire soltanto che per lui l'opera d'arte, oltre un certo livello di prezzo, è in realtà tanto sostituibile quanto surrogabile; vuol dire, cioè, che per lui, in certo senso «*pictura tabulae cedit*». E gli economisti che gli danno mano si leggano, per favore, *Iust. inst.* 2.1.34: «... *ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere*». [1995].

51. LA SALUTE DEL NEGOZIO GIURIDICO. – Meglio non nascondere la verità: sarebbe sleale. Le condizioni di salute del «negozio giuridico» in Italia sono piuttosto pre-

carie. L'onesto concettone di ascendenze germaniche, che si era tra noi così cordialmente ambientato, è insidiato sempre più pressantemente da critiche insidiose che stanno avviandolo addirittura ad uscire dai manuali di diritto privato italiano. L'ultimo bollettino medico è stato redatto, per quanto mi risulta, da Massimo Franzoni (*Il dibattito attuale sul negozio giuridico in Italia*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civile* 49 [1995] 409 ss.) e lascia forti dubbi circa il dilagare devastante delle considerazioni spietate (e, ahimé, incontrovertibili) che fanno capo, da noi a G. B. Ferri (*Il negozio giuridico tra libertà e norma*, 1987) e particolarmente a F. Galgano (*Il negozio giuridico*, 1988). Non entro in particolari, anche perché sono tutti (o quasi) più o meno intuibili e confluiscono tutti (a prescindere dagli orientamenti socio-politici che vengono in aiuto, non so se ancor oggi, di alcuni autori) nella facile contestazione che la legislazione italiana (cioè il codice civile e il complesso variegato delle sue leggi complementari) talvolta mal si adatta (o non si adatta per nulla) alla griglia del negozio giuridico. Peccato. Non esprimo sconcerto come studioso, ma come didatta di diritto privato romano. Come didatta, si dica pure icasticamente, «vetero-pandettista», il quale si è sempre illuso (illudendosi, ma guarda, di esservi molto spesso riuscito) di rendere accetto, oltre che utile, il diritto romano privato ai moderni studenti di giurisprudenza col ricorso all'intermediazione del linguaggio facente capo al negozio giuridico, anzi alla così detta teoria generale del diritto (per maggior dettaglio rinvio al mio articolo *De iure Romanorum in historiam redigendo*, 1970, ripubblicato in *Pagine di diritto romano* 1 [1993] 522 ss.). Del resto, anche per il diritto romano, con le riforme che si annunciano, siamo ormai prossimi alla fine. In varie università tutto il discorso si ridurrà alle divergenze tra i Labeoni, i Capitoni e gli Aristoni (Gesú, ma perché mi sta tanto antipatico quest'ultimo?). In varie altre si preferirà erudire gli studenti col racconto di stravecchissimi «casi» specifici e con la magnifica-

zione del modo in cui i Romani li hanno affrontati e risolti (Gesú, ma perché non l'hai fatta affondare la nave di Saufeio?). In alcune altre, mi si dice, il diritto romano sarà addirittura ridotto a materia facoltativa, perché si preferisce dar precedenza al diritto postindustriale o al diritto dell'ambiente (Gesú, fammi almeno la grazia che si dedichi un corso all'eterna questione già discussa in Paul. D. 39.3.2.6 e recentemente ridiscussa da J.-F. Gerkens in *T.* 63 [1995] 11 ss.). Quanto ai «vetero-pandettisti» incalliti, per me il problema è minimo, mentre per gli altri (cui auguro lunghissima vita) tutto può risolversi con il prepensionamento. Se fanno resistenza (temo, ad esempio, che M. Talamanca la farebbe), la *deportatio in insulam* o l'esilio. La morte no: Beccaria. [1995].

52. LA FLEMMMA DEL COMPUTER. – G. Melillo, A. Palma, C. Pennacchio hanno dedicato un prezioso volume alle presenze del nome di Labeone nella giurisprudenza romana (E.S.I. ed., Napoli 1995, p. 161): presenze differenziate in citazioni del giurista da parte di altri giuristi e in citazioni di lui emergenti dalle opere (le epitomi, i *Pithaná*, i *Posteriores*) che portano in qualche modo il suo nome. Il lavoro risulta essere tanto più utile per il fatto che il *VIR.* omette l'indicazione dei nomi propri; sicché è augurabile, per le varie implicazioni suggerite dal Melillo nell'Introduzione (p. 7 ss.), che altri indici del genere, relativi ad altri giuristi romani, possano seguire. A proposito, non si dica che l'uso di quei memorizzatori elettronici che si sogliono denominare «*computer*» renda facile da realizzare pubblicazioni del genere. A prescindere dalla pazienza e dall'umiltà che occorrono per votarsi a simili imprese, distogliendosi da avventure più fantasiose e quindi più gradevoli del proprio pensiero, bisogna fare i conti, per portarle facilmente a termine, con le imprevedibili bizzarrie della macchina stampante. Questione insomma anche di nervi al *diapason* e di arrabbiate senza fine. Il che è reso ancora

piú amaro (cosí mi ha detto, non senza una vena di tristezza, il competentissimo Melillo) dal fatto che non ancora è stato inventato uno di questi marchingegni, il quale sia capace di trasalire e di offendersi quando lo si chiami figlio di buona donna. [1995].

53. L'ACETONE. – Pienamente conscio di essere nulla piú che un modesto artigiano del diritto e della sua storia, assolutamente alieno dal prendermela per l'ignoranza (o per la ripulsa) di cui ha patito (ad onta di un mare di citazioni di ogni genere, non esclusa quella, in nt. 48, dell'ormai immancabile Popper), un mio piccolissimo contributo di esperienza giusromanistica alla comprensione del variegato e mutevole concetto del diritto (cfr. A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*⁵, 1990), pienamente conscio di ciò, segnalo l'articolo di N. Lipari dal titolo *Per un tentativo di definizione del «diritto»*, pubblicato in *Sociologia del diritto* 21 (1994) 7 ss. Non so, se ben ho capito il ponderoso linguaggio dell'A. (es., p. 24: «Nel mondo contemporaneo, anche in funzione dello stemperarsi di un criterio unificante di tipo ordinamentale che assorba in sé e sistematizzi il complesso delle regole giuridiche, la ricerca di questo punto di mediazione appare sempre piú difficile»; e ancora, p. 14: «Si è giunti, infatti, a visualizzare l'irriducibilità tra una qualsiasi tentazione definitoria – sia essa di segno positivista o razionalista – e la necessità di un momento applicativo implicante la singolarità e imprevedibilità dei suoi indici valutativi»), mi pare che esso tenda, in definitiva, alla ragionevole prospettazione del diritto come un fatto di esperienza storica in continuo divenire (a seconda dei tempi e dei luoghi in cui si verifica) entro il divenire continuo in cui si concretizza l'esperienza. Conseguenza: «la storia del diritto è perciò storia del tentativo di intendere la validità assiologica del diritto, senza sacrificarne la storicità» (cfr. p. 24). Conclusione ragionevole, dicevo, nonché forse da altri già intravvista, la quale però (me lo permetta

il distinto A.) non può far seriamente leva su affermazioni completamente erronee come quella che *ius* deriverebbe da *iussum* e sarebbe forse imparentato con *iungere* (cfr. p. 22) o che *lex* avrebbe alcunché a che vedere con *ligare* (cfr. p. 23). Certi libricciucoli dedicati all'ordinamento giuridico romano servirebbero, se letti, ad evitare consimili stranezze etimologiche e, sopra tutto, concettuali. Che, se poi si volesse insistere in disinformazioni culturali del genere, e allora non si potrebbe più dare torto a chi ha detto, non ricordo da quale ribalta, che l'acetone è il condimento dell'insalatona. [1995].

54. LORD LOVAT AL CREMERA. – Nei giorni di marzo del 1995 è morto ottantaquattrenne Lord Lovat, lo spericolato capo della brigata dei «*commandos*» scozzesi che sbarcò il 6 giugno 1944, il famoso «*D-day*» della seconda guerra mondiale, su una, spiaggia normanna convenzionalmente indicata dagli strateghi dell'invasione col nome di «*Sword*», sita nella zona di Caen. Fu di lì che egli raggiunse il ponte sull'Orne per dar man forte ai pochi paracadutisti che lo avevano occupato durante la notte precedente. Missione compiuta con solo un'ora di ritardo sul tempo previsto, o meglio sperato: del che Lord Lovat, vestito «fuor d'ordinanza» con un riconoscibile maglione bianco, non mancò di chiedere correttamente scusa, dopo aver fatto peraltro sfilare in parata sotto il fuoco nemico, al suono della cornamusa del fido Bill Millin, i suoi reparti in «*kilt*» e con i tradizionali berretti verdi al posto degli elmetti. Si può essere giacobini quanto si vuole, ma non si può non restare ammirati di fronte a siffatte rarissime figure di veri gentiluomini, anche se spesso di carattere bizzarro ed altero, che fondano o rifondano la loro «aristocrazia» non sulla sequela dei loro antenati o sull'estensione delle ricchezze da questi acquistate, ma esclusivamente sulla propria spiccata personalità. Discendente da una famiglia con taluni esponenti forse parecchio discutibili (un suo avo, Lord Simon

Fraser, concluse una vita di tortuose manovre salendo sul patibolo nel 1747), il nostro Lord Lovat, uomo di tempra paragonabile a quella di un Winston Churchill, votò la sua giovinezza a combattere in prima persona, seguito dai suoi fedelissimi «*clans*», un regime politico che gli procurava indignazione, quello nazionalsocialista, ed un uomo che disprezzava, Adolf Hitler. Al quale ultimo, quando in precedenza era sbarcato sempre con i suoi *commandos* nelle isole Lofoten, procurandovi memorabili devastazioni, aveva indirizzato, ripartendo, un telegramma personale di insolenze tanto taglienti e fiere da indurre il «caporale boemo» a mettere sul suo capo una forte taglia. Il giacobino che si trovi ad essere anche giusromanista (come talvolta, sia pur di rado, succede) all'ammirazione che prova per il lord scozzese nostro contemporaneo facilmente, quasi inevitabilmente, ricollega il ricordo di un fatto d'armi di due millenni e mezzo fa: quello della superba *gens Fabia*, che si accollò tutta sola, in un momento molto difficile per Roma, l'onere di sostenere sul fiume Cremera l'impeto bellico dei Veienti. Erano poco più di trecento (forse, diciamo, tremila, se si contano i loro *clientes*) e correva l'anno del consolato di Lucio Emilio Mamercio e Caio Servilio Ahala (478 a. C.). Usciti dall'Urbe lungo la via che fu poi detta *infelix*, che correva sotto l'arco destro della porta Carmentale, i Fabi, dopo i primi momenti di successo, non ebbero purtroppo fortuna al Cremera, anzi furono sterminati sino all'ultimo. La *gens* sarebbe andata totalmente estinta, se in città non fosse rimasto uno dei suoi, Fabio Vibulano, a causa dell'età non ancora pubere, che ne assicurò poi la continuazione per le fortune future di Roma (cfr. Liv. 2.50.11). Dicono i giornali che i soli due figli maschi avuti da Lord Lovat sono premorti entrambi, tragicamente, al padre. Non so, non voglio sapere se da essi sia derivato, novello Fabio Vibulano, anche un solo nipote che possa portare avanti in avvenire la schiatta. Che il nome della nobile famiglia si perpetui non ha, sul piano della storia,

assolutamente nessuna importanza. Importante sarà se, con quello o con altro nome, nato o non nato da magnanimi lombi, vi sarà in avvenire un altro personaggio come Lord Lovat da celebrare per le sue epiche gesta. [1995].

55. LA RESTAURAZIONE DI GIOVE. – «Nacqui *sub Julio*, ancor che fosse tardi, / e vissi a Roma sotto il buon Augusto, / al tempo degli dei falsi e bugiardi». Così diceva, è ben noto, Virgilio nell'Inferno di Dante (1.70-72) qualcosa come sette secoli fa. Pareva che per Giove e per gli altri dèi dell'Olimpo i tempi belli del loro potere, già in forte declino da qualche secolo precedente, fossero ormai definitivamente chiusi. E invece no. Ecco che, almeno in Italia, si riaffaccia la possibilità di una «restaurazione», alla maniera di Luigi XVIII, di Sua Maestà il re degli dèi. Esprimersi irriverentemente nei riguardi della sua divinità potrà costituire, entro i confini italici, bestemmia punibile con l'ammenda da lire 20.000 a lire 600.000. Lo si deduce, se non mi inganno, da una sentenza della Corte costituzionale (18 ottobre 1995 n. 440), la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 724 co. 1 del codice penale, ma lo ha cancellato cautelosamente solo *pro parte*. L'articolo citato puniva a titolo di contravvenzione chi «pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato». Che ha fatto allora la Corte? Prendendo atto della realtà che il nostro paese non ha più una «religione di stato» (la quale era una volta la religione cattolica), ha proceduto a questo sottile «distinguo»: indirizzare male parole ai «simboli» ed alle «persone» venerati dalla religione cattolica non costituisce più reato, ma esplodere oltraggiosamente nei riguardi della «divinità», quale che sia la religione che dedica ad essa un culto, resta a pieno titolo penalmente punibile. La persecuzione della bestemmia, depurata dal riferimento alla sola religione cattolica, è volta a tutelare «in modo non discriminatorio un bene che è comune a

tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse». Intendiamoci. È del tutto ovvio che siano spregevoli manifestazioni di rozza inciviltà le espressioni offensive di qualsivoglia divinità, ivi compresi Allah, Budda, Visnú e la Kali dei Thug. Tuttavia, siccome l'«oggi» della Corte significa evidentemente anche «domani» (si riferisce cioè ai tempi in cui viviamo) e siccome la «divinità» si offende in concreto (salvo forse che dai filosofi) abbozzando l'«identikit» che la rende riconoscibile come tale, viene ad essere spalancata la via per la sostanziale restaurazione, tra tutte le altre divinità, anche di Giove Tonante, sempre che torni in uso anche minimo il culto religioso di lui. Basterà la riapertura in suo onore di qualche antico tempio, tra millanta che ne abbiamo. Basterà ripristinare per lui qualche antico rito, tra millanta di cui ci resta memoria. E basterà offrire il posto di *flamen dialis* (carica comprensiva di solenne mezzo di trasporto non equino, quindi di automobile blu) a qualcuno tra gli italiani di nostra conoscenza, millanta, che vanno su e giù per le antemure dei palazzi romani e, come suol dirsi, «aspirano» a posizioni degne dei loro alti meriti. Basterà, vedrete. La Corte costituzionale (di cui trascurò qui di commentare, nella mia pochezza, alcune chicche della «motivazione») è andata con questa sua pensosa sentenza molto, ma molto più avanti di quanto abbia fatto il famoso Congresso di Vienna nella «restaurazione» di Capeti e Borboni. Finiamola con gli «dei falsi e bugiardi». Tutte le divinità (di tutte le «fedi, culture e tradizioni») sono alla pari, per Giove. [1996].

56. FRANCESCA BOZZA. – Ha chiuso gli occhi, che già non vedevano da tempo, in tardissima età, ormai quasi del tutto priva dei suoi già pochissimi affetti familiari, lo scorso 23 ottobre 1995. Allieva amatissima di Vincenzo Arangio-Ruiz, che le affidò la supplenza nell'insegnamento delle «sue» Istituzioni di diritto romano a Napoli (dopo un bre-

ve periodo in cui sulla cattedra lo aveva sostituito Mario Lauria), Francesca Bozza lasciò traccia memorabile tra gli studenti degli ultimi anni Trenta sino al ritorno del maestro dal volontario esilio egiziano nell'anno, era il 1940, in cui il nostro paese si imbarcò, con gli esiti che tutti sanno, nell'alleanza con la Germania nazista e nella seconda guerra mondiale. Ottenne la cattedra da titolare, che meritava a pieno titolo già ben da prima, solo a guerra finita e da una commissione di concorso presieduta dall'Arangio-Ruiz, il quale era finalmente uscito dal limbo dei «*minus habentes*» nel quale era stato confinato (così come Siro Solazzi e tanti altri docenti non iscritti al partito) dal regime fascista. Fu la prima studiosa di diritto romano a divenire cattedratica ed insegnò, da allora sino alla fine della carriera, nell'Università di Siena. E cadde, con questo suo successo, una preclusione ostinata che contro l'equabilità del sesso femminile alle materie romanistiche aveva promosso e sostenuto, con l'impeto suo di sempre, uno dei principi della romanistica e dell'accademia italiane tra le due guerre, Salvatore Riccobono. Come già a Napoli, anzi molto più che a Napoli, a Siena la ricordano ancora, credo, sia gli ex-allievi e sia gli ex-colleghi, per la severità della sua docenza non meno che per la vivacità e per l'energia che erano espresse dal suo fisico minuto e apparentemente fragilissimo. Aveva avuto torto, una volta tanto, il patriarcale Riccobono. Era una donna, ma una donna assai più ferrigna di molti uomini ferrigni. E, cosa quanto rara tra uomini e donne, era anche una persona assolutamente coerente. Una per tutte, valga questa rimembranza. Fedelissima al suo trascinate maestro, ch'era antifascista perché liberale, se ne staccò, dopo matura riflessione, solo su un punto: nel convincimento politico duramente socialista. Naturalmente, glielo confidò e, naturalmente, il maestro non ebbe nulla da obiettare, né le tolse un ette della sua cordialità e del suo affetto. Ecco perché, sin che durò il fascismo, il quale aveva notoriamente abolito l'esecranda festa socialista dei lavo-

ratori al primo maggio, la Bozza, che all'Università ci andava a studiare o ad insegnare quotidianamente, a calendimaggio si assentava con ostentazione dal suo lavoro e si chiudeva in casa. Forse non apriva nemmeno i Digesti. Voleva festeggiare idealmente anche lei. [1996].

57. DA TEODOSIO II A GIUSTINIANO. – Temo forte di commettere una scorrettezza. La commetto egualmente, perché sento il dovere e il piacere di farla. Si tratta di questo. Ai primi di febbraio del 1996 è venuto a farmi visita uno studioso esordiente, autore di un libro su un argomento di pieno diritto postclassico, mostrandomi, tra il meravigliato e il commosso, una lettera appena ricevuta, a ringraziamento del dono della sua opera, da Gian Gualberto Archi. Uomo d'altri tempi, nei quali i maestri non mancavano mai di rispondere agli omaggi dei giovani quanto meno con parole di apprezzamento per la loro fatica e di incoraggiamento ad andare avanti, Archi aveva aggirato una qualche sua difficoltà a scrivere di propria mano ed aveva dettato ad un amanuense familiare dalla grafia semplice e composta una serie concatenata e lucidissima di periodi tipicamente suoi, cioè pieni di misura e di garbo, manifestando il suo «compiacimento che finalmente un giovane ricercatore si dedichi con spirito nuovo a rivedere i problemi della romanistica, nel suo ultimo periodo storico, secondo quelle che sono ... le esigenze improrogabili della scienza dei tempi attuali». E più in là: «I tempi attuali, proprio per quanto riguarda la giuridicità (e non parlo ora solamente come giurista storico), richiederebbero coraggio e spirito innovatore», mentre «duole constatare che, almeno in Italia, questo non è il momento nel quale queste doti connotino i giuristi». Non è il momento? No, mi permetta Archi di intervenire e di dirgli, per sua legittima soddisfazione, che il giudizio pessimistico da lui pronunciato è eccessivamente radicale. Vero è che i nostri son tempi nei quali troppi studiosi ormai saldamente in cattedra trascurano la

loro funzione educatrice e formatrice a causa di impegni molteplici di foro, di affari, di politica e di sottogoverno; vero è che dalle ambizioni di potere e dai patti corvini degli stessi studiosi stanno uscendo, per quel che personalmente mi sembra, sciami di didatti, sopra tutto di «seconda fascia», autori di volumi frettolosi che denunciano a chiare lettere la loro insufficiente preparazione scientifica; ma è vero anche che una minoranza non del tutto esigua di esordienti è di ben altra stoffa ed affronta oggidì temi veramente nuovi, tra cui proprio quelli riscoperti, una ventina e più d'anni fa, dall'Archi: i temi, dico, del diritto postclassico «visto dal di dentro», sopra tutto nelle tappe fondamentali della compilazione teodosiana e della legislazione (novelle comprese) giustiniana. Inutile fare nomi. Le loro giovani opere (poche, ma spesso buone) ci sono davanti agli occhi negli scaffali delle nostre biblioteche, anche se non sono sempre sfogliate dagli indaffaratissimi cattedratici che le hanno ricevute in omaggio ed anche se solitamente gli indaffaratissimi di cui sopra hanno ommesso, secondo un uso di inciviltà ormai largamente diffuso, addirittura di accusarne ricezione. Per quanto mi riguarda, l'entusiasmo e la costanza di G. G. Archi in questo ramo di ricerche, confesso, ha influenzato anche me, che sino a pochi anni fa dividevo la valutazione corrente del diritto postclassico esclusivamente nel senso di epilogo decadente della storia del diritto romano. Se non ho scritto nulla o quasi nulla in materia, è stato perché l'età mi sconsiglia di intraprendere indagini che probabilmente non avrei la forza di portare a fondo e al profondo, così come ad esse si converrebbe. In cambio, ho intensificato con vivo piacere le mie letture e sopra tutto le mie attenzioni e le mie sollecitazioni ai lavori di alcuni giovani proprio nella direzione consigliata ed esemplata dall'Archi. E in questa sede, nel presentare ai lettori il graditissimo volume quarto degli studi romanistici di Archi (*Scritti di diritto romano*, IV. *Il lascito dell'esperienza giuridica del V e VI secolo* [Giuffrè ed., Milano 1995] p. IV

+ 129), suggerisco ai lettori di cogliere l'occasione per fare quanto ho fatto io, cioè di rimettere sul leggío gli *Scritti sulle fonti del diritto nel tardo impero romano*² (Ediz. univ. Sardegna, Cagliari. 1990, p. XII + 459) raccolti per encomiabile iniziativa di O. Diliberto e tutti (o quasi) dedicati a Teodosio II ed a Giustiniano nel quadro dei secoli in cui vissero ed operarono. Saggi pacati, sobri, illuminanti, stesi in uno stile affabile e chiaro miracolosamente immutato negli anni. Saggi, dal primo all'ultimo, espressivi di un uomo convinto e che convince. Saggi di uno studioso di razza che ha speso sinora piú che bene la sua lunga vita di ricerca e di pensiero. [1996].

58. POSITIVISMO GIURIDICO? – In una sua bella rievocazione del nostro caro Franz Wieacker (cfr. *Riv. dir. civ.* 41 [1995] 487ss., spec. 489) Paolo Grossi afferma che «l'opera di W. è ... all'insegna della fantasia: egli è stato davvero un personaggio sommamente fantasioso». Io, che di F. Wieacker sono in grado di ricordare e valutare solo la già di per sé vastissima opera di storiografo del diritto romano, mi sento, con riferimento alla stessa, pienamente d'accordo, anche se piú di una volta ho avuto il fiato grosso nel seguirlo (senza peraltro raggiungerlo) in certi voli del suo alatissimo ingegno che mi sembravano un po' troppo arditi. Ma siccome il Grossi si riferisce anche e sopra tutto al Wieacker come giurista del presente (un presente che ha avuto i suoi inizi veniali nel decennio nazista del secolo), mi permetterei di dissentire, in nome della mia modesta ma lunga ed assidua esperienza di magistrato e di avvocato, da un passaggio che non mi sembra sufficientemente calibrato: «Il mio vecchio maestro Piero Calamandrei non era percorso dal pur minimo dubbio quando – cinquant'anni fa – affermava saccente che 'i giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia'. La sua è oggi una voce autorevole ma lontana, ben datata, espressione di un chiuso positivismo giuridico che consentiva al giurista

un modestissimo discorso sillogistico e combinatorio a valle delle norme». Ebbene no. Queste (ed altre ancora più cocenti parole che ometto deliberatamente di trascrivere) non si addicono, almeno a mio avviso, né alla frase incriminata del Calamandrei, né alla sua personalità di giureconsulto, di docente universitario e di avvocato (per non parlare dell'uomo politico, che qui preferisco, pur con qualche fatica, lasciare nell'ombra). La frase fu scritta nel 1942 in un articolo (*La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*) occasionato dal noto libro di F. Lopez de Oñate su *La certezza del diritto* (vedila ora in appendice alla seconda edizione, 1968, dell'opera) ed era espressione della civilissima convinzione che l'apice del diritto è la certezza e che l'interprete (in particolare, il giudice) è strettamente tenuto ad applicarlo per quel che esso è (o per quel che esso gli sembra) senza lasciarsi influenzare dalle critiche che gli vien fatto di fargli sulla base della propria intelligenza, della propria esperienza e, men che mai, delle proprie ideologie: il che alla vivacissima umanità di un Calamandrei (si legga di lui il commosso profilo tracciato da A. Galante Garrone, *I miei maggiori* [1984] 155 ss.) dovette parere, anzi assai spesso parve, un sacrificio ai limiti estremi del tollerabile. Il giurista di cui Piero Calamandrei parlava era, insomma, l'operatore giuridico (il magistrato, l'avvocato, il notaio e via dicendo): il quale, cinquant'anni fa ed ancor oggi ed ancora sperabilmente in futuro, il «lusso», cioè l'esorbitanza della fantasia oltre i confini segnati dal diritto vigente, non se lo può assolutamente permettere, pur spesso avendo di esso piena consapevolezza. Se questa era espressione di un «chiuso positivismo giuridico», vuol dire che anch'io (Cielo, ci mancava anche questa) sono un chiuso positivista. [1996].

59. «ANUS AD ARMILLUM». – «*Nullum est iam dictum, quod non dictum est prius*». Il detto terenziano (*Eunuch.* 41) è stato posto da Giuliano Crifò in esergo al suo volume

di *Lezioni di storia del diritto romano* (Monduzzi ed., Bologna 1996, p. VII + 384) per almeno, suppongo, due motivi: primo, affinché i suoi studenti piú bravini si scervellino sul primo «*nullum*» (che i loro insegnanti delle scuole secondarie avrebbero severamente sottolineato con la matita rossa, se non addirittura con quella blu); secondo, affinché i suoi critici (beninteso, non quelli che parlano alle spalle) gli dicano «ma no, ma no». Ebbene, io, che alle spalle della gente non parlo (quasi) mai, sorprenderò forse il collega romano dicendogli: «ma sí, ma sí». Non potrei farne a meno, dopo aver scritto quello che ho scritto nella mia *Giusromantica elementare* (1989, p. 314 s.) e dopo aver per giunta applicato varie volte a me stesso la frase che Mefistofele rivolge a Wagner nel *Faust* di Goethe (2.2): frase che invece al Crifò non è assolutamente applicabile. Ciò che importa è che il libro sia godibile. A mio giudizio, lo è. Non so gli studenti (questo è un discorso che a me, per ovvi motivi, non sta di fare), ma gli studiosi di antico, giusromanisti e non, trarranno utile e diletto dalla sua lettura. Dico la verità. Pur avendo tracannato diritto romano, nella mia lunga vita, da innumerevoli boccali, anzi barili, anzi botti, mi sono golosamente comportato con queste pagine come la vecchiar-da (attenzione, studenti: la vecchiar-da) di cui parla Lucilio (28.30 M.): «*anus rursus ad armillum*». Che piú? [1996].

60. UN GRANDE NOME – Segnalo il libriccino per due motivi: primo, perché è divertente; secondo, perché, pur se vi fa capolino un compiacimento nozionistico eccessivo (alla maniera di Umberto Eco, per intenderci), è un utile modello per chi voglia scrivere un testo universitario che sia chiaro e leggibile. Si tratta di «*Historicus*» (autore anonimo, dunque) e del suo *Tutta un'altra storia. Frammenti di giornalismo antico e medioevale* (Il Mulino, Bologna 1995, p. 111): in tutto, una quindicina di «pezzi» gettati giù (si fa per dire) nello stile del «chi, quando, dove, come e perché». Per la storia romana, mi limito a segnalare (p. 49 ss.)

l'articolo di *Res publica*, a. 60 a. C., sul laborioso accordo politico tra Cesare, Pompeo e Crasso («Forse domani Pompeo scioglierà la riserva»). Ma, tra altre meno riuscite, le pagine piú gustose sono quelle (80 ss.) dedicate da tre giornali di diversa ispirazione politica (*Il Corriere Papale*, la *Goslar Zeitung* ed il pettegolo *Canossa oggi*) al «Vertice di Canossa» del 1077: trionfo del papa sull'imperatore, trionfo dell'imperatore sul papa, o disgusto della contessa Matilde per quella tre giorni da avanspettacolo? Tutto bene, benissimo, quindi, in questa rilassante pubblicazione, se non fosse che in prima e in quarta pagina di copertina si tiene a precisare che *Historicus* «nasconde un grande nome». Cattivo gusto, direi. E non tanto dell'editore, quanto dell'eminente autore che non ha posto il veto. (Quante volte quel veto io l'ho posto al mio editore, quando ha tentato, nel risvolto di copertina dei miei libri, di definirmi, tutto sommato, solamente eccelso). [1996].

61. «AU QUOTIDIEN». – *La mort au quotidien dans le monde romain* (De Boccard, Paris 1995, p. 259) è una raccolta di scritti di autori vari, curata da F. Hinard e M.-F. Lambert, che si riallaccia ad un colloquio parigino del 1993. Le sezioni sono quattro, relative alla morte in generale (p. 7 ss.), alla situazione del morto e della relativa tomba (p. 47 ss.), al comportamento dei sopravvissuti (p. 145 ss.), alle immagini dei morti e dei funerali (p. 223 ss.). La trattazione è, in complesso, interessante, anche se presenta qualche lacuna (per esempio, in ordine alla pena di morte ed al *sepulchrum violatum*). Mi sia concessa tuttavia una nota a proposito della discussa iscrizione vercellese CIL. 5.6700, relativa a due giovani che «*in complexu / pari exanimis / inventi sunt*». Mentre obbedisco *perinde ac cadaver* all'ordine del Mommsen «*de sinceritate tituli ne dubita*», non riesco a convincermi della tesi di S. Roda (p. 98 s.), secondo cui i due morirono «facendo l'amore», anzi «nel momento in cui si compie o si è appena compiuto il gesto piú

significativo e intenso del godimento terreno». Non sarà stata, piú prosaicamente, «au quotidien», qualche insidiosa esalazione di ossido di carbonio proveniente dal vicino braciere? [1996].

62. IL DIRITTO ROMANO DEL MARCHESE MAFFEI. – Scipione Maffei è stato, lo sanno tutti, un attivissimo poligrafo del 1700; che si occupò particolarmente della sua Verona (in una *Verona illustrata*, 1731-1732, ove si spazia su tutto, dall'archeologia alla storia della letteratura, all'arte, all'aneddotica) e che raccolse in un grosso volume le dodici (secondo lui) migliori tragedie del *Teatro italiano* (1723), una delle quali, la *Merope*, modestia a parte, era sua. Ignoravo che fosse marchese, ma non ignoravo e non ignoro che molti studiosi lo hanno paragonato, per erudizione e copiose scritture, al suo grande contemporaneo Ludovico Muratori. Il che, forse, è un tantino esagerato, tuttavia posso sbagliare. Piú che al Muratori io comparerei il marchese Scipione a Fozio, lo studioso bizantino che fu patriarca di Costantinopoli negli anni 858-867 e ancora 878-886, tra le cui opere spicca la vastissima *Bibliotheca* (o *Myrionbiblion*), nella quale sono riassunte non meno di 280 trattazioni relative a tutti i possibili argomenti, ma nella quale domina altresí una caratteristica unica e inalterabile, quella della superficialità, della inevitabile superficialità del «tutologo». Direi, infatti, che il breve compendio maffeiano del *De origine iuris civilis* di Gian Vincenzo Gravina, celebratissimo trattato edito nel 1712 (*De origine iuris civilis* di Gian-Vincenzo Gravina, ridotto in compendio dal marchese Scipione Maffei, Seconda edizione napoletana, Napoli 1822, Presso Gennaro Matarazzo, Col dovuto permesso, P. 105), ritragga tanto poco quanto niente quel modello di storiografia e di bibliografia cosí celebrato ai suoi tempi e cosí rispettato ancor oggi. Colpa, a mio avviso, non tanto dello scarso numero di pagine impiegate, quanto del fatto che il Maffei non ha proceduto con metodo: non ha prima

letto e capito per passar dopo, solo dopo, a riassumere, ma ha «sunteggiato leggendo», con l'esito deplorabile di esprimersi in termini poco chiari (resi ancor meno chiari dal minimo ricorso ai capoversi), di non rendersi conto dell'importanza preponderante di certe notizie e di scivolare spesso, se pur non volentieri, in vacuità e in schiocchezzeuole che il Gravina non si era nemmeno sognato di imbastire. Dio mio, non è che alla storiografia in generale ed alla giuroromanistica in particolare siano mancati nei secoli gli ermetici, i gonfioni, gli strampalati e gli immaginosi: tutt'altro. La caccia al nuovo ed all'originale ha sempre fatto e tuttora fa, per dir così, le sue vittime (vittime che, d'altra parte, non di rado sono salite in cattedra universitaria per più o meno misteriosi motivi, diventando aguzzini feroci di spauritissimi allievi). Ma vi è un limite a tutto. Per esempio, affermare (come a p. 26) che il famoso giurista Alfeno Varo «dal mestiere di calzolaio, che esercitava in Cremona, portatosi a Roma a studiare la Legge, arrivò fino al Consolato e ad essere sepolto a spese del Pubblico»: affermarlo significa dare inutile evidenza ad una notizia incredibile (che si legge nello svalutatissimo Porfirione *in Hor. Serm.* 1.3. 130), senza chiedersi, visto che si vuole riportarla, se Alfeno Varo fosse davvero un ciabattino, o non fosse invece un piccolo industriale delle scarpe al quale (gli appalti militari, si sa, gli appalti) non mancava il censo cospicuo necessario per accedere al rango equestre e, nel 39 a. C., al consolato suffetto. E ancora, l'episodio notissimo del bizzarro Lucio Verazio che andava in giro per Roma a schiaffeggiare la gente, approfittando del fatto che ogni schiaffo gli costava, a termini delle vetuste *XII Tabulae*, soltanto 25 svalutatissimi assi (cfr. p. 61), è un episodio vero o comunque verosimile (ne parlava, stando a Gell., *Noct. Att.* 20.1.13, Antistio Labeone), ma acquista valore solo se si aggiunge e si spiega ben bene (cosa che l'a. non fa) che esso indusse il pretore romano ad introdurre un'azione giudiziaria per cui gli schiaffi, e le lesioni personali in genere, andavano «pa-

gati» con somme non piú cosí ridicole, ma proporzionate ai valori monetari correnti. E sarebbe facile continuare. Concluderò, ciò premesso, che il libriccino del Maffei, capitato tra le mani per caso, non merita una ristampa e un commento storico? Niente affatto. Salvo che l'impresa va compiuta, suggerisco, soltanto al fine di mettere in evidenza, una volta di piú, l'inopportunità scientifica di certi sunti affrettati, il lato criticabile di certa affastellata erudizione settecentesca e la presumibilissima ragion pratica dell'«edizione napoletana» (per di piú, la seconda) pubblicata nel 1822 «presso Gennaro Matarazzo», beninteso «col dovuto permesso». Lasciando ad altri il compito di illustrare i due primi punti, mi permetto di avanzare, da esperto, un'ipotesi sul terzo. Le dispense del marchese Maffei erano pur sempre sufficienti per lucrare agli esami, da certi professori di manica larga e di udito benevolo, l'approvazione col minimo dei voti, e magari anche piú. Proprio come oggi, a quanto mi dicono. Ma guarda. [1996].

63. L'ASINO IN MEZZO AI SUONI. – Posso sbagliare (mi auguro naturalmente di no), ma Francesca Lamberti è partita con il piede giusto nei suoi *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana*, di cui ho letto il primo volume quando era ormai bell'e stampato (1 [Jovene ed., Napoli 1996] p. XI + 170). La materia, densa di oscurità e di problemi, attendeva da tempo di essere rivisitata al lume di aggiornate impostazioni di ricerca e di riflessione. Per ora, alcune pagine di note introduttive e tre capitoli, bibliograficamente aggiornatissimi: il primo sul rapporto tra l'«*in rerum natura esse*» e l'«*intelligi*» ad esso relativo (p. 17 ss.); il secondo sui punti di collegamento con le *XII Tabulae* della rilevanza dei *postumi* (p. 55 ss.); il terzo sull'attrazione dei *postumi* nel principio «*sui aut instituendi aut exheredandi*» durante la vicenda della *libera respublica* (p. 17 ss.). Ne risulta, per l'attento lettore: a) che, se anche le *XII Tabulae* non parlarono esplicitamente della successio-

ne *ab intestato* dei *postumi*, è ad esse che comunque l'*interpretatio* pontificale e laica trovò naturale collegare i nascituri (*ex patre* o *ex filio*) entro il limite massimo della nascita nei dieci mesi dalla morte del *de cuius*; b) che la giurisprudenza medio- e tardo-repubblicana favorì al massimo (sino a porsi talvolta il problema di un'estensione del *tempus nascendi* oltre il decimo mese) questa tendenza interpretativa, pressata com'era (e qui calcherei la mano più dell'A.) dalla constatazione concreta e drammatica dell'elevata mortalità determinata dalle guerre incessanti e sempre più cruente condotte da Roma per la conquista dell'Italia peninsulare e poi del mondo mediterraneo fino alle lotte civili che la dilaniarono ancora più tardi (ben criticata è, a tale proposito, l'astratta e superficiale ipotesi del Saller: cfr. p. 168 ss.). Quanto alle fonti, tutte esaminate dalla L. con pazienza e finezza, mi si consenta un esitante rilievo (cfr. p. 130 ss.) a proposito della satira menippea di Varrone riportata da Gell. 3.16.13 («*Hodie quoque in satura forte M. Varronis legimus, quae inscribitur 'Testamentum', verba haec: 'Si quis mihi filius unus pluresve in decem mensibus gignantur, ii si erunt ohoi lura-, exheredes sunt; quod si quis undecimo mense, kata; Aristotelhn natus est, Attio idem, quod Tettio, ius est apud me'*»). D'accordo che il testo conferma l'uso, nel sec. I a. C., di diseredare (evidentemente, se non istituiti) i *postumi*, ma dubito che la diseredazione sia stata subordinata dal Reatino (lasciate che lo qualifichi così anch'io) alla condizione che essi mancassero di orecchio musicale (che, cioè, stando ad un noto proverbio, essi si limitassero, ascoltando musica, a muovere meccanicamente le orecchie come fanno gli asini). Varrone era quel benedetto uomo che tutti (ahimé) sappiamo, ma attribuirgli l'idea di una diseredazione dipendente da una manchevolezza di durata incerta (eventualmente destinata a durare nel postumo zuccone tutta la vita) significa attribuirgli l'indiretto condizionamento per pari tempo della *institutio heredis*: troppo originale e strampalato anche per una sua

menippea. Il *favor testamenti* concorre col *favor Varronis* nel farmi supporre che qui siamo in presenza di una glossa proveniente dalla larga notorietà di quell'altra satira menippea che fu appunto dedicata al proverbio **οἴο- λυρα- αἰκουὴν κινεῖ τὰ ῥῆτα** (cfr. Cèbe, *Varron, Sat. Men.* 9 [1990] 1469 ss.). La spiritosaggine varroniana in tema di *testamentum* si spinse (forse) solo sino all'insinuazione che uno o piú postumi nati magari alla scadenza dei dieci mesi dalla morte sono discendenti («uhm, uhm») troppo sospetti per essere istituiti eredi. [1996].

64. QUELLA VOLTA A SALISBURGO. – 1. Solo dal commosso necrologio dedicatogli da Jean Gaudemet in *RHD.* 74 (1996) 173 s. ho appreso della morte, avvenuta lo scorso anno, di Romuald Szramkiewicz, vittima di un male inflessibile che lo ha stroncato al culmine di una carriera scientifica, accademica e diplomatica di singolare lucentezza. «Il est de vides qu'il ne faut pas espérer de combler. Il est des souvenirs qui ne s'estompent pas». E anche in me, che pure ho avuto con lui relazioni sempre piú rare e lontane, il ricordo non si cancella, se penso a quel quarto premio internazionale Vincenzo Arangio-Ruiz che gli assegnammo a Salzburg nel 1972. Tempi ch'erano, forse, altri tempi. La commissione giudicatrice era costituita da cinque persone: Volterra, Kaser, Grosso, Gaudemet e Guarino (segretario verbalizzante Labruna). Come nelle riunioni precedenti, io cedetti la presidenza e il diritto all'ultima parola ad uno dei miei colleghi, che stavolta fu Giuseppe Grosso. Ma il compito di decidere ci si rivelò parecchio difficile, non solo per l'eccellenza di alcuni candidati ma anche e sopra tutto per la grande diversità di impostazione delle loro «opere prime». Ciò non significa che polemizzammo: sarebbe stato pressoché impossibile tra persone come noi, legate da vincoli di stima e in qualche caso di piena amicizia. Il mio candidato di partenza (questo posso rivelarlo) non era Szramkiewicz, ma un allievo napoletano di cui avevo molta stima.

Purtroppo la maggioranza mi fece chiaramente capire di non condividere il mio avviso ed io ritenni finalmente opportuno di non insistere. Il mio candidato ovviamente ci rimase male, ma forse non capirà mai quanto mi dolsi per lui io. Giuseppe Grosso, cui la morte improvvisa avrebbe di lì a poco impedito di partecipare all'edizione successiva ed ultima del premio, concluse i lavori della commissione sottolineando significativamente che giudicare era stata stavolta una fatica particolarmente impegnativa. Quanto a me, in un'allocuzione in lingua tedesca redatta con l'aiuto benevolo dell'amico Hackl, mi associai caldamente al plauso per il vincitore e per tutti i concorrenti, concludendo il mio dire con queste dotte parole: «Im Gedächtnis an die vornehme Stadt *Iuvavum* widme ich Ihnen allen etwas, das schon Ihnen gehört, nämlich die Worte einer Inschrift aus dem Salzburg der Römerzeit, die überliefert im *CIL*. (3.5561) ist: *Hic habitat Felicitas: nihil intret mali*». Che più? [1996].

65. IL KAMASUTRA. – Giovanni Raboni, poeta molto amato e critico teatrale molto temuto, ha fatto, nell'imminenza del Natale 1996, una proposta interessante (v. *Corriere della Sera* del 15 dicembre 1996, p. 29, rubrica «Contraddetti»): se volete mettere sotto l'Albero il dono di un libro, non scegliete il solito romanzo di momentaneo successo, ma regalate la «Garzantina», la piccola e accuratissima enciclopedia del diritto pubblicata dall'editore Garzanti di Milano. Perché? Perché si tratta di un «onesto prontuario di norme e concetti giuridici» del quale «ogni italiano maggiorenne» (specie, aggiungo io, se giornalista) ha, in questi tempi di agitate vicende giudiziarie, veramente un estremo bisogno, onde evitare di dire (o comunque di pensare) curiose castronerie. Personalmente, sono pienamente d'accordo, anche perché la Garzantina è di una ammirevole precisione e concisione e perché essa, a differenza della voluminosa e fastosa *Enciclopedia giuridica Treccani* (sulla quale v. M. V. in *Labeo* 41 [1995] 456 ss.), il

suo giusto posto al diritto romano e alla storia del diritto lo concede, e come. Tuttavia mi domando: leggeranno poi i donatari della Garzantina, quando sia di bisogno, l'«onesto prontuario»? Temo proprio di no. Chi sa perché, tutti il diritto vigente ritengono già di saperlo, e il diritto romano ritengono di non doverlo sapere, tanto più che è morto e c'è di mezzo il latino. Quindi un consiglio pratico, che do con la morte nel cuore, ma che nondimeno ritengo doveroso: non regalate a Natale la Garzantina, perché andrà immediatamente a tener compagnia, nel fondo di uno scaffale, agli *Ossi di seppia* di Eugenio Montale od all'*Ulisse* di Joyce. Il donativo più accetto resta sempre, sopra tutto se acconciamente illustrato, quel noto trattatello indiano (scritto nell'originale in versi sanscriti, pare dal dotto Vatsyayana, qualcosa come millecinquecento anni fa) che va sotto il titolo di *Kamasutra*, o trattato dell'amore sessuale. A meno che (qui lo dico e qui lo nego) qualche illustre e immaginoso giurista si decida a lasciare da parte quelle barbe dell'usufrutto o dei contratti innominati, e si dedichi a «sessualizzare» la Garzantina e (quel che a me più importa) il diritto romano. Difficile, certo, ma non impossibile, rendere voluttuosa la *stipulatio certi* o che altro sia. Io non saprei come fare, ma mi ricordo degli anni lontani di un mio soggiorno di studi in Germania, durante il quale uno dei miei nordici amici, pur impegnatissimo in un severo studio che è stato poi riversato in severissimo volume, coinvolò a nozze con la sua amata. Al ritorno dalla luna di miele, la giovane sposa mi confidò estasiata che spesso il marito l'aveva svegliata in piena notte per dirle trionfante che forse, pensando pensando, aveva finalmente risolto il problema di quel complesso passo di Paolo o di quel dannato responso di Papiniano. (Questi tedeschi, sapete). [1997].

66. IL VECCHIO SPENCER. – In un denso articolo dal titolo *Tradizione romanistica e diritto europeo* (pubbl. in AA. VV., *I giuristi e l'Europa*, a cura di L. Moccia [Laterza ed.,

Bari-Roma 1997] 21 ss.) Giovanni Negri sostiene con concisione e con garbo varie tesi alle quali io ho, già da vari anni e in vari luoghi, convintamente aderito. In più, egli scrive (p. 33): «Aggiungo, sussurrandolo appena, che nonostante le apparenze il diritto romano è qualche volta mal noto agli stessi romanisti, che nella crisi attuale dell'esegesi tendono a costruire libri su altri libri anziché trarre le proprie tematiche, come avveniva per i nostri grandi maestri, da una confidenza diuturna e disinteressata con le fonti». Vero, verissimo, sacrosanto. Anche questo mi pare di averlo già detto in varie precedenti occasioni (per esempio, in *Giusromanistica elementare*, 1989, *passim*), ma non è la priorità che rivendico. Esulto piuttosto per il fatto che le stesse convinzioni mie vadano formandosi in studiosi che, come il Negri, vivono ed operano in un ambiente giusromanista sempre più distante (e non parlo di tempo) da quello cui ho appartenuto io, nonché sempre più soddisfatto (e non parlo di *insolenter gloriari*) di se stesso. (A volte, anzi spesso, mi domando se dei tipi vetusti come me qualcuno non abbia le stesse idee che il giovane Holden di J. D. Salinger [*The Catcher in the Rye*, 1961, c. 2] aveva del professore Spencer: «So che pare cattivo dirlo, ma non lo dico in senso cattivo. Voglio dire che ci pensavo molto al vecchio Spencer, e se ci pensavi troppo, finiva che ti domandavi perché diavolo visse ancora»). [1997].

67. «PRO DEBITORE»? – Nel presentare l'ultima fatica di Vincenzo Giuffrè, costituita da una raccolta di *Studi sul debito, tra esperienza romana e ordinamenti moderni* (Jovene ed., Napoli 1997, p. X + 222), sono purtroppo tenuto, contro il mio naturale, ad astenermi dall'esprimere ogni giudizio in proposito. Dati i troppo noti rapporti di amicizia che mi legano all'autore, tutti prenderebbero le mie eventuali lodi come frutto di un «imbroglio»: parola, questa, che (gli italiani, si sa) figura proprio nella lingua di Dante (e di Brighella) alla lettera «i» del «Dizionario dei luoghi comuni»

posto da Gustave Flaubert in appendice a *Bouvard et Pécuchet*. I lettori di questa nota sono dunque invitati al «far da sé». Vedano un po' di che si tratta e decidano, in attesa della più ampia recensione che ne farà augurabilmente qualche altro, se è cosa da conservare oppure da cestinare. Quanto agli studenti, cui l'opera è particolarmente dedicata, propongo loro un *quiz*: il loro maestro è assolutamente imparziale o parteggia, sotto sotto per il debitore? [1997].

68. NOVANTENNI SI DIVENTA. – Saluto con piacere la pubblicazione di un nuovo «corso» di diritto romano di Filippo Gallo, sul tema *L'«officium» del pretore nella produzione e applicazione del diritto* (Giappichelli ed., Torino 1997, p. VII + 299): piacere, il mio, derivante dalla constatazione che al sempre gagliardo entusiasmo didattico dell'A. corrisponde evidentemente un ancor vivo interesse degli studenti per la materia da lui insegnata non meno che per lui che la insegna e la sa insegnare. Quanto al contenuto, di nuovo vi è il capitolo iniziale (p. 17 ss.), che offre un «prospetto storico» della produzione e interpretazione del diritto in età repubblicana e imperiale, introducendo alla lettura di quattro saggi successivi già pubblicati altrove. Rilievi? Da parte mia nessuno, almeno qui e per oggi, dato che sono troppo spesso esplicitamente coinvolto. Elogi? Da parte mia almeno due: la grande limpidezza del dettato e la dedica del corso a Silvio Romano felicemente novantenne. [1997].

69. ARTIGIANATO GIURIDICO. – Conversatore lucido, moderato, piacevole, uso a tenere signorilmente entro le righe le manifestazioni di una cultura tanto vasta quanto profonda, Jean Gaudemet ha segnato ancora una tappa di «une longue vie passée en compagnie du droit» riproponendo l'eterno problema del perché del diritto e del come esso emerga in ogni società civile per dare ad esso la sue risposte (J. G., *Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit* [Montchrestien ed., Paris 1997]

p. VII + 369): una risposta che, provenendo da uno storiografo di tanta levatura e consapevolezza, non ha, anzi respinge la pretesa (comune a molti pensatori meno avveduti) di tradursi in una conclusione semplice e definitiva. A parte il fatto che non è realistico parlare di «diritto» al singolare, mentre la storia induce a parlare piuttosto di «diritti», le sorgenti del fenomeno, nella grande diversità di manifestazioni che essa ha col variare dei tempi e dei luoghi, sono indefinite come quelle di un fiume e dei suoi affluenti: generalizzare, per chi non ami fantasticare a suo arbitrio, è d'obbligo. Ecco perché il libro si divide in tre parti: una prima (p. 1-61) dedicata al «droit sans juriste», cioè alle formazioni giuridiche venute dai cieli, dalle visioni dei poeti e dei filosofi antichi, sopra tutto dalle costumanze sociali; una seconda (p. 63-224) dedicata al diritto introdotto dai «législateurs» e dai loro molteplici provvedimenti normativi; una terza (p. 225-354) dedicata al tema (forse, di gran lunga il più complesso) degli «orfèvres», cioè degli artigiani di tanto prezioso materiale, dalla moltitudine degli anonimi e (dico io) dei «paragiuristi» sino alla varietà dei giuristi a tutto tondo nei loro metodi interpretativi e nelle loro non infrequenti audacie creative. Un panorama indubbiamente vastissimo, anche se solo sulla linea estrema del suo orizzonte si intravedono le realtà dei diritti anglosassoni e se fuori da quella linea lontana sono i «leones» dei diritti islamici e di quelli dell'Estremo Oriente. Onore al maestro di Parigi. [1997].

70. PAGLIUZZE. – Ma perché, ma perché non so mai trattenermi dal notare la pagliuzza che è nell'occhio del fratello, mentre non tengo conto della trave che è nel mio occhio (Mt. 7.4)? Sta di fatto che è così, e che fido forse un po' troppo nel perdono dei buoni cristiani cui mi riferisco. Guardate questa, ad esempio. Giunio Rizzelli chiude la prefazione (p. 7) del suo libro sulla *Lex Iulia de adulteriis* (Grifo ed., Lecce 1997, p. 350) con le seguenti parole: «Evelyn Höbenreich ha rappresentato un aiuto costante nel corso

della ricerca. A lei mi sarebbe piaciuto dedicare il libro se solo avesse trattato un argomento diverso dall'adulterio». Personalmente non dubito della delicatezza d'animo che sottende queste frasi. Ma, tutto sommato, preferisco la ingenua semplicità di Bernard Legras (in *Symposion 1995*, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1997, p. 249 ss.), che ha dedicato «à la mémoire d'J. Biezunska-Malowist» (una cara collega che tutti sinceramente rimpiangiamo) il suo scritto la *Prostitution féminine dans l'Égypte ptolémaïque*. [1997].

71. LA PARTENZA DI ENEA. – Ragioni in parte di scienza e in parte di convenienza (quest'ultima dettata dalla circostanza che vi è un concorso *sub iudice*) hanno fatto fiorire d'improvviso, in questi ultimi tempi, un gran numero di libri, taluni ancora incompiuti, dei quali non intendo qui giudicare il valore intrinseco, ma indicare solo una caratteristica formale alquanto diffusa: la mole, o più precisamente la lunghezza, anzi la lungaggine. Ciò che si poteva dire in trenta o cinquanta pagine è stato detto e ribadito, da vari giovani autori, in cento o duecento, non so se nel dubbio (ma sí) che i lettori non capiscano oppure nel sospetto (ma no) che certi commissari valutino il prodotto a peso. Sia come sia, la cosa mi ha fatto venire in mente (stranezze del pensiero) un melodramma notissimo di un mancato leguleio, molto caro in gioventú a Gian Vincenzo Gravina, denominato Pietro Trapassi e divenuto famoso come Pietro Metastasio. Alludo alla *Didone abbandonata*, rappresentata la prima volta a Napoli nel 1724 con musica di Domenico Sarro (o Sarri), e rimusicata in seguito da una sessantina di compositori, tra cui lo Scarlatti, il Randel, il Porpora, il Piccinni, il Cherubini, il Paisiello e da ultimo (su testo rimaneggiato) il Mercadante. Una vicenda esemplare. Giunto a Cartagine in fuga da Troia, Enea ha tutto il suo bell'agio per amoreggiare con la regina Didone e per fare innamorare di sé anche la sorella di costei, Selene. Dato che gli dèi vogliono ch'egli riprenda il mare verso Roma,

l'eroe non avrebbe nulla da obiettare, se non fosse che l'azione teatrale è ancora ferma al primo atto, mentre gli atti debbono essere tre. Eccolo dunque esitare e conturbarsi: «Se resto sul lido / se sciolgo le vele, / infido, crudele / mi sento chiamar. / E intanto, confuso / nel dubbio funesto, / non parto, non resto, / ma provo il martire / che avrei nel partire, / che avrei nel restar». Calata la tela su questa cavatina, Enea torna a Didone e riprende a conturbarsi nel secondo e terzo atto sino a quando parte veramente e la regina, perduta ogni speranza, si uccide («Precipiti Cartago, / arda la reggia; e sia / il cenere di lei la tomba mia»). E poi si parla male della veloce e stringente Cavalleria rusticana di Mascagni. [1997].

72. IL MESCHINO. – Andreas Wacke ci ha regalato una raccolta di *Estudios de derecho romano y moderno en cuatro idiomas*: quattro lingue moderne, escluso il tedesco, trattandosi di comunicazioni, conferenze e interventi che il versatile giusromanista di Colonia (ove autorevolmente insegna, «está casado y tiene dos hijos», p. 579) ha diffuso in varie parti del mondo (Univ. Complutense, Madrid 1996, p. 579). Nel salutare con simpatia il volume (con pezzi in inglese, francese, spagnolo e italiano), ringrazio l'A. per non avermi inserito nello scherzoso catalogo dei romanisti che (sul gusto di uno spunto di R. von Jhering, *Scherz und Ernst*, lettera quinta, in fine) ha ingegnosamente compilato a p. 547 ss. Inevitabilmente avrebbe dovuto citare il protagonista del romanzo cavalleresco di Andrea da Barberino (1370-1431) relativo a Guerin (o Guerrin) Meschino: cavaliere valoroso ma tribolato, che non gliene andava bene una. Dopo una vita di ricerche tutte severamente deplorate dai savì critici, decise di farsi eremita, ma prima di diventarlo, meschino, morì. [1997].

73. ACCORGIMENTI ORATORII. – Lo so che non è di buon gusto dir bene o male di un libro del quale ci si trova,

con soddisfazione pari alla gratitudine, ad essere il personaggio cui è stato dedicato. Nessuno quindi si attenda da me anche una sola parola di giudizio a proposito del volumetto dedicato da Francesco Amarelli e Francesco Lucrezi a *I processi contro Archia e contro Apuleio* (Napoli, Jovene, 1997, p. 184): opericciuola con la quale si dà inizio ad una collana (che spero venga portata avanti in futuro) di brevi commenti illustrativi di oratori giudiziari romani. Solo una nota minuscola, suggeritami dalla citazione di Quintil., *Inst. orat.* 11.3.96-97 fatta dal Lucrezi (p. 32) nella presentazione della ciceroniana *pro Archia*. Prescindendo dalla versione data dall'A., mi sono sentito pungolato a rileggere tutta la minuscola casistica sulla gestualità oratoria di cui fa parte il brano quintiliano e mi permetto di suggerire ai colleghi docenti di farne oggetto di qualche giocosa (ma non tanto) esercitazione in aula per metterne in luce, nei nostri tempi di «Actor's studio», tutto l'infantile e il grottesco. A parte il fatto che ai tempi nostri gli oratori sono spesso condizionati dal microfono (e male fanno quando si discostano dal suo cono di presa parlacchiando inconsultamente agli astanti di destra o di sinistra), solo un affermato comico da palcoscenico otterrebbe successo se seguisse quei dettami. Ad esempio, tutti sanno che Cicerone dà inizio alla *pro Archia* attribuendosi dubitativamente solo un pizzico di talento («*Si quid est in me ingenii iudices, quod sentio quam sit exiguum ...*»), ed ecco il buon Quintiliano supporre («*credo*») che questo timido e sommesso esordio, pari a quello di Democrito nell'orazione in difesa di Ctesifonte, sia stato accompagnato da un atteggiamento della mano (la destra o la sinistra, ecco il problema) dapprima portata all'altezza del viso o del petto con le prime quattro dita aggruppate verso l'alto (trascurando il mignolo che conta poco) e poi lasciata lentamente cadere e riaprirsi («*Est et ille verecundae orationi aptissimus, quo quattuor primis leviter in summum coeuntibus digitis, non procul ab ore aut pectore fertur ad nos manus et deinde prona ac pau-*

lum prolata laxatur»). Ottimo modo per indicare la pochezza, ma forse piú adatto ad accompagnare la preghiera rivolta, in una nota canzone napoletana, da un giovane innamorato (del secolo scorso) alla sua bella per chiederle il favore di un bacetto piccolo piccolo («dammillo nu vasillo, / nu vaso peccerillo, / dammillo, dammillo / nu vaso tantillo»). Chi sa se Cicerone abbia davvero avuto la bella idea: roba da dottorato di ricerca. E chi sa se Apuleio, vissuto dopo Quintiliano, abbia consultato l'*institutio oratoria* per l'*incipit* della sua orazione *de magia*. È un esordio fortemente sdegnoso, come lumeggia l'Amarelli, nei confronti di quel temerario vecchiardo di Sicinio Emiliano. Fossi stato Apuleio, non avrei esitato a mettere in pratica Quintiliano lavorando sul volto (11.3.72: «*dominatur autem maxime vultus*») e sugli occhi (eod. 75: «*superbi, torvi*»), evitando peraltro l'eccesso di torcere le labbra in una smorfia di disgusto o di far uscire la voce solo da una parte della bocca (eod. 81: «*labra ... et in latus ac paene ad aurem trahuntur et velut quodam fastidio replicantur et pendent et vocem tantum altera parte dimittunt*»). In piú, ovviamente ci sarebbe stato bene il dito indice, del cui uso era maestro Licinio Crasso (cfr. Cic., *De or.* 2.14.188), proteso contro l'infame (eod. 94: «*cum tres contracti pollice premunt, tam digitus ille ... explicari solet rell.*»). Agli opportuni dileggi labiolinguali di accompagnamento avrebbero provveduto quelli della «*claque*» di Apuleio, cioè i suoi «*advocati*». [1998].

74. IL FENOMENO DEL COLONATO. – *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano*, con sottotitolo *Dall'affitto agrario al colonato tardoantico* (Nuova Italia Scientifica, Roma 1997) è il titolo di una raccolta di scritti di autori vari curata e introdotta da Elio Lo Cascio. Si tratta di contributi particolarmente interessanti, oltre che (alcuni) di notevole valore, proprio per la varietà delle idee che esprimono e per molte incertezze che alimentano in chi legge. Perché il problema di come sia venuto in essere il colonato

della tarda romanità, e del se e come ad esso si riconnetta la servitù della gleba dell'età medievale, è forse uno di quei problemi che un pessimista (dunque non un vero storico) bollerebbe sfiduciato come insolubili, mentre per uno storico degno di questo nome (e quindi alieno da pessimismi e ottimismo) è reso vieppiù attraente proprio dal fatto che è aperto, che non ammette chiusure, che insomma è vivo, e che tale rimarrà forse sempre. Certo, gli schematismi degli evi (antico, medio, moderno), dei periodi (arcaico, classico, postclassico), delle categorie (libertà-schiavitù, democrazia-autocrazia) e via seguitando sono utili, anzi indispensabili, all'impianto della narrazione storica, ma è impossibile, ancor più che erroneo, asservirsi ad essi. E così, davvero l'approfondimento storiografico conferma la *summa divisio* tra *liberi* e *servi*? Assolutamente no, e l'ho posto in luce anch'io (come hanno fatto per altri argomenti tantissimi altri), ad esempio quando mi sono occupato dei seguaci di Spartaco o quando mi son chiesto quale fosse lo *status* del Titiro virgiliano. Al colonato del basso impero (e perché non già in varie plaghe della bassa repubblica o dell'alto impero?) confluirono elementi costitutivi sociali, economici, giuridici di origine e di consistenza diversa. Ed anzi lo stesso termine di colonato designa in modo approssimativo e imperfetto un fenomeno storico che è stato complesso e cangiante quanto altri mai. [1998].

75. FRUSTATE BENEFICHE. – Ho letto dapprima con qualche diffidenza, di poi con sempre maggiore interesse e con stima sincera per la vasta dottrina dell'autore, il libro dedicato da Filippo Cancelli a *La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio* (Aracne, Roma 1996, p. 253). Il tono della musica è indubbiamente aspro, a cominciare dal sottotitolo che suona *Tra fantasie e favole romane e romanistiche*, e la frequente ruvidità del modo di esprimersi nel polemizzare con gli altri studiosi dell'arcaico diritto romano hanno l'effetto (me ne rendo conto) di sollecitare al fa-

stidio molti tra noi che si sentono contrastati nelle loro re-
verenze verso il racconto di Pomponio del *liber singularis
enchiridii* e verso le variazioni che su questi temi hanno
svolto i nostri maggiori. Tale fastidio io però non l'ho sen-
tito affatto. Anzi, pur restando su molti punti ancor legato
alle mie vecchie idee, dichiaro con sincerità che le frustate
mi hanno fatto bene e raccomando vivamente ai «Fachge-
nossen» di non trascurare queste pagine del Cancelli e di
non affrettarsi a criticarle (come spesso, purtroppo, succe-
de) prima di averle davvero capite. [1998].

76. UN'ERESIA SU CICERONE. – Ignoro se nelle vene di
Claudia Moatti scorra del sangue italiano, così come il no-
me fa presumere. Non ha importanza. L'importante è che
questa autrice di un libro su *La Raison de Rome* (sottotitolo
Naissance de l'esprit critique à la fin de la République [Seuil,
Paris 1977] p. 479) si dimostri un'esponente rimarchevole
della migliore cultura francese: informatissima su tutto, ma
severamente contenuta nelle citazioni bibliografiche; per-
spicace e sottile nel ragionamento, ma elegantemente aliena
da esibizionismi virtuosistici; conoscitrice profonda del pe-
riodo lontano (II-I sec. a. C.) cui si riferisce, ma altrettanto
chiaramente consapevole dei tempi nostri; narratrice di
grande limpidezza (e credo, da straniero quale sono, anche di
gradevole eleganza stilistica), ma sintetica ed essenziale nel-
l'esposizione. Insomma, che altro debbo scrivere per espri-
mere il mio personale apprezzamento e per consigliare a chi
mi legge di non perdere la buona occasione di aprire il pa-
ginato di quest'opera e di scorrelo con molta attenzione?
Certo, i punti in cui si può dissentire o dubitare non man-
cano, ma il pregio maggiore di un buon libro è proprio
quello di sollevare problemi. Ad esempio, è indiscutibile
che negli ultimi due secoli della repubblica l'«*intelligencija*»
romana si sia riscossa dal torpore bacchettone dei secoli
precedenti, discutibile è invece che si sia formato in quei
tempi un autonomo e consistente «*esprit critique*», o non

piuttosto (cosa, del resto, che l'autrice non manca di riconoscere, rifacendosi proprio a Cicerone) un impegno culturale grecizzante alquanto provincialistico. E, prescindendo da ogni altro rilievo, è indubbiamente lodevole che l'autrice, in questo sulle tracce del Nicolet, consideri il diritto di Roma sia (al solito) ravvisato più nelle figure di rinomati giureconsulti citati da Cicerone che nei suoi contenuti, cioè negli istituti privatistici e pubblicistici, negli editti giurisdizionali, nello specifico dei *responsa* di cui resta memoria e via dicendo. Lo so, dico un'eresia, ma la dico: forse, se disponessimo di un minor numero di resti fascinosi di Cicerone, sarebbe meglio per la storia. Chissà. [1998].

77. GRADUATORIE INOPPORTUNE. – È imbarazzante dirlo, ma va detto. Tra tanti necrologi e «*in memoriam*» che sono stato dedicati a Max Kaser (anche da questa rivista e da me, nei modi esteriormente sobri che ci son propri) sconcerata un po' il vuoto della ZSS. 1997 (vuoto che sarà ampiamente colmato, ma forse con eccessivo ritardo, dalla pubblicazione nel prossimo numero di quanto si è rievocato e giudicato di lui in occasione del convegno autunnale di Salisburgo) e lascia parecchio perplessi il lunghissimo e annotatissimo articolo a lui intestato da Tomasz Giaro (non responsabile, penso, del consueto corredo di curiose vignette, probabilmente spiritose, tanto care all'autorevole rivista) in *Rechtshistorisches Journal* 16 (1997) p. 231-357. Alla riunione di Salisburgo non ho assistito e di essa non conosco né i testi né le registrazioni, ma ho buone ragioni di augurarmi, conoscendone i partecipanti, che ne sia uscito un Kaser vivo, in tutti i suoi molti chiari ed in tutti i suoi pochi scuri, ben diverso dal Kaser tutto faro di luce scaturito dalla penna devota del Giaro: un Kaser, quello di questa versione del grande amico e maestro, che fortunatamente non risponde all'umana verità dell'uomo. L'ammirazione produce a volte risultati agiografici. Non credo che Kaser, nella sua probità di studioso, avrebbe ap-

prezzato tanta mancanza di «Historisierung»; né penso che egli, nella modestia che era propria della sua grande intelligenza, avrebbe tratto genuino piacere dalla proclamazione di essere diventato, per merito del suo *opus magnum* sul diritto privato romano, «der fraglose Nummer Eins der internationalen Romanistik». Intendiamoci. Io sono quegli che ha espresso già da tempo «il voto che il fondamentale *Das Römische Privatrecht* di Max Kaser ... sia ristampato, se e quando sarà esaurito, tal quale esso è attualmente (cioè senza modifiche di sorta) perché «è doveroso rispettarne l'identità» (cfr. *Labeo* 43 [1997] 145). Ma sono e rimango, vivaddio, anche quegli che, in altra occasione (cfr. *Equità per il giudice di pace*, in *Riv. dir. civ.* 42 [1996] 690 nt. 5), si è opposto all'affermazione secondo cui Giorgio Federico Hegel è «il massimo filosofo del diritto del mondo moderno», osservando che «certe graduatorie di sapore olimpionico non si confanno al mondo degli studiosi». [1998].

78. LA «VEUVE». – Fresco della lettura del vol. 96-97 (1993-94) del *BIDR.*, pubblicato nel febbraio 1998, non so sottrarmi al bisogno di esprimere le seguenti brevissime notazioni. Prima. Ammirazione per il numero e per la qualità dei contributi raccolti nelle XXXIV + 924 pagine della rivista, con particolare riguardo ai due importanti articoli ed al fiume di note e recensioni in corpo 8 uscito dalla penna o dal *computer* del direttore, Mario Talamanca, studioso che padroneggia come ormai ben pochi lo scibile giusromanistico e giusantichistico. Seconda. Apprezzamento per le bellissime e commosse pagine dedicate dal Talamanca al ricordo di Vincenzo Arangio-Ruiz, una delle rarissime personalità del passato e del presente cui spetti pienamente il titolo di maestro dei nostri studi, cioè quel titolo che oggi si usa dedicare tanto facilmente dai giovani virgulti a chi (fatta qualche eccezione) è solamente un *boss*. Terza. Imbarazzo per la «tirata d'orecchi» che il Talamanca crede ch'io abbia voluto dargli, una decina di anni fa, con alcune parole relative alla

durezza eccessiva di alcune sue recensioni delle opere edite dai giovani virgulti di cui sopra. Mi si consenta di fermarmi sul terzo punto. Io ho troppa (crescente) disistima di me stesso e troppa (crescente) stima del Talamanca, persona cui sono superiore solo quanto all'età, per permettermi di dare tirate d'orecchi a lui (come, del resto, a chiunque altro). Tutt'al più, dissensi. Dissensi che provengono da chi non ha mai (credo) scritto recensioni di favore e non è secondo (penso) al Talamanca nella passione per il proprio mestiere e nella sincerità delle proprie critiche, se pur stadiatamente concise, a chi di dovere. Ciò posto, sbaglierò, ma la torrentizia rubrica delle «Pubblicazioni pervenute alla Direzione» (p. 693-924 del vol. 96-97) continua a lasciarmi alquanto perplesso. Mi spiego. Il *BIDR.* non è una rivista qualunque, ma è una rivista sottotitolata col nome di Vittorio Scialoja, che ne è stato per moltissimi anni il finissimo direttore. Dopo Scialoja la direzione ne è stata signorilmente tenuta da Salvatore Riccobono, da Vincenzo Arangio-Ruiz, da Pietro De Francisci e poi, con mano guantata di velluto, da Edoardo Volterra, per breve tempo affiancato da Giuseppe Grosso. Successore degnissimo, non si discute nemmeno, Mario Talamanca. Ma lo «stile Scialoja», nel suo garbato distacco dagli atteggiamenti muscolosi, forse è bene che sia mantenuto. Se no, che facciamo? La mente, pensando agli autori in periglio di «pervenire alla Direzione», può correre facile a quei poveri «*ci-devant*» del '93 che aspettavano nella tetra prigione (così dicono Jules Michelet e la baronessa Orczy) l'arrivo del sanculotto con la lista dei destinati a Madame la Guillotine. Non per le immancabili «tricotouses» d'ambo i sessi, d'accordo, ma per me: scena non molto divertente. Io sono giacobino da una vita, ma temo sempre più di esserlo soltanto a parole. Sí, soltanto a parole. *Parbleu, morbleu, palsambleu.* [1998].

79. STATUTI EPISTEMOLOGICI. – Secondo V. Scarano Ussani (*L'«ars» dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epi-*

stemologico della giurisprudenza romana [Giappichelli, Torino 1997] p. 175), «tra I secolo a. C. e I d. C., concludendo un'evoluzione forse già avviata dalla metà del II a. C., la giurisprudenza romana realizzò un importante mutamento del suo statuto teorico che, sebbene sia probabilmente eccessivo definire 'rivoluzione scientifica' per la mancata realizzazione di un processo di razionalizzazione totale, la condusse però, di sicuro, a un livello epistemico paragonabile, quantunque non omogeneo, a quello delle discipline razionali della cultura ellenistica. Seguendo una parabola, che pare descriversi dalle riflessioni ciceroniane alla *self-definition* ulpiana, il libro tenta il recupero di alcuni caratteri essenziali dello statuto epistemologico del sapere giuridico romano dall'epoca tardo repubblicana all'età severiana». («Dov'è piana la lettera non fare oscura glosa», Iacopone da Todi). [1998].

80. IL VECCHIO RUDORFF. – Lodevolissima l'iniziativa di Rafael Domingo di riportare alla luce l'ormai ingiustamente dimenticata, e comunque quasi mai più consultata, ricostruzione dell'*edictum perpetuum* di Adolf Friedrich Rudorff (*De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt* [apud Hirzolium, Lipsiae 1869] p. 296). Alla riedizione fototipica dell'opera rudorffiana è premessa una «presentación», breve ma densa e precisa, dello studioso spagnolo (Eunsa, Pamplona 1997, p. X), il quale ha posto efficacemente in luce la estrema debolezza dei precedenti ricostruttivi di cui il Rudorff poté in qualche modo avvalersi ed ha rivendicato il valore che invece l'opera del Rudorff ebbe ai fini dell'impostazione di quel «Versuch» che fu pubblicato nel 1883 da Otto Lenel e che ancor oggi, nella sua terza edizione del 1927, è per i giusromanisti il meglio di cui essi dispongono per la rievocazione del *ius honorarium* romano. Il meglio, certo, ma non l'*optimum* e l'insuperabile. Nei settant'anni trascorsi dall'ultima revisione dell'*edictum* leneliano la necessità di una profonda

revisión dello stesso si è resa sempre piú chiara. E la ripubblicazione del testo rudorffiano potrà servire proprio, come esattamente conclude il Domingo, «de punto de referencia y contraste a todos aquellos que están afanados en la empresa de lograr una reconstrucción edictal que supera la propuesta par Lenel». [1998].

81. LA CAUSALITÀ SOVERCHIANTE. – I problemi della «causalità soverchiante» (sintagma col quale mi sforzo di tradurre il tedesco «überholende Kausalität» e il francese «causalité dépassante») non sono facili da risolvere anche perché non sono tutti e da tutti identificati allo stesso modo sia nelle fonti romane sia nella variegata prassi degli ordinamenti giuridici moderni. Molto all'ingrosso si tratta di questo: se un danno aquiliano (o anche un inadempimento cd. contrattuale ed alcunché del genere) viene causato da Tizio, ma poteva essere causato egualmente dal sopravvenire immediato (o quasi) di un fatto esterno alla volontà di Tizio e di ben piú vasta portata, la responsabilità di esso è imputabile a Tizio o non è invece da attribuire alla persona o alla forza della natura da cui è scaturita la causa soverchiante? Ad esempio (cfr. Ulp. D. 43.24.7.4), Tizio dà fuoco ad un edificio, ma è presumibile che l'edificio sarebbe stato coinvolto dall'incendio scoppiato per altra causa nell'intero quartiere: dunque perché accollare a Tizio la responsabilità di un danno che si sarebbe comunque (presumibilmente) verificato? Ecco uno dei quesiti cui ha cercato di rispondere, attraverso una ricerca diligentissima e altamente apprezzabile, Jean-François Gerkens «*Aeque perituris ...*». *Une approche de la causalité dépassante en droit romain classique* (Fac. de droit, Liège 1997] p. 377, con prefazione di F. Sturm). Libro, questo, di cui non è facile (o meglio, sarebbe banalizzante) un riassunto, ma di cui è molto utile la consultazione, e non soltanto dal giusromanista. Libro che, a prescindere dalle conclusioni cui perviene (conclusioni, del resto, di un grande ed onesto possibili-

simo), va letto e meditato per la paziente (e intelligente) riscoperta di molte e dimenticate acrobazie del pensiero che le fonti in esso raccolte hanno suscitato negli studiosi dei secoli scorsi. [1998].

82. RECENSORI DIFFICILI. – Di recensioni severe mica se ne vedono solo nell'ambiente giusromanistico. Chi non ricorda, tanto per fare un nome, Sainte-Beuve? E chi può dimenticare, tanto per fare un altro nome, Benedetto Croce nelle sue raffinate decostruzioni del D'Annunzio o del Pascoli? Venendo poi ai tempi piú recenti, non molti sono i poeti, e i letterati in genere, che sono sfuggiti al raccapriccio delle recensioni subite da quello che è stato il pontefice massimo della critica letteraria in Italia per una buona metà di questo secolo, Emilio Cecchi. In una sua «stanza» del *Corriere della sera* (in data 30 aprile 1998) Indro Montanelli riferisce, a proposito del Cecchi, ciò che gli disse una volta, impaurito, il grande Eugenio Montale: «Il bello è che, anche quando è benevolo, non ci se n'accorge». [1998].

83. IL BRONTOLONE. – Anche ad un vecchio brontolone, sempre incline ad arricciare il naso di fronte alle novità di princisbecco che vanno pubblicando i giovanotti della giusromanistica contemporanea, può capitare di addolcirsi momentaneamente e di ammettere che, beh, questo o quel libro, pare impossibile, vale molto piú del peso delle sue pagine. È quanto riconosco, sia pur malvolentieri, per l'opera di Paola Ombretta Cuneo su *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, pubblicata (2.2) nella *Collana di materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali* diretta da Manlio Sargenti (Giuffrè ed., Milano 1997, p. CXVIII + 518). Buon lavoro, frutto di molta applicazione, che conferma pienamente la serietà di metodo ispirata da uno studioso del livello di Sargenti. Chiara, completa, precisa l'introduzione storica. Attento ed esauriente, nella sua voluta sobrietà, il commento

alle singole costituzioni. Insomma, una piattaforma solida ed affidante per ulteriori ricerche. Rinvio ad altra sede una noticina personale (comunque, non di dissenso, ma di integrazione) sul famosissimo CI. 2.57.1 di Costanzo e Costante. Basta così, se no va a finire in elogio del libro e dell'autrice, e mi rovino del tutto la digestione. [1998].

84. IL PESSIMISMO A CENA. – Se anche ne fossi capace, non sarebbe questo il luogo opportuno per parlare distesamente del generoso saggio dedicato da Aldo Schiavone ad un tema di cocente attualità sotto il titolo di *Italiani senza Italia, Storia e identità* (Einaudi, Torino 1998, p. 139). Basti dire che, con riferimento addolorato a quello che è oggi nella realtà (di là delle forme costituzionali) il nostro paese, Schiavone giunge alle stesse conclusioni gelidamente espresse, tra il 1847 e il 1849, dal principe Klemmens Werner Lothar di Metternich-Winneburg: «L'Italie est un'expression géographique». Anche la Germania dei suoi tempi era per Metternich «ein geographischer Begriff», ma in séguito non è rimasta tale: pur rispettando l'identità dei suoi Länder, essa si è solidamente unificata ed appunto perciò è tornata tanto rapidamente a ricompattarsi, sulle soglie dell'ultimo decennio del secolo, dopo la separazione imposta dalla «cortina di ferro» e resa scenograficamente vistosa dal famigerato «muro di Berlino». Non così l'Italia. La repubblica c'è, anzi (per ora) è fortemente centralizzata, ma gli italiani che si aggirano sul suo territorio e fuori non ravvisano in essa la loro propria e comune società civile (il loro «Stato», dice l'autore): le due grosse occasioni offerte al nostro paese dalla storia (la prima tra l'ultimo secolo a. C. e il secondo d. C., la seconda tra il quindicesimo ed il sedicesimo secolo dell'era volgare) andarono fallite o furono dilapidate. Eccoci quindi, alla vigilia dell'auspicata «unificazione» europea, a sperare che l'identità degli italiani con gli italiani, in altri modi e sotto altre forme, finalmente si realizzi: «non più cercare di costruire una nazione

all'altezza dei tempi, ma semplicemente, per dir così, oltrepassarla, aggirare la meta e portare il nostro popolo – tutto intero – in una nuova dimensione di sviluppo». Speranza, lo dico francamente, che non mi piace e ancor meno mi convince (v. in proposito il mio *Capitale Amaurote*, in *R. dir. civ.* 44 [1998] 2.157 ss.), anche perché sin dagli inizi, nelle giornate di costituzione della banca centrale europea, altre realtà politiche (in ispecie, la Francia e la Germania) hanno mostrato inequivocamente di essere e di voler rimanere ciò che fortemente sono, cioè stati-nazione. La speranza, secondo un noto apoftegma di Francesco Bacone, è buona come prima colazione, ma è una pessima cena. [1998].

85. «DORMONO SULLA COLLINA». – Sulla collina della mia Spoon River dormono ormai molti, moltissimi colleghi che mi sono stati in vita amici, talvolta rivali o avversari, comunque mai nel mio animo nemici. E pur se in numero minore, troppi, davvero troppi sono quelli che si sono considerati, con alti e bassi umanamente comprensibili e tutti pienamente giustificabili, miei allievi: da Santi Di Paola della mia primavera catanese a Gloria Galeno e a Gennaro Franciosi del mio lunghissimo periodo napoletano. Uno per uno ricordo tutti con ammirazione e rimpianto. E dico a me stesso, ricordandoli, le crude parole di Walter Simmons dopo una vita spesa cercando invano di emulare non so quale grand'uomo: ahimé, non ero all'altezza («It wasn't true. The truth was this: I didn't have the brains»). [1997].

86. IL «COCCODRILLO». – Antonio Guarino, nato a Cerreto Sannita (prov. Benevento) nel 1914, ha studiato a Milano sino alla maturità classica e poi all'Università di Napoli, ove si è laureato in Giurisprudenza nel 1936 discutendo una tesi di diritto romano con Siro Solazzi. Studioso del diritto di Roma antica, ma anche dei diritti moderni, è stato magistrato e avvocato. Ha insegnato materie giusromanistiche ed altre materie giuridiche (particolarmente Di-

ritto processuale civile) nelle Università di Napoli e Catania a cominciare dal 1938, prima da docente incaricato e poi (partendo dal 1942-43) da titolare di cattedra, sino al 1989. Membro del Parlamento come senatore degli Indipendenti di Sinistra nella settima legislatura del 1976/79, ha lungamente collaborato ai giornali (*Corriere della Sera*, *Il Mattino* ed altri) nonché alla RAI (rubrica *L'Avvocato di tutti* e documentari di varia cultura). È professore emerito dell'Università Federico II di Napoli, medaglia d'oro della Pubblica Istruzione, accademico dei Lincei e *doctor h. c.* delle Università di Aix-Marseille e Madrid Complutense. Ha co-fondato e diretto le riviste *Diritto e Giurisprudenza* (seconda serie, dal 1946), *Iura* (dal 1950), *Labeo* (dal 1955). Le sue pubblicazioni di diritto romano, di vario diritto e di argomenti sociali o di attualità ammontano ad una ventina di volumi e a circa ottocento articoli e note di minor mole. Tra i volumi e le raccolte di articoli: *Storia del diritto romano* (12 edizioni, sino al 1998), *Diritto romano privato* (12 edizioni, sino al 2004), *L'ordinamento giuridico romano* (5 edizioni, sino al 1990), *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (2^a ediz., 1968), *Giusromanistica elementare* (2^a ediz., 2002), *Pagine di diritto romano* (7 volumi, 1993-95), *Trucioli di bottega. Dodici acervoli* (2005), *Altre pagine di diritto romano* (riedizione, 2006). In corso: *La coda dell'occhio* (fascicoli diramati *inter amicos* dal 2005). [2006].

Finito di stampare
nel mese di Aprile 2006
dalla Litho 2 – Casoria (NA)

